

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DE  
S  
C  
1994  
ANNO  
NUMERO

Anno 135° — Numero 43

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 ottobre 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 65. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 settembre 1994 (della regione Toscana).

**Sanzioni amministrative - Previsione della comunicazione al prefetto anziché alla regione del rapporto relativo alle violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis (reati depenalizzati in tema di: licenza per l'installazione di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone; preventivo avviso scritto all'autorità di p.s. per eseguire in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico azioni da riprodurre col cinematografo; licenza per l'arte tipografica o simili; autorizzazione per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci; licenza agli stranieri per l'esercizio di mestieri girovaghi, in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni; obbligo di affissione in luogo visibile dei regolamenti relativi al servizio d'ordine di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo; obbligo di esposizione in luogo visibile al pubblico, sito nel proprio locale di esercizio, della licenza, dell'autorizzazione, della tariffa dei prezzi e degli altri atti indicati nel comma secondo dell'art. 180 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di p.s.) - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di polizia amministrativa, di industria, commercio e artigianato, di sanità, di turismo, di cave e torbiere - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1034, 559 e 218 del 1988, 77/1987 e 162/1990.**

(Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, artt. 3, primo comma, e 12, secondo comma).

(Cost., artt. 117, 118 e 76) . . . . .

Pag. 9

- N. 66. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 settembre 1994 (della regione Lombardia).

**Turismo e spettacolo - Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport - Istituzione del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio ove vengono trasferiti tutti gli apparati organizzativi del soppresso Ministero per lo spettacolo - Attribuzioni alle regioni, in materia, di limitate funzioni amministrative e previsione di emanazione di regolamento del Governo per stabilire «criteri e indirizzi» per l'esercizio di esse e provvedere al trasferimento alle regioni dei relativi mezzi finanziari «a decorrere dal 1° gennaio 1995» - Attribuzione alla Presidenza del Consiglio della «definizione delle politiche di settore» nonché della «predisposizione di atti e attività necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia» - Riserva allo Stato della gestione dei finanziamenti a favore delle attività musicali e teatrali e affidamento al Presidente del Consiglio del compito di stabilire la misura dei contributi e le modalità per la corresponsione - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche (artt. 49 e 56 del d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di legalità.**

(D.-L. 30 luglio 1994, n. 477, artt. 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e VIII disp. trans. e fin.)

» 14

- N. 67. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 settembre 1994 (della regione Veneto).

**Servizi antincendi - Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale - Erogazione di 65 miliardi complessivi, per l'anno 1994, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la gestione degli aeromobili antincendio, degli elicotteri, dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., nonché per il potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri e per il reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario - Lamentata violazione della sfera di competenza regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi (legge n. 47/1975 e d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di leale cooperazione per il mancato concerto con le regioni.**

(D.-L. 15 giugno 1994, n. 377, artt. 1 e 2, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497).

(Cost., artt. 117 e 118) . . . . .

» 17

N. 616. Ordinanza della pretura di Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, del 29 luglio 1994.

**Inquinamento - Rifiuti (nella specie: anidride e fanghi residuati da acque reflue) - Esclusione, dalla categoria, degli stessi se quotati in borse merci o in listini e mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta di autorità amministrativa - Disparità di trattamento a seconda che un materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione del principio di riserva statale della legge penale.**

(D.-L. 8 luglio 1994, n. 438, art. 2, terzo, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 25)

Pag. 20

N. 617. Ordinanza della corte di appello di Torino del 4 luglio 1994.

**Processo penale - Parte civile - Difensore - Procura speciale rilasciata in via preventiva per eventuali ulteriori gradi di giudizio - Lamentata omessa previsione della necessità, per proporre appello, di procura speciale *ad hoc* rilasciata successivamente alla pronuncia dell'atto per cui è impugnazione - Disparità di trattamento rispetto al difensore dell'imputato contumace, alle altre parti private ed allo stesso p.m. - Lesione del principio di parità tra le parti - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, artt. 100, 122 e 577; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 37).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 22

N. 618. Ordinanza della Corte di cassazione dell'11 marzo 1994.

**Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Personale delle unità sanitarie locali - Obbligo delle amministrazioni ospedaliere di assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio ivi compresi i casi di invalidità permanente o di morte, con relative reversibilità - Disparità di trattamento tra lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, che fruiscono del cumulo di detta assicurazione con quella obbligatoria (INAIL) e quello di altre categorie di pubblici dipendenti per le quali tale cumulo non è previsto - Violazione del principio contenuto nella legge di delega n. 142/1968 secondo cui lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri deve essere regolato con criteri di uniformità e conformità dei principi e delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego.**

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 30).

(Cost., artt. 3 e 76)

» 23

N. 619. Ordinanza del pretore di Torino del 20 luglio 1994.

**Procedimento civile - Giuramento dei testimoni - Formula - Ammonizione sull'importanza religiosa dell'atto, se credente, e obbligo del teste a pronunciare le parole «lo giuro» - Lamentata mancata previsione di semplice formula d'impegno a dire la verità simile a quella del nuovo processo penale - Contrasto con la libertà di coscienza - Irragionevole compressione del diritto alla prova - Richiamo alle sentenze nn. 117/1979 e 234/1984.**

(C.P.C., art. 251, secondo comma, in relazione a c.p.p. 1988, art. 497, secondo comma).

(Cost., artt. 19 e 24)

» 26

N. 620. Ordinanza della pretura di Lecce, sezione distaccata di Nardò, del 22 gennaio 1994.

**Gioco d'azzardo - Mancata specifica previsione delle fattispecie penali - Rimessa valutazione al giudice dell'esistenza o meno degli elementi essenziali del reato (fine di lucro e vincita o perdita interamente o quasi interamente aleatoria) - Lamentata omessa elencazione di detti giochi nella tabella del t.u. della legge di p.s. - Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Pregiudizio dei propri diritti e del diritto di difesa - Violazione del principio di tassatività della legge penale.**

**Gioco d'azzardo - Disposizioni legislative facoltizzanti l'apertura di case da gioco in determinati comuni (Sanremo, Venezia, ecc.) - Conseguente effetto derogatorio ai divieti degli artt. 718 e 722 c.p. - Arbitrario privilegio con disparità di trattamento tra esercenti case da gioco e organizzatori di lotterie e scommesse.**

(C.P., artt. 721, 718 e segg.).

(Cost., artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma)

Pag. 28

N. 621. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 aprile 1994.

**Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, certezza dei diritti maturati.**

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 34

N. 622. Ordinanza della pretura di Vicenza, sezione distaccata di Schio, del 2 giugno 1994.

**Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico - Intervenuta autorizzazione in sanatoria - Persistenza dell'obbligo (anziché della facoltà) per il giudice di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi - Conseguente irragionevole previsione per situazioni giuridiche differenti (presenza o assenza dell'autorizzazione sanatoria) dello stesso trattamento consistente nella demolizione delle opere.**

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies cpv.).

(Cost., art. 3)

» 38

N. 623. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Roma del 9 febbraio 1993.

**Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Previsione che i versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 del d.P.R. n. 633/1972 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del r.d. n. 827/1924 ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al r.d. n. 1706/1937 e che la delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente - Mancata previsione della possibilità di effettuare il pagamento presso qualsiasi ufficio postale bancario come previsto per altre prestazioni fiscali e parafiscali (bollo sulle patenti e sui passaporti, tassa sulla salute, canone televisivo ormai fiscalizzato, tassa per la partecipazione a concorsi, imposte di successione e imposte relative ad atti giudiziari pagabili mediante assegni circolari non trasferibili) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38, primo comma, modificato dal d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 16)

» 40

N. 624. Ordinanza del pretore di Piacenza del 19 maggio 1994.

**Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133/1992 - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiamo alla sentenza n. 249/1993.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . .

Pag. 41

N. 625. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale dei minorenni di Catania del 6 luglio 1994.

**Processo penale - Procedimento contro imputato minorenne - Facoltà del giudice di sospendere il processo (per non più di tre anni) per una valutazione della personalità del minore mediante affidamento ai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia (messa in prova) - Preclusione dell'esercizio di tale facoltà se l'imputato chiede il giudizio abbreviato (nella specie: dopo che era stato disposto il giudizio immediato) - Conseguente costrizione del minore ad una scelta comportante comunque la perdita di benefici (del giudizio abbreviato o della messa in prova) - Violazione (sotto vari profili) dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e della tutela costituzionalmente assicurata al minore.**

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 31)

» 43

N. 626. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 2 febbraio 1994.

**Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sul principi di uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, certezza dei diritti maturati.**

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 46

N. 627. Ordinanza del pretore di Torino del 6 agosto 1994.

**Lavoro (rapporto di) - Trattamento di disoccupazione - Indennità di mobilità in seguito a licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale - Condizione - Anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro per ferie, festività e infortuni - Mancata previsione tra i casi di sospensione dal lavoro utili ai fini della corresponsione dell'indennità anche degli altri casi di sospensione legale del rapporto con diritto alla conservazione del posto (astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, astensione facoltativa, aspettativa, ecc.) - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni identiche con incidenza sul diritto delle lavoratrici alla parità di trattamento rispetto al lavoratore e sulla garanzia previdenziale.**

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 7, comma primo comb. disp., e 16, primo comma).

(Cost., artt. 3, 37 e 38)

» 60

N. 628. Ordinanza della pretura di Benevento, sezione distaccata di Guardia Saframondi, del 10 dicembre 1993.

**Poste e telecomunicazioni - Crediti iscritti in libretti postali di risparmio - Insequestrabilità e impignorabilità - Disparità di trattamento rispetto ai «debitori» che hanno somme depositate presso istituti di credito bancario - Ingiustificato regime privilegiato del risparmio postale.**

[D.P.R. 29 marzo 1976, n. 156 (recte: 29 marzo 1973), art. 156 (recte: art. 157)].

(Cost., artt. 3 e 47)

» 62

N. 629. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Bari del 16 luglio 1994.

**Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità per il reato di furto aggravato - Inapplicabilità per altri reati come quelli contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc.) e la fede pubblica nonché l'associazione per delinquere non di stampo mafioso - Irragionevole, ingiustificato trattamento privilegiato per reati da considerarsi più gravi.**

(D.-L. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2, nn. 3-bis e ter; c.p.p. 1988, art. 275).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 63

N. 630. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Bari del 16 luglio 1994.

**Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità per il reato di furto aggravato - Inapplicabilità per altri reati come quelli contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc.) e la fede pubblica nonché l'associazione per delinquere non di stampo mafioso - Irragionevole, ingiustificato trattamento privilegiato per reati da considerarsi più gravi.**

(D.-L. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2, nn. 3-bis e ter; c.p.p. 1988, art. 275).

(Cost., art. 3) ..... » 65

N. 631. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Bari del 18 luglio 1994.

**Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità per il reato di furto aggravato - Inapplicabilità per altri reati come quelli contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc.) e la fede pubblica nonché l'associazione per delinquere non di stampo mafioso - Irragionevole, ingiustificato trattamento privilegiato per reati da considerarsi più gravi.**

(D.-L. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2, nn. 3-bis e ter; c.p.p. 1988, art. 275).

(Cost., art. 3) ..... » 65

N. 632. Ordinanza del pretore di Pescara del 18 giugno 1994.

**Regione Abruzzo - Commercio e lavorazione sostanze alimentari - Infrazioni in materia - Casi in cui non sia previsto il minimo della sanzione amministrativa ma solo il massimo - Possibilità di oblazione solo mediante pagamento ridotto nella misura di un terzo del massimo, anziché del doppio del minimo come stabilito dalla legge statale - Violazione dei limiti della competenza regionale.**

[Legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 5 (recte: art. 6)].

(Cost., art. 117) ..... » 67

N. 633. Ordinanza del pretore di Pescara del 18 giugno 1994.

**Regione Abruzzo - Commercio e lavorazione sostanze alimentari - Infrazioni in materia - Casi in cui non sia previsto il minimo della sanzione amministrativa ma solo il massimo - Possibilità di oblazione solo mediante pagamento ridotto nella misura di un terzo del massimo, anziché del doppio del minimo come stabilito dalla legge statale - Violazione dei limiti della competenza regionale.**

[Legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 5 (recte: art. 6)].

(Cost., art. 117) ..... » 68

N. 634. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Milano del 3 marzo 1994.

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Deducibilità delle spese mediche - Mancata previsione della deducibilità delle spese di psicoanalisi e psicoterapia secondo l'interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente - Irragionevole deterioro trattamento, ai fini fiscali, delle malattie psichiche rispetto a quelle fisiche con incidenza sul diritto alla salute, che non contempla distinzione tra le patologie - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 142/1982.**

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10 lett. d); d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. e)].  
(Cost., artt. 3 e 32)

Pag. 69

N. 635. Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia del 16 marzo 1994.

**Regione Sicilia - Impiego pubblico - Esame-colloquio per il conseguimento della qualifica di dirigente superiore - Ammissione al concorso dei soli dirigenti inquadrati nei ruoli alla data del 1° novembre 1985 - Ingiustificata preclusione della partecipazione al concorso per il personale inquadrato il 31 dicembre 1985 anteriormente alla deliberazione e promulgazione della legge impugnata - Irrazionalità e arbitrarietà del limite temporale fissato dal legislatore regionale, per la mancanza del carattere di sicuro indice di differenziata maggiore capacità professionale dei soggetti inquadrati a quella data rispetto a quelli inquadrati in epoca di poco successiva - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

(Legge regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, art. 2).  
(Cost., artt. 3 e 97)

» 70

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 65

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 settembre 1994  
(della regione Toscana)*

**Sanzioni amministrative - Previsione della comunicazione al prefetto anziché alla regione del rapporto relativo alle violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis (reati depenalizzati in tema di: licenza per l'installazione di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone; preventivo avviso scritto all'autorità di p.s. per eseguire in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico azioni da riprodurre col cinematografo; licenza per l'arte tipografica o simili; autorizzazione per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci; licenza agli stranieri per l'esercizio di mestieri girovaghi, in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni; obbligo di affissione in luogo visibile dei regolamenti relativi al servizio d'ordine di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo; obbligo di esposizione in luogo visibile al pubblico, sito nel proprio locale di esercizio, della licenza, dell'autorizzazione, della tariffa dei prezzi e degli altri atti indicati nel comma secondo dell'art. 180 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di p.s.) - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di polizia amministrativa, di industria, commercio e artigianato, di sanità, di turismo, di cave e torbiere - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1034, 559 e 218 del 1988, 77/1987 e 162/1990.**

**(Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, artt. 3, primo comma, e 12, secondo comma).**

**(Cost., artt. 117, 118 e 76).**

Ricorso ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 32, legge 11 marzo 1953, n. 87, proposto dalla regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 080055 del 25 agosto 1994 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi, nonché dall'avv. prof. Carlo Mezzanotte presso lo studio del quale in Roma, via delle Tre Madonne, 16, è elettivamente domiciliato nei confronti dello Stato, in persona del presidente *pro-tempore* del Consiglio dei Ministri, domiciliato per l'ufficio in Roma, Palazzo Chigi, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale per invasione della sfera di competenza della regione Toscana:

a) dell'art. 3, primo comma, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, per la parte in cui introduce nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 17-*quinquies*, stabilendo che il rapporto, di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, relativo alle violazioni previste dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* è presentato al prefetto;

b) dell'art. 12, secondo comma, dello stesso d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, per la parte in cui introduce, nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, l'art. 8-*bis*, nel quale si stabilisce la competenza a ricevere il rapporto, di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, per le violazioni ivi previste all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, così come attuati dagli artt. 9, 17, 18 e 19, 50, 51 e 52, lett. a), 50 e 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dallo stesso art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal principio direttivo fissato, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, dalla legge di delegazione 28 dicembre 1993, n. 562, art. 1, lett. h).

1. — Con legge 28 dicembre 1993, n. 562, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e delle disposizioni ad esse connesse e complementari.

La delega era diretta a completare la trasformazione in violazioni amministrative delle numerose contravvenzioni previste dal testo unico del 1931, già ampiamente avviata con la legge, c.d. sulla depenalizzazione, 24 novembre 1981, n. 689.

La legge di delega non ha previsto innovazioni del quadro normativo in tema di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, così come stabilito dalla citata legge n. 689/1981, procedura che questa Corte ha già avuto modo di delineare ed esaminare nella propria giurisprudenza, ed in particolare nella sentenza n. 1034 del 15 novembre 1988.

In particolare, il legislatore delegante ha espresso un principio direttivo tendente a confermare la necessità di rispettare il quadro delle competenze e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate, sul quale si era espressa la citata sentenza di questa Corte (cfr. art. 1, lett. *h*), della legge di delega n. 562/1993, che invita il legislatore ad «individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate».

2. — Il d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha dato seguito alla riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introducendo oltre ad una modifica delle sanzioni penali previste dall'art. 17 del medesimo testo unico, una serie di articoli aggiuntivi che prevedono ipotesi di depenalizzazione con riferimento alle violazioni di singole disposizioni del testo unico (artt. 17-*bis* e art. 221-*bis* del testo unico; introdotti rispettivamente dall'art. 3, primo comma, e dall'art. 7 del d.lgs. n. 480/1994). Il decreto delegato disciplina anche le modalità di accertamento delle violazioni e, pur confermando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce alcune norme innovative rispetto alla disciplina contenuta in tale articolo, con particolare riferimento alla individuazione dell'ufficio al quale il rapporto previsto da tale norma deve essere presentato.

Più precisamente, all'art. 17-*quinquies* (introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo impugnato), si prevede che il rapporto relativo alle violazioni previste dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* debba essere presentato al prefetto; all'articolo 8-*bis* (introdotto dall'art. 12, secondo comma, del medesimo decreto legislativo impugnato), nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, si prevede che «il rapporto relativo alle violazioni previste dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis*, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 della medesima legge n. 730/1985, in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni predisposte dalla legge o impartite dalla autorità, è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative».

3. — Gli artt. 17-*quinquies* del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo impugnato) e l'art. 8-*bis* della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo impugnato) sono da ritenere illegittimi costituzionalmente in quanto lesivi delle competenze della regione ricorrente, per la parte in cui individuano il destinatario del rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in un organo dello Stato (il prefetto, nel caso dell'art. 17-*quinquies* cit.; l'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato, nel caso dell'art. 8-*bis* cit.) anziché in un ufficio individuato dalla regione competente, per quelle violazioni previste dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (così come introdotti dallo stesso decreto legislativo impugnato), che si riferiscono a funzioni di polizia amministrativa attinenti a materie attribuite o delegate alle regioni di diritto comune.

In tal modo il legislatore delegato ha violato il principio fissato, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dall'art. 9 del d.P.R. n. 616/1977 (pienamente confermato dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689/1981), secondo il quale le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa attinenti alle singole materie ad esse attribuite o delegate sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le competenze relative alle materie cui quelle funzioni accedono (così la sentenza di questa Corte n. 1034/1988, punto 1 del «considerato in diritto»). Principio che vale non soltanto per le materie direttamente trasferite alle regioni (c.d. competenze amministrative proprie) ma anche per le materie delegate, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, quando le competenze oggetto della delega costituiscano parte integrante del patrimonio delle attribuzioni regionali (non siano quindi soggette a poteri concorrenti dello Stato e, «per il modo in cui sono disciplinate e per il fine in vista del quale sono conferite, costituiscono una integrazione necessaria delle competenze proprie, di modo che la lesione delle prime comporti anche una menomazione delle seconde»: così la stessa sentenza n. 1034/1988 di questa Corte, al punto 6 del «considerato in diritto», che richiama il precedente di cui alla sentenza n. 559/1988).

4. — Prima di indicare le norme del decreto legislativo impugnato di cui si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale, è opportuno ribadire e precisare che la legge di delega non ha in alcun modo previsto, nei suoi principi e criteri direttivi, alcuna modifica delle attribuzioni delle amministrazioni interessate alla procedura di accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle relative sanzioni.

Più precisamente né la legge di delega né la legge delegata hanno introdotto modifiche ai criteri generali individuati per la procedura di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni fissata nella sezione seconda, capo primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689: in nessun modo è stata infatti individuata tra le norme da modificare quella di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, che, al terzo comma, ha stabilito «che nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente».

In tal senso deve essere comunque letto anche il principio direttivo di cui alla lett. h) della legge di delega n. 562/1993, che prevede che, nell'individuazione dell'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, si debba tener conto non solo della natura delle violazioni ma anche delle attribuzioni delle amministrazioni interessate: di qui la violazione delle competenze regionali anche in relazione alla violazione dell'art. 76 della Costituzione che vincola il legislatore delegato al rispetto dei principi direttivi fissati dal legislatore delegante.

Il legislatore delegante ha, infatti, confermato la necessità di riconoscere che quando l'illecito amministrativo appartiene ad un settore nel quale si esplica l'autonomia legislativa ed amministrativa regionale, ovvero nel quale l'esercizio di funzioni amministrative di spettanza statale sia stato delegato alle regioni ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, la fase decisoria del relativo procedimento sanzionatorio debba essere affidata alla regione indipendentemente dal carattere statale o regionale della fonte normativa che configura l'illecito. L'ambito delle capacità amministrative regionali non può infatti non comprendere oltre all'attività di natura sostanziale anche quelle strumentali, repressive e sanzionatorie. Ciò in piena coerenza con le previsioni del legislatore statale, in sede di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che all'art. 9 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha disposto che «i comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite». Lo stesso art. 9 cit. delega alle Regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici. Poiché l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie rientra, come è noto, fra le funzioni di polizia amministrativa, risulta evidente che le norme che attribuiscono ad organi statali i poteri relativi all'accertamento e all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materie attribuite invece alla competenza regionale sono da ritenere illegittime costituzionalmente.

In tal modo, infatti, si sottraggono alle regioni, funzioni ad esse direttamente attribuite dagli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione, ovvero funzioni attinenti a materie delegate alle regioni ai sensi dell'art. 118, secondo comma (non sottraibili quando la delega costituisce necessaria attuazione del criterio organico delle funzioni nelle materie oggetto di trasferimento - art. 1 della legge n. 382/1975).

Le norme impugnate, nella parte in cui attribuiscono ad uffici periferici dello Stato funzioni sanzionatorie che invece spettano alla competenza regionale, invadono perciò la sfera di autonomia legislativa delle regioni, che hanno, infatti, la possibilità di determinare con provvedimento legislativo gli organi competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione ai sensi della norma statale che la prevede. Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto che spetta alle regioni e non allo Stato il potere di individuare l'organo chiamato a svolgere compiti amministrativi, tra i quali ovviamente rientrano quelli inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di competenza regionale (cfr. sentenze nn. 121/1979, 319/1983 e la già citata n. 1034/1988; cfr. anche nn. 350 e 365 del 1991 e n. 123/1992).

5. — Come ha dichiarato la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. sentenze nn. 218/1988 e 77/1987; nonché n. 162/1990) «la ripartizione delle attribuzioni fra lo Stato e le regioni compiuta dal d.P.R. n. 616/1977 in relazione alle funzioni di polizia è fondata sulla distinzione tra le competenze attinenti alla pubblica sicurezza, le quali sono riservate in via esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo d.P.R. n. 616/1977, e le altre competenze enucleate dall'ampia categoria della polizia amministrativa e trasferite alle regioni come funzioni accessorie ai settori materiali loro attribuiti. Mentre le prime, come ha precisato questa Corte, riguardano le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e, pertanto, si riferiscono alle attività tradizionalmente ricomprese nei concetti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (in senso stretto), le altre invece concernono le attività di prevenzione o di repressione dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali (sanità, turismo, cave e torbiere, ecc.) senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell'ordine pubblico». Quando le funzioni di polizia attengano ad una delle materie trasferite o delegate alle regioni e l'esercizio dei relativi poteri sia del tutto interno alla disciplina amministrativa della materia in questione (ed al tempo stesso non rivestano una rilevanza specifica in relazione alle esigenze di preservazione dell'ordine pubblico), tali funzioni non possono non essere riservate alle sfere di competenza costituzionalmente garantita delle regioni.

6. — Il decreto legislativo impugnato è quindi illegittimo costituzionalmente e lede le competenze della regione ricorrente per la parte in cui prevede (art. 17-*quinquies* introdotto dall'art. 3 del decreto impugnato) che sia presentato al prefetto anziché alla regione il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 riferito alla violazione delle seguenti norme (oggetto della depenalizzazione stabilita dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* del testo unico di pubblica sicurezza, così come introdotti dal decreto delegato impugnato):

a) art. 60 testo unico di pubblica sicurezza n. 773/1931 (in tema di licenza per l'installazione di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del d.P.R. n. 616/1977 ed è quindi riconducibile alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale (artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616/1977 in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione);

b) art. 76 del testo unico di pubblica sicurezza n. 773/1931 (relativo al preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte di chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate ad essere riprodotte con il cinematografo), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 3, del d.P.R. n. 616/1977 e quindi riconducibili alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana o rurale (artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616/1977, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione), nonché alla materia del turismo e spettacolo (cfr. artt. 117 e 119 della Costituzione in relazione al d.-l. 30 luglio 1994, n. 477);

c) art. 111 testo unico di pubblica sicurezza n. 773/1931, nonché art. 199 del regolamento del testo unico di pubblica sicurezza, r.d. 6 maggio 1940, n. 635, che contiene disposizioni applicative del citato art. 111 (relativo alla licenza per l'arte tipografica, litografica, fotografica o qualunque altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 11, del d.P.R. n. 616/1977 e quindi riconducibili alle attribuzioni regionali in materia di polizia locale, urbana e rurale (artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616/1977, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione);

d) art. 123 del testo unico di pubblica sicurezza n. 773/1931 (relativo alle autorizzazioni per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione dello sci), che coinvolge funzioni amministrative di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 2, del d.P.R. n. 616/1977 e quindi riconducibile alle competenze regionali in materia di polizia locale (artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616/1977, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione); nonché di turismo e spettacolo (cfr. artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione al d.-l. 30 luglio 1994, n. 477);

e) art. 124, secondo comma, del testo unico di pubblica sicurezza n. 773/1931 (relativo alla licenza agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121, in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 13, del d.P.R. n. 616/1977 e quindi riconducibile alle attribuzioni regionali in materia di polizia locale (artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616/1977, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione), così come espressamente statuito da questa Corte nella sentenza n. 1034/1988 (punto 8.1 del «considerato in diritto»);

f) art. 84 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931 (relativo all'obbligo di tenere affisso in luogo visibile i regolamenti relativi al servizio d'ordine di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 10, del d.P.R. n. 616/1977 e quindi è riconducibile alle attribuzioni regionali in materia di polizia locale (artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616/1977, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione); nonché di turismo e spettacolo (cfr. artt. 117 e 118 in relazione al d.-l. 30 luglio 1994, n. 477, della Costituzione);

g) art. 86 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931 e art. 180 del regolamento di esecuzione, n. 635/1940 (relativo all'obbligo di esporre in un luogo visibile al pubblico, sito nel proprio locale di esercizio, la licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi e gli altri atti indicati nel secondo comma dell'art. 180 cit.), che riguarda funzioni attinenti la materia della polizia locale (artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616/1977, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione) così come risulta dal richiamo di cui all'art. 19, n. 8, del d.P.R. n. 616/1977 e attinenti comunque alle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616/1977, in materia di pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande (competenze che questa Corte ha statuito spettare alle regioni, nel punto 8.2 del «considerato in diritto» della sentenza n. 1034 del 1988, in quanto «il ricordato art. 180, perseguendo l'interesse pubblico volto a facilitare i controlli e la vigilanza in ordine all'adempimento degli

obblighi previsti a carico dei medesimi esercenti, mira evidentemente a garantire la regolarità e la sicurezza della vendita e del consumo di alimenti e bevande. Poiché, pertanto, le relative funzioni rientrano nella polizia amministrativa connessa alle funzioni delegate alle regioni ad opera dell'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616/1977, la determinazione degli uffici competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17, ultimo comma, legge n. 689/1981 non può che spettare alla regione a titolo di competenza delegata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977»;

*h)* art. 108 testo unico di pubblica sicurezza n. 773/1931 (relativo all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobilitati o comunque di alloggio per mercede), che coinvolge l'esercizio delle funzioni amministrative di polizia locale connesse alle competenze regionali in materia di turismo e di industria alberghiera (cfr. sul punto la sentenza di questa Corte n. 618/1988), come meglio risulta anche dai principi della legge quadro n. 227 del 17 maggio 1983 (in particolare artt. 1, 5, 6, 7, così come attuati anche dalle leggi regionali 27 ottobre 1981, n. 78; 15 giugno 1987, n. 371; 28 gennaio 1991, n. 6; nonché dal d.-l. 30 luglio 1994, n. 477).

Si tratta in tutte le ipotesi sopra menzionate alle lettere da *a)* ad *h)* di norme che non solo attengono a materie trasferite o delegate alle regioni, ma che non sono in alcun modo riconducibili ad esigenze di ordine pubblico, individuando attribuzioni da esercitarsi all'interno della disciplina amministrativa delle singole materie sopra indicate e senza che ad esse si possa attribuire una particolare rilevanza per le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

8. — Il decreto legislativo impugnato è altresì illegittimo costituzionalmente e lede le competenze della regione ricorrente per la parte in cui prevede (art. 8-*bis* della legge 5 dicembre 1985, n. 730, così come introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto delegato impugnato) che sia presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato anziché alla regione ricorrente, il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, riferito alle violazioni previste dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 della stessa legge n. 730/1985, in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dalla autorità.

Più precisamente l'art. 8-*bis* citato è illegittimo per la parte in cui individua in un ufficio statale l'ufficio competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni di quelle norme citate negli artt. 17-*bis* e 221-*bis* del testo unico di pubblica sicurezza, che si riferiscono allo svolgimento delle attività di polizia locale connesse con le attività agrituristiche; attività che rientrano nella competenza delle regioni di diritto comune.

Da un lato, infatti, lo svolgimento delle attività agri-turistiche individuate dall'art. 2 della legge n. 730/1985 coinvolge sicuramente le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni in materia di turismo ed industria alberghiera ai sensi degli artt. 50 e 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, così come ulteriormente sviluppati dalla legge quadro n. 217/1983 e dal d.-l. 30 luglio 1994, n. 477). Dall'altro, tali attività, sia in quanto inerenti allo svolgimento delle attività turistiche ed alberghiere sia in quanto riferite ad attività di polizia locale di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977, sono sicuramente riconducibili alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale, trasferite alle regioni (in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione) dagli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616/1977 (il che vale in particolare con riferimento alle attività riconducibili alle norme già citate nel precedente paragrafo del presente ricorso — ed al quale si fa qui integrale rinvio — e cioè gli artt.: 60, 76, 124, secondo comma, 84, 86, 108 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nn. 773/1931 nonché 180 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 635/1940).

*P. Q. M.*

*La regione Toscana chiede che questa Corte voglia dichiarare illegittime, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (anche in relazione all'art. 76 della Costituzione), per invasione delle attribuzioni costituzionalmente riservate alle regioni di diritto comune, le seguenti norme del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480:*

*a) art. 3, primo comma, per la parte in cui introduce nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 17-quinquies, stabilendo che il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia trasmesso al prefetto anziché alla regione competente, per le violazioni delle norme, indicate dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* dello stesso testo unico di pubblica sicurezza, riferibili alle attribuzioni proprie o delegate alle regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e più precisamente delle norme indicate nel paragrafo 6 del presente ricorso in relazione alle attribuzioni regionali ivi richiamate;*

b) art. 12, secondo comma, per la parte in cui introduce nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, l'art. 8-bis, stabilendo che il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato anziché alla regione competente, per le violazioni, previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 (della legge n. 730/1985) in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità, riferibili ad attribuzioni proprie o delegate delle regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed in particolare delle norme indicate nel paragrafo 6 del presente ricorso in relazione alle attribuzioni regionali ivi richiamate.

Firenze, addì 29 agosto 1994

p. Il presidente - Il vice presidente: G. FRATINI

94C1047

n. 66

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 6 settembre 1994  
(della regione Lombardia)

**Turismo e spettacolo - Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport - Istituzione del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio ove vengono trasferiti tutti gli apparati organizzativi del soppresso Ministero per lo spettacolo - Attribuzioni alle regioni, in materia, di limitate funzioni amministrative e previsione di emanazione di regolamento del Governo per stabilire «criteri e indirizzi» per l'esercizio di esse e provvedere al trasferimento alle regioni dei relativi mezzi finanziari «a decorrere dal 1° gennaio 1995» - Attribuzione alla Presidenza del Consiglio della «definizione delle politiche di settore» nonché della «predisposizione di atti e attività necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia» - Riserva allo Stato della gestione dei finanziamenti a favore delle attività musicali e teatrali e affidamento al Presidente del Consiglio del compito di stabilire la misura dei contributi e le modalità per la corresponsione - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche (artt. 49 e 56 del d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di legalità.**

(D.-L. 30 luglio 1994, n. 477, artt. 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e VIII disp. trans. e fin.).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale dott. Paolo Arrigoni, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 56595 del 12 agosto 1994, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.-l. 30 luglio 1994, n. 477, recante «riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1994.

A seguito dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* della legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, una serie di decreti legge succedutisi nel tempo, e finora tutti, meno l'ultimo, decaduti per mancata conversione, ha dettato norme in materia di «riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

L'ultimo, fino ad oggi, di tali decreti è il d.-l. 30 luglio 1994, n. 477. Ma già sulla base di uno dei precedenti decreti legge non convertiti, e cioè del d.-l. 2 febbraio 1994, n. 80, il Governo ha proceduto alle istituzioni del Dipartimento dello spettacolo, per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di spettacolo attribuite dal decreto medesimo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: cioè è accaduto con il d.P.C.M. 12 marzo 1994, recante appunto «Istituzione del Dipartimento dello spettacolo», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 31 marzo 1994, cioè alla vigilia

della decadenza del d.-l. n. 80, e lo stesso giorno dell'emanazione del successivo d.-l. n. 219. Le disposizioni di detti decreti, reiterate, seppure con alcune parziali modifiche, con il decreto n. 477, conservano in sostanza, trasferendoli presso la Presidenza del Consiglio, tutti gli apparati organizzativi del soppresso Ministero operanti nel campo dello spettacolo.

In tal modo viene a consolidarsi non solo un apparato organizzativo, ma anche un assetto delle competenze, che ad avviso della regione ricorrente non rispetta le norme costituzionali, né la volontà referendaria che ha soppresso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per questo la deducente regione (che già aveva promosso ricorso avverso il precedente d.-l. n. 219/1994, decaduto) impugna, col presente atto, le disposizioni lesive contenute, in materia di spettacolo, nel d.-l. n. 477, pur in attesa di conversione.

Mentre per quanto riguarda la materia del turismo e dell'industria alberghiera il decreto-legge impugnato segue il criterio di trasferire alle regioni ordinarie tutte le funzioni, ad eccezione soltanto di quelle che vengono espressamente attribuite all'amministrazione centrale dalle altre disposizioni del medesimo decreto (art. 1, primo comma), in materia di spettacolo viceversa il provvedimento legislativo segue il criterio opposto: elenca, al terzo comma dell'art. 1, le funzioni trasferite alla regione (identificate peraltro in quattro modestissimi adempimenti amministrativi o gruppi di adempimenti amministrativi), mentre stabilisce che «le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al terzo comma sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (art. 1, quarto comma).

Per di più, il quinto comma dell'art. 1 del decreto demanda ad un regolamento del Governo, sia pure di intesa con la conferenza Stato-regioni, il compito di:

a) provvedere alla «precisazione delle materie indicate al terzo comma», e cioè delle funzioni che ai sensi del terzo comma sono trasferite alla regione, nonché alla «individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale»;

b) stabilire «criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto terzo comma», vale a dire delle competenze trasferite alle regioni;

c) provvedere al trasferimento alle regioni dei necessari mezzi finanziari «entro il 31 dicembre 1995».

Tale disciplina è per più aspetti lesiva dell'autonomia costituzionale della regione. In primo luogo in quanto identifica in materia riduttiva, e in contrasto con la volontà referendaria, le funzioni attribuite alle regioni, alle quali pure il d.P.R. n. 616/1977 riconosce competenze in ordine alle «attività di prosa, musicali e cinematografiche» (art. 49, terzo comma), nonché in ordine a «i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi» (art. 56).

In secondo luogo, in quanto le stesse funzioni trasferite non sono adeguatamente precisate, dato che la «precisazione» delle stesse e la individuazione di «altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale» sono affidate ad un regolamento del Governo, in contrasto con il principio per cui è la legge che deve disciplinare il riparto delle funzioni (art. 117 e VIII disp. trans. e fin., secondo e terzo comma, della Costituzione), e con il principio di legalità sostanziale.

In terzo luogo il trasferimento dei mezzi finanziari necessari non segue il trasferimento delle funzioni, ma è differito al 1995 (e nemmeno più «entro il 1° gennaio 1995», come prevedevano i precedenti DDLL non convertiti, bensì con ulteriore differimento del termine al 31 dicembre 1995) e affidato ancora una volta alla discrezionalità del Governo in sede di regolamento, in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Ancora più grave è l'attribuzione al regolamento governativo della potestà di dettare «criteri e indirizzi generali» per l'esercizio delle competenze trasferite alle regioni, in contrasto ancora una volta con l'art. 117 della Costituzione e con il principio di legalità sostanziale, nonché con l'art. 17, primo comma, lettera b), della legge n. 400/1988, in base ai quali solo la legge può stabilire criteri e indirizzi vincolanti per le regioni ai fini dell'esercizio delle loro competenze proprie.

A sua volta l'art. 2 del decreto-legge impugnato attribuisce, in materia di turismo e spettacolo, alla Presidenza del Consiglio talune funzioni che risultano invasive delle attribuzioni regionali.

Così è per quanto riguarda la «definizione delle politiche di settore» cui allude genericamente il primo comma, lettera a), poiché la definizione delle «politiche di settore» nelle materie di competenza regionale spetta alla regione, nel quadro delle leggi cornice e degli eventuali atti di indirizzo e coordinamento.

Così è pure per la «predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia».

Infatti, come è noto, l'attuazione in via amministrativa, e se del caso anche legislativa, degli obblighi comunitari e dunque degli atti comunitari spetta, nelle materie di competenza regionale, alle regioni (art. 6 d.P.R. n. 616/1977). È pertanto lesiva delle competenze regionali una disposizione che riserva genericamente allo Stato la «predisposizione di atti» e lo «svolgimento di attività generali» necessari a tale scopo.

Né basta, ovviamente, assicurare — come promette il terzo comma del medesimo art. 2 del decreto-legge — «una piena informazione e partecipazione» mediante la conferenza Stato-regioni «in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea». Infatti l'attuazione di detti atti, come si è detto, spetta, nelle materie di competenza, a ciascuna singola regione, e non allo Stato sia pure con la «partecipazione» della conferenza Stato-regioni.

In terzo luogo appare lesiva la riserva allo Stato non solo delle «funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni» (che finiscono per essere tendenzialmente tutte, posto che i trasferimenti alle regioni, ai sensi dell'art. 1, terzo e quinto comma, sono quasi inesistenti e sostanzialmente rimessi, illegittimamente, ad una successiva attività regolamentare); ma anche della «gestione del Fondo unico per lo spettacolo».

Tale fondo, infatti, costituisce a tutt'oggi l'unica reale fonte di finanziamento degli interventi di sostegno in questo campo: onde riservarne allo Stato la gestione equivale in sostanza a conservare in capo agli organi statali tutti gli interventi e tutti i relativi mezzi finanziari.

Anche l'art. 4 del decreto-legge impugnato appare lesivo, laddove conserva esclusivamente in capo allo Stato la gestione dei finanziamenti a favore delle attività musicali e teatrali, e la disponibilità delle relative risorse, e affida al Presidente del Consiglio il compito di stabilire la misura dei contributi e le modalità e i termini per la loro corresponsione, in violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 49, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977.

Il vizio di violazione della riserva di legge e del principio di legalità sostanziale, già denunciato a proposito degli artt. 1 e 4, torna a manifestarsi anche nell'art. 3 del decreto-legge, laddove si attribuisce a regolamenti governativi, sia pure di intesa con la conferenza Stato-regioni, il compito di riordinare gli organi consultivi costituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero. Si prevede bensì che il riordino degli enti debba ispirarsi, fra l'altro, «alle istanze della regionalizzazione» [secondo comma, lettera *b*), e lettera *d*) per quanto riguarda l'Enit]; ma di tale «regionalizzazione» non si traccia alcun lineamento, in definitiva rimettendo alla discrezionalità del Governo la identificazione del ruolo e dei compiti delle regioni; e anzi, per quanto riguarda l'Ente teatrale italiano, una norma transitoria stabilisce, in contraddizione con tale criterio, che, in attesa di detto riordino, il consiglio di amministrazione sia composto esclusivamente da membri «scelti e nominati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo», senza alcuna partecipazione delle regioni.

*P. Q. M.*

*La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, dell'art. 2, primo e terzo comma, dell'art. 3 e dell'art. 4 del d.-l. 30 luglio 1994, n. 477, meglio indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e VIII disp. trans. e fin. della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 6, 49 e 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.*

Roma, addì 25 agosto 1994

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 67

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 settembre 1994  
(della regione Veneto)*

**Servizi antincendi - Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale - Erogazione di 65 miliardi complessivi, per l'anno 1994, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la gestione degli aeromobili antincendio, degli elicotteri, dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., nonché per il potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri e per il reclutamento di operatori antincendio volontari nelle Regioni a statuto ordinario - Lamentata violazione della sfera di competenza regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi (legge n. 47/1975 e d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di leale cooperazione per il mancato concerto con le regioni.**

(D.-L. 15 giugno 1994, n. 377, artt. 1 e 2, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497).

(Cost., artt. 117 e 118).

Ricorso in via principale della regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale, autorizzato con deliberazione della giunta del 12 luglio 1994 rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Berti, R. Morra e Guido Viola, con elezione di domicilio nello studio di quest'ultimo in Roma, via N. Piccolomini, 34, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri (Avvocatura generale dello Stato) per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.-l. 15 giugno 1994, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 497, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1994, n. 188, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

FATTO

Il presente ricorso viene proposto nei confronti della legge di conversione del d.-l. n. 377/1994, già impugnato avanti codesta Ecc.ma Corte con ricorso notificato il 14 luglio 1994 e depositato col n. 51/1994. Le integrazioni apportate dalla legge di conversione non intaccano le disposizioni del decreto legge già fatte oggetto del precedente ricorso, limitandosi a corredarle sotto profili di mezzi tecnici e finanziari, e a precisarne la finalizzazione (art. 1).

Le disposizioni normative impuginate hanno per oggetto l'erogazione di somme nei confronti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del corpo nazionale vigili del fuoco per fronteggiare «le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale».

Complessivamente la somma a spendere è di 65 miliardi per l'anno 1994.

Nella lett. b) del secondo comma dell'art. 1 è previsto che trenta miliardi dei sessantacinque stanziati siano destinati alle esigenze del Ministero delle risorse agricole, articolati in modo piuttosto generico con riferimento a una gestione degli aeromobili antincendio, degli elicotteri, dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B. nonché al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri, e infine «al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale e a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio». Nella lett. c) dello stesso art. 1, secondo comma, risulta la destinazione di cinque miliardi «all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che sarà realizzato d'intesa fra il Ministero delle risorse agricole e il Ministero dell'ambiente mediante sistemi aventi requisiti di rapidità e di rilocabilità nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico ed ambientale a rischio».

Degli operatori antincendio volontari si occupa altresì anche il secondo comma dell'art. 2 per confermare la gratuità delle loro prestazioni e garantirne l'equipaggiamento e la copertura assicurativa. La loro selezione infine e la decisione circa il loro impiego, sempre per quanto previsto nel secondo comma dell'art. 2, sono attribuite alla competenza del Corpo forestale dello Stato. Ciò pone in evidenza tra l'altro che il richiamo alle regioni a statuto ordinario alla lett. b) dell'art. 1 è finalizzata esclusivamente a coinvolgere le regioni medesime come meri enti di erogazione del finanziamento statale relativo al reclutamento degli operatori volontari.

A parte queste specifiche previsioni, i due articoli dell'impugnato atto normativo del Governo si pongono nella loro interezza in contrasto con la garanzia delle competenze regionali: non tengono conto non solo della competenza in materia di agricoltura e foreste garantita dall'art. 117 della Costituzione, ma neppure delle specifiche previsioni legislative relative al servizio antincendi nei boschi, emanate dallo Stato per attuare il riparto delle competenze tra Stato e regioni, e dalle quali si trae agevolmente la linea di confine tra l'interesse nazionale, con le connesse esigenze di uniformità, e la competenza regionale. Colpisce il fatto che il Governo intervenga in un settore abbondantemente disciplinato sotto il profilo della competenza regionale, come se la motivazione del finanziamento lo assolvesse dall'obbligo del rispetto delle competenze e del necessario rapporto collaborativo tra Stato e regioni.

## DIRITTO

Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 69, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 1º marzo 1975, n. 47 (difesa dei boschi dagli incendi), alla legge 4 dicembre 1993, n. 491 (riordino competenze regionali in materia agricola e forestale e istituzione del nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 (regolamento circa l'organizzazione del Ministero delle risorse agricole), e infine alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

Il decreto-legge impugnato cade, con effetto stravolgente, in un quadro di competenze già sufficientemente delineato in coerenza con la competenza regionale, come competenza generale e principale in materia di foreste. La legge n. 491/1993, soppressiva del Ministero dell'agricoltura e foreste ha appunto delineato la competenza regionale in materia in termini di generalità e di residualità, con la conseguenza che le competenze riconosciute allo Stato non solo appaiono definite in termini di specialità, ma vogliono che la loro attuazione non possa non avvenire nel rispetto della generale competenza regionale e quindi con specifiche modalità di coordinazione con tale competenza.

Il Ministero delle risorse agricole è stato costituito per vero sulla piattaforma di una generale traslazione delle competenze in materia alle regioni. Tra le competenze già attribuite alle regioni dal d.P.R. n. 616/1977 era espressamente contenuto il complesso normativo e organizzativo riguardante la difesa dei boschi dagli incendi; in pratica, erano state trasferite alle regioni le funzioni individuate dalla legge n. 47/1975 dedicata in modo specifico alla difesa dei boschi dagli incendi. Già questa legge aveva impostato la difesa degli incendi su piani regionali e interregionali, con ampio riconoscimento quindi della capacità regionale in materia. In ogni caso, anche là dove lo Stato manteneva delle competenze, queste dovevano essere esercitate in collaborazione con le regioni interessate, il che ovviamente si armonizzava con la pianificazione regionale della difesa dagli incendi boschivi (artt. 4 e 6). L'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977 aveva comunque posto il principio secondo il quale, restando ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione del servizio aereo di spegnimento degli incendi, questa competenza dovesse esercitarsi d'intesa con le regioni, tanto più che queste ultime debbono provvedere a costituire servizi antincendi, proprio sulla base dei piani da esse stesse predisposti.

Il regolamento contenuto nel d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, e recante norme di organizzazione del nuovo Ministero delle risorse agricole dichiara ripetutamente la salvezza delle competenze regionali e non affronta neppure il settore del servizio antincendi.

In questa situazione normativa appare subito che il decreto-legge impugnato, sia pure nei limiti del proprio oggetto che è in realtà il finanziamento dei servizi di spegnimento, deborda ampiamente dai confini della potestà statale e si basa sulla negazione non solo delle competenze regionali quali emergono sia dalla legge n. 47/1975 sia dal d.P.R. n. 616/1977, sia infine dall'art. 1 della legge istitutiva del Ministero, ma anche di quella norma essenziale che è data dalla cooperazione con le regioni, come principio cardine in una materia caratterizzata ormai dalla competenza generale delle regioni stesse.

Anche ammesso che il servizio di difesa dagli incendi nei boschi mediante l'impiego di aerei e di elicotteri evochi un'esigenza unitaria e si collochi quindi sul piano dell'interesse nazionale, ciò non potrebbe mai venire concepito e disciplinato in termini derogatori rispetto alla predominante funzione regionale. Deve tenersi presente che alla stregua dell'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977, le regioni sono state investite dello specifico compito di costituire servizi antincendi boschivi, e che alla stregua della stessa disposizione l'esercizio della competenza dello Stato in ordine al servizio aereo di spegnimento degli incendi e all'impiego di vigili del fuoco vuole espressamente l'intesa con le regioni. Fra le competenze ora attribuite al nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non si trova nulla in ordine alla difesa dagli incendi boschivi: il che conferisce risalto alla conservazione della competenza regionale anche in questa materia.

Il decreto impugnato si rivolge in modo netto e dichiarato solo al Ministero, e pertanto, sia pure in aderenza alla funzione di finanziamento cui le sue disposizioni sono rivolte, esso ridisegna la materia della difesa dagli incendi, estraniando completamente da questa proprio le regioni. Alla lett. b) del secondo comma dell'art. 1, nel momento in cui si prevede l'erogazione di trenta miliardi, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali appare infatti delineato come organo di imputazione anche dei centri operativi A.I.B. e di tutta l'organizzazione occorrente a tali

centri, e cioè delle strutture, dell'acquisto dei mezzi e delle attrezzature, degli equipaggiamenti, del reclutamento degli operatori antincendio volontari; e le regioni sono nominate, con un evidente intento svalutativo e quasi per allontanarne ogni pretesa attiva, solo come sede territoriale o come ubicazione di questi servizi: al contrario, la competenza in ordine ai servizi stessi, già disciplinati dalla legge n. 47/1975, è stata trasferita, come detto, alle regioni con il d.P.R. n. 616/1977.

Anche le squadre di volontari rientrano quindi nell'organizzazione di competenza regionale, non risultando essere state distratte da questa competenza in occasione del trasferimento di cui al d.P.R. n. 616/1977. L'art. 7 della legge n. 47/1975 si riferisce non solo alla mobilitazione di volontari, la cui preparazione pure compete alle regioni, ma anche alla razionale utilizzazione delle opere predisposte alla stregua dell'art. 3 della stessa legge: solo il servizio aereo di spegnimento e l'impiego dei vigili del fuoco restavano di competenza statale. L'aver messo insieme servizi a diversa collocazione organizzativa, prescindendo completamente dalla competenza riservata alla regione, è mezzo evidente di violazione di questa competenza.

Ugualmente dicasi per il piano di rilevamento degli incendi previsto alla lett. c), secondo comma, dell'art. 1, dove sembra addirittura volersi distruggere la competenza regionale, in quanto la realizzazione del piano di rilevamento degli incendi è configurato come frutto di un'intesa non con le regioni, ma fra il Ministero delle risorse agricole e il Ministero dell'ambiente: anche a questo proposito, si deve far riferimento alla citata normazione di attuazione delle competenze regionali, dove la pianificazione della difesa dagli incendi, ancor prima del trasferimento della materia alle regioni, includeva espressamente la collaborazione delle regioni (art. 6 della legge n. 47/1975).

Ulteriore violazione della competenza regionale si rinviene nel secondo comma dell'art. 2, che distrae dall'ambito della regione la selezione e l'impiego degli operatori antincendi volontari: funzioni queste trasferite appunto alle regioni dal d.P.R. n. 616/1977 (art. 69, terzo comma).

Altrettanto si rileva in ordine all'invasione della competenza regionale che emerge dalla seconda parte della lett. c) del secondo comma dell'art. 1, dove si pone un collegamento tra il piano di rilevamento degli incendi e i parchi, le riserve naturali e «le altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio». Anche a questo riguardo la proposizione appare composta in modo da comprendere oggetti diversi o diversamente qualificabili al solo scopo di mettere in piedi una struttura statale, e scartare le regioni. È appena il caso di osservare che per le aree ad elevato pregio naturalistico l'opera di difesa dagli incendi è di competenza regionale, anche per la ragione che la loro individuazione, con l'emanazione di specifiche normative di protezione, è appunto di competenza regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (artt. 2, 22, 23, 25, 26, quest'ultimo in fase di coordinamento degli interventi, e 27 sulla vigilanza e sorveglianza).

In conclusione, sul presupposto del pieno disconoscimento di ogni principio di cooperazione e di collaborazione, anzi di doverosa intesa tra Stato e regione in materia di difesa dagli incendi nei boschi (principio cooperativo ora costantemente affermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte: di recente, sent. 26 marzo 1993, n. 109), si vuole incidere, quasi profittando della finalità di finanziamento del testo normativo, in specifiche competenze attribuite alle regioni. Il solo principio costituzionale di leale cooperazione condanna ogni atto normativo statale che, attraverso una disposizione di finanziamento, o approfittando di quest'ultima, trasgredisca o diminuisca le competenze regionali. Solo un'adeguata forma di raccordo Stato-regioni ne consentirebbe infatti la salvaguardia. Nella specie, come detto, si è operato addirittura in senso contrario, adottando il finanziamento come veicolo di stravolgimento delle competenze o di illecita intrusione in esse.

*Ciò premesso, si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale, nei limiti dei motivi dedotti, delle disposizioni impugnate, e precisate dagli artt. 1 e 2 del d.-l. 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.*

Roma, addì 6 settembre 1994

Avvocati: G. BERTI - R. MORRA - G. VIÒLA

N. 616

*Ordinanza emessa il 29 luglio 1994 dal pretore di Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu nel procedimento penale a carico di Lavanga Pasquale*

**Inquinamento - Rifiuti (nella specie: anidride e fanghi residuati da acque reflue) - Esclusione, dalla categoria, degli stessi se quotati in borse merci o in listini e mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta di autorità amministrativa - Disparità di trattamento a seconda che un materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione del principio di riserva statale della legge penale.**

(D.-L. 8 luglio 1994, n. 438, art. 2, terzo, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

#### IL PRETORE

Esaminati gli atti di causa;

Rilevato che in pendenza del presente giudizio è stato emanato il d.-l. 8 luglio 1994, n. 438, recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti», che incide sulle disposizioni del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

Ritenuto che il suddetto decreto-legge appare in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione e che tale questione sia rilevante ai fini della decisione del presente giudizio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di sottoporre d'ufficio al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del d.-l. 8 luglio 1994, n. 438, per violazione delle norme costituzionali richiamate;

#### OSSERVA

Lavanga Pasquale è stato citato a giudizio davanti a questo pretore per rispondere del reato di cui all'art. 25, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, in qualità di legale rappresentante della «Fluorsid S.p.a.», gestito, senza l'autorizzazione regionale, in località Terrasili, territorio di Assemini, una discarica di rifiuti speciali (anidrite e fanghi residuati dalla decantazione delle acque reflue). Accertato dal 1987.

Dall'istruzione dibattimentale è emerso che la società Fluorsid aveva accumulato, già a partire dal 1974, anidrite e fanghi derivanti da un processo di decantazione delle acque reflue nel territorio del comune di Assemini, occupando uno spazio che il direttore dello stabilimento industriale, Dilena Sergio, ha quantificato attualmente in circa 280.000 m<sup>3</sup>, per circa 450.000 tonnellate, in gran parte di anidrite, pur essendo priva della prescritta autorizzazione regionale.

La medesima condotta di gestione di «discarica» senza autorizzazione era stata giudicata con sentenza del pretore di Decimomannu in data 1° dicembre 1987. Nel corso del precedente procedimento era stato accertato che il volume del materiale depositato era di circa 151.000 m<sup>3</sup>. È evidente pertanto che nel corso degli anni successivi vi è stato un continuo incremento dell'accumulo di anidrite e fanghi, sino alla data (22 giugno 1993) del provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Cagliari.

Si è difeso l'imputato asserendo, fra l'altro, che i materiali depositati in località Terrasili non potevano essere considerati rifiuti ai sensi del d.P.R. n. 915/1982, in quanto erano oggetto di compravendita con le cementerie e il settore edilizio.

A tal fine ha allegato il bollettino ufficiale del luglio 1993 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, ove risulta inclusa l'anidrite, invocando pertanto il disposto dell'art. 2, terzo comma, d.-l. 8 luglio 1994, n. 438.

La norma prevede infatti l'esclusione dei materiali quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio entro il novembre 1993, dal campo di applicazione della disciplina delle attività

finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo, sottraendo a qualsiasi controllo tutti quei «residui» (da considerare rifiuti sino a prova contraria) che una semplice attestazione della camera di commercio ha qualificato come materiale avente un valore di mercato.

Sembra a questo giudice che la scelta di un'autorità amministrativa di includere o no un certo materiale in un listino non possa condizionare l'applicabilità della normativa penale in tema di rifiuti, atteso inoltre che l'identificazione della «merce» potrebbe avvenire in un capoluogo di regione e non in un altro, provocando intuibili disparità di trattamento.

L'incongruenza della disciplina in questione si delinea ancora più chiaramente nei commi quarto e quinto del medesimo articolo, ove è stabilito che «il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvederà, con proprio decreto, a seguito di ricognizione positiva, alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa».

Ciò significa che la diversa qualificazione operata dal decreto ministeriale potrebbe riclassificare «residuo» un materiale prima quotato come merce da una camera di commercio, facendo ruotare completamente la disciplina applicabile e creando ulteriore incertezza sul già complesso rapporto residuo-rifiuto.

In pratica l'art. 2 del d.-l. citato ha attribuito alle camere di commercio, salvo nuove qualificazioni ministeriali di non ben precisata natura, modalità e criteri, il potere di sottrarre alla disciplina dettata per le materie prime secondarie i materiali arbitrariamente inseriti nei listini ufficiali, con la conseguenza di sottrarre gli stessi alla regolamentazione prevista dallo stesso decreto o, qualora non fosse dimostrato «in modo effettivo ed oggettivo il riutilizzo» (art. 12, quarto comma), al trattamento sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 915/1982.

Tale previsione, oltre ad essere in contrasto con il regolamento CEE n. 259/1993, il quale non contempla affatto l'esclusione descritta, si palesa in contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e di riserva di legge penale.

In ordine al primo profilo è di tutta evidenza che dall'inclusione nei listini ufficiali operata dalla camera di commercio in una regione e non in un'altra dipenderebbe l'operatività o meno degli obblighi sanciti nel decreto, con le relative sanzioni, e specularmente di quelli stabiliti nel d.P.R. n. 915/1982, con la conseguenza che uno stesso materiale potrebbe ricevere un diverso trattamento a seconda del luogo ove la legge viene applicata.

Quanto alla violazione della riserva di legge, il meccanismo di cui all'art. 2 rende possibile, diversamente configurando un elemento della fattispecie penale, la rilevanza penale di un medesimo fatto (*sub* d.-l. n. 438/1994 oppure *sub* d.P.R. n. 915/1982), in relazione alla diversa e non definitiva classificazione dei materiali da parte delle locali camere di commercio.

Nella specie l'inclusione dell'anidrite nel listino della camera di commercio di Cagliari comporterebbe l'inapplicabilità del d.-l. in questione, in quanto merce è non «residuo», e di conseguenza impedirebbe la verifica dell'effettiva ed oggettiva destinazione al riutilizzo e dell'eventuale sussunzione nell'ambito applicativo del d.P.R. n. 915/1982 (art. 12, quarto comma del d.-l. cit.).

La questione appare pertanto non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione proposta;*

*Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Decimomannu, addi 29 luglio 1994

*Il pretore: SPANU*

N. 617

*Ordinanza emessa il 4 luglio 1994 dalla corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Barbiero Ivano ed altro*

**Processo penale - Parte civile - Difensore - Procura speciale rilasciata in via preventiva per eventuali ulteriori gradi di giudizio - Lamentata omessa previsione della necessità, per proporre appello, di procura speciale *ad hoc* rilasciata successivamente alla pronuncia dell'atto per cui è impugnazione - Disparità di trattamento rispetto al difensore dell'imputato contumace, alle altre parti private ed allo stesso p.m. - Lesione del principio di parità tra le parti - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, artt. 100, 122 e 577; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 37).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di: Barbiero Ivano, nato il 2 maggio 1952 in San Benedetto Po e di Bramardo Carlo, nato il 1º marzo 1934 in Cuneo ;

Viste le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione e in subordine, di una manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 100, 122 e 577 del c.p.p. e 37 delle disposizioni attuative del c.p.p.;

Sentito il P.G. e il difensore dell'imputato;

Rilevato che l'appello per cui è processo è stato proposto dalle costituite parti civili per mezzo del loro difensore munito di procura speciale a tal fine, avente il seguente contenuto: «... nomina difensore e procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile, nel presente e negli eventuali gradi di giudizio, l'avv. Sergio Badellino»;

Rilevato che il medesimo difensore non è munito di procura speciale a proporre l'atto di appello, in modo specifico, determinato ed esclusivo;

Rilevato che, in ragione di tale difetto di un mandato *ad hoc* rilasciato dopo la pronuncia da impugnare, la difesa dell'imputato sulla base della giurisprudenza secondo cui l'interesse all'impugnazione sorge, in concreto, soltanto con la conoscenza del provvedimento suscettibile di impugnazione, e sulla base della specifica disciplina dettata per l'impugnazione del difensore dell'imputato contumace, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per cui è processo;

Rilevato che, ove tale interpretazione venisse dalla Corte rigettata sulla base del dettato dell'art. 122 del c.p.p., lo stesso difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122 e 577 c.p.p. e 37 delle disposizioni di attuazione stesso codice, in relazione agli artt. 3, 24 e 112 Costituzione;

Considerato che, sulla base della ampia formulazione della norma contenuta nell'art. 37 delle disposizioni attuative del c.p.p., in rapporto all'art. 122 c.p.p., sembrerebbe consentito al difensore della parte civile proporre impugnazione anche soltanto in forza di una procura speciale rilasciatagli anteriormente alla pronuncia del provvedimento da impugnare;

Considerato che, in questa prospettiva, l'eccezione di incostituzionalità delle norme di cui sopra non appare manifestazione infondata, posto che:

al difensore dell'imputato rimasto contumace non è consentito, per giurisprudenza costante, proporre impugnazione se non in forza di una procura speciale *ad hoc*, rilasciatagli successivamente alla pronuncia dell'atto che è oggetto di impugnazione (con la specifica determinazione del medesimo) e ciò anche quando il difensore è munito di mandato ad impugnare rilasciato prima dell'emanazione del provvedimento, che si impugna;

appare, pertanto, privo di razionale giustificazione ritenere consentito tale potere al difensore della parte civile ai sensi dell'art. 577 del c.p.p.; prima ancora che sia pronunciato il provvedimento possibile oggetto di impugnazione;

appare, altresì priva di razionale giustificazione questa più ampia legittimazione con riferimento al potere di impugnazione riconosciuto alle altre parti private ed allo stesso pubblico ministero, ai quali, per costante giurisprudenza, si riconosce interesse all'impugnazione soltanto dopo la pronuncia del provvedimento suscettibile di gravame;

Ritenuto che una siffatta diversità di trattamento appare priva di ragionevolezza e lesiva del principio della parità di posizione tra le parti (esplicitamente affermato dalla legge delega della Costituzione); e, più in generale del principio enunciato dall'art. 3 della Costituzione;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione e la rilevanza della stessa ai fini del decidere (essendo evidente che la necessità di una procura speciale *ad hoc* comporterebbe, nel caso di specie, l'inammissibilità dell'appello).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122 e 577 del c.p.p. e 37 delle disposizioni attuali al c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 4 luglio 1994

Il presidente: SERIANNI

94C1121

#### N. 618

Ordinanza emessa l'11 marzo 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 settembre 1994) dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da u.s.l. n. 8 di Ribera contro Veneziano Domenica ed altri e da Veneziano Domenica ed altri contro u.s.l. n. 8 di Ribera.

**Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Personale delle unità sanitarie locali - Obbligo delle amministrazioni ospedaliere di assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio ivi compresi i casi di invalidità permanente o di morte, con relative reversibilità - Disparità di trattamento tra lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, che fruiscono del cumulo di detta assicurazione con quella obbligatoria (INAIL) e quello di altre categorie di pubblici dipendenti per le quali tale cumulo non è previsto - Violazione del principio contenuto nella legge di delega n. 142/1968 secondo cui lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri deve essere regolato con criteri di uniformità e conformità dei principi e delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego.**

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 30).

(Cost., artt. 3 e 76).

#### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'unità sanitaria locale n. 8 di Ribera, in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula, n. 21 c/o l'avv. Isabella Lesti, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Corso giusta delega e margine del ricorso, ricorrente, contro Veneziano Domenica ved. Antinoro, Antinoro Antonio e Antinoro Daniela, intimati, e sul secondo ricorso n. 12303/90 proposto da: Veneziano Domenica ved. Antinoro, Antinoro Antonio e Antinoro Daniela, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico, 92 c/o l'avv. Romano Vaccarella che li rappresenta e difende con l'avv. Rosario Dell'Oglio, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale, contro u.s.l. n. 8 di Ribera, rappresentata e difesa come sopra, controricorrente, e sul terzo ricorso n. 10915/90 proposto da: Veneziano Domenica ved. Antinoro, Antinoro Antonio e Antinoro Daniela, elettivamente domiciliati in Roma, via Nicotra, 8 c/o l'avv. Elio Siggia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Algozini e Rosario Dell'Oglio, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro l'unità sanitaria locale n. 8 di Ribera, in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliata e rappresentata come sopra, controricorrente, avverso la sentenza non definitiva n. 684/88 dep. l'11 ottobre 1988 e definitiva 282/90 dep. il 15 maggio 1990 della Corte di appello di Palermo;

Udito per il resistente e controricorrente incidentale o/autonomo r.g. n. 12303/90, l'avv. Dell'Oglio - Vaccarella che chiede l'accoglimento proprio - Rigetto altri.

Udita la relazione della causa svolta l'11 marzo 1994 dal consigliere relatore dott. Catalano;

Udito il p.m. nella persona del sostituto procuratore generale dott. Martone che conclude per il rigetto del primo e secondo motivo ricorso principale - Inammissibili gli altri. Rigetto degli incidentali.

#### FATTO

1. — Domenica Veneziano, vedova Antinoro, Antonio Antinoro e Daniela Antinoro, assumendo che Angelo Antinoro, rispettivamente marito e padre di essi istanti era deceduto, per malattia contratta a causa del servizio prestato presso l'ente ospedaliero «Fratelli Parlagiano» di Ribera in qualità di aiuto-ginecologo, convenne innanzi il tribunale di Sciacca il detto ente per sentirlo condannare al risarcimento del danno da essi subito in relazione alla morte del proprio congiunto.

2. — Gli attori richiamarono, a sostegno della domanda, l'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, recante la disciplina dello stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri in vigore all'epoca dei fatti il quale poneva, a carico delle amministrazioni ospedaliere l'obbligo di assicurare il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportate a causa di servizio e dedussero che l'amministrazione dell'ente di cui si tratta si era limitata a stipulare la polizza assicurativa contro gli infortuni ed aveva, invece, ommesso di stipulare l'assicurazione contro le malattie.

3. — Il tribunale respinse la domanda sul rilievo che con la norma in questione si era inteso richiamare l'operatività dall'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L.

4. — La corte di appello di Palermo è pervenuta alla conclusione opposta sulla base delle seguenti argomentazioni.

5. — L'obbligo imposto dalla legge innanzi indicata è del tutto autonomo e distinto da quello assicurativo di cui alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni la quale è retta dal principio dell'automatismo per effetto del quale l'ente assicuratore è tenuto alla prestazione ancorché il datore di lavoro non sia in regola con le prescrizioni della legge, ed opera esclusivamente per le attività protette e per i soggetti addetti alle stesse.

6. — Si tratta, quindi, di una figura riconducibile al contratto di cui all'art. 1882 del c.c. che si pone sullo stesso piano di altre fattispecie previste dalla legge, a nulla rilevando il generico riferimento alle disposizioni vigenti in materia contenuto nella seconda parte della norma.

7. — La mancata stipulazione da parte dell'amministrazione ospedaliera ha integrato, quindi, la trasgressione di un dovere pacifico di comportamento costituente fatto generatore di un danno ingiusto riconducibile alla previsione di cui all'art. 2043 del c.c. dal quale derivava l'obbligo del risarcimento a carico del convenuto.

8. — Avverso la sentenza non definitiva avente ad oggetto l'accertamento della pretesa risarcitoria ed a quella definitiva con la quale si è proceduto alla determinazione del danno risarcibile hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di Domenico Veneziano, nonché l'unità sanitaria n. 8 di Ribera.

#### DIRITTO

1. — I ricorrenti principali contestano, sotto vari profili, i criteri di liquidazione dell'indennità adottati dalla Corte del merito e rilevano che il rischio che caratterizza l'assicurazione contro gli infortuni è del tutto diverso da quello dell'assicurazione contro le malattie, sicché, le modalità di determinazione dell'indennizzo previsto con la polizza infortuni non si può adattare ad un'ipotetica polizza di assicurazione contro le malattie.

2. — L'unità sanitaria locale deduce, a sua volta, la violazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 130/1969 sul riflesso che la norma non ha introdotto a carico degli enti ospedalieri il duplice obbligo dell'assicurazione sociale obbligatoria e di quella privata, avendo disposto l'assoggettamento dei detti enti alla normativa sull'assicurazione obbligatoria. Nel merito la ricorrente contesta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che condusse l'Antinoro al decesso, ed altresì la determinazione del danno risarcibile.

3. — La Corte osserva.

4. — L'art. 30 del d.P.R. del 27 marzo 1969, n. 130, recante norme sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, sotto il titolo «garanzie per infortuni», stabilisce che le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidità permanente o di morte, con relative reversibilità, a norma delle vigenti disposizioni, precisando che, per i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche, si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia.

5. — Si tratta di stabilire se con tale disposizione sia stato introdotto a favore dei dipendenti ospedalieri un trattamento assicurativo ulteriore e distinto rispetto a quello derivante dalla normativa generale di cui al d.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed al quesito non può che risponderci in senso affermativo.

6. — Ed anzitutto, a favore di questa interpretazione depone il tenore complessivo della norma la quale evidenzia in modo pregnante, con la locuzione «adeguamento a loro spese» il carattere autonomo ed integrativo dell'obbligo assicurativo posto a carico degli enti ospedalieri rispetto alla normativa generale.

7. — Va, poi, tenuto conto a conforto di questa conclusione, che la norma si trova inserita, nel testo legislativo, immediatamente dopo quella che disciplina l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile; è agevole in tal modo concludere che mentre l'assicurazione di cui a tale ultima norma garantisce il dipendente dai danni che possono derivare a terzi dallo svolgimento della propria attività, con l'art. 30 si è inteso garantire lo stesso dipendente da tutti i danni, per infortuni e malattie contratte in servizio, che possono conseguire nell'espletamento delle mansioni cui è adibito.

8. — Appare, quindi, evidente, che si è in presenza di un sistema assicurativo distinto da quello dalle assicurazioni sociali (e ad ulteriore conferma può farsi riferimento al disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del medesimo decreto presidenziale il quale demanda la competenza in ordine all'accertamento del collegamento della malattia dalla causa di servizio all'I.N.A.I.L. soltanto per i dipendenti assicurati presso il detto istituto, così palesando la sussistenza di due diversi tipi di assicurazioni), ma in tale contesto non è manifestamente infondato il dubbio in ordine alla legittimità costituzionale di tale disciplina.

9. — Il primo profilo inerisce all'eccesso di delega, ed al riguardo giova rilevare che con legge 12 febbraio 1968, n. 142, il Governo venne delegato ad emanare norme sull'ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura e stato giuridico dei dipendenti ospedalieri. In relazione a quest'ultimo punto la legge di delegazione stabilì che lo stato giuridico e le attribuzioni fossero regolati con criteri di uniformità e conformità «dei principi e delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego» (art. 42, n. 2). Orbene, il confronto fra questa disposizione e quella di cui al citato art. 30 sembra indicare l'esistenza del citato eccesso di delega, e del conseguente contrasto della norma delegata con l'art. 76 della Costituzione, pacifico essendo che nell'ambito del rapporto di pubblico impiego non esiste il principio del cumulo obbligatorio fra l'assicurazione sociale e quella privata sicché la statuizione delegata appare avere travalicato i limiti di cui alla legge di delegazione.

10. — Un ulteriore e diverso profilo di illegittimità costituzionale evidenziato dalla norma riguarda la disparità di trattamento e la correlata violazione dell'art. 3 della Costituzione, che si determina fra lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, che fruiscono del vantaggio connesso al cumulo delle assicurazioni, rispetto a quello di altre categorie di pubblici impiegati per i quali tale cumulo non è previsto.

11. — Sulla base di queste considerazioni, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 30 non appare manifestamente infondata, essa è, poi, rilevante dovendosi fare applicazione della norma del giudizio in corso e, pertanto, si impone la rimessione di essa alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, per contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione;*

*Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma l'11 marzo 1994.

*Il presidente: SALAFIA*

N. 619

*Ordinanza emessa il 20 luglio 1994 dal pretore di Torino  
nel procedimento civile vertente tra Angerame Lucia e Di Ciommo Luciano ed altra*

**Procedimento civile - Giuramento dei testimoni - Formula - Ammonizione sull'importanza religiosa dell'atto, se credente, e obbligo del teste a pronunciare le parole «lo giuro» - Lamentata mancata previsione di semplice formula d'impegno a dire la verità simile a quella del nuovo processo penale - Contrasto con la libertà di coscienza - Irragionevole compressione del diritto alla prova - Richiamo alle sentenze nn. 117/1979 e 234/1984.**

(C.P.C., art. 251, secondo comma, in relazione a c.p.p. 1988, art. 497, secondo comma).

(Cost., artt. 19 e 24).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9171/93 R.G. promossa da Angerame Lucia, residente in Villafranca Piemonte, Borgo Soave n. 17, elettivamente domiciliata in Torino, via A. Saffi n. 9-bis, presso lo studio dell'avv. Alessandro Peyretti, che la rappresenta e difende per delega 7 luglio 1993 a margine dell'atto di citazione, attrice, contro Di Ciommo Luciano, residente in Torino, corso Grosseto n. 221, convenuto contumace e contro Alpi Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, via Piranesi n. 34, elettivamente domiciliata in Torino, via Groscavallo n. 15, presso lo studio dell'avv. Alfredo Giordano, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Bajona del foro di Milano per delega 3 maggio 1994 in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuta.

#### FATTO

Nella causa civile iscritta al suindicato numero di R.G., intentata davanti al pretore di Torino da Angerame Lucia contro Di Ciommo Luciano e la Alpi Assicurazioni S.p.a. per poter ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità civile per circolazione di veicoli, conseguente ad uno scontro stradale, avvenuto in San Secondo di Pinerolo il 5 agosto 1992, all'udienza del 4 maggio 1994 è stato intimato come teste ed è comparso per rendere la sua testimonianza, il sig. Rosano Gianni, il quale ammonito dal pretore a prestare il giuramento secondo la formula dell'art. 251 secondo comma del c.p.c., si è rifiutato di giurare, perché le sue convinzioni religiose gli impedivano di prestare il giuramento.

La testimonianza non fu quindi assunta e l'udienza fu rinviata.

All'udienza successiva del 13 luglio 1994 il pretore assumeva la causa a riserva.

#### DIRITTO

La formula del giuramento che il giudice deve leggere al testimone prima che questo prestasse testimonianza era la medesima sia nel processo civile (art. 251, secondo comma, del c.p.c.) sia nel processo penale (artt. 449, secondo comma, e 142, primo comma, abrogato c.p.p.) fino a quando non è stato emanato, con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, il nuovo c.p.p. che ha previsto con l'art. 417 una norma senza ammonizione del teste e una formula del giuramento priva di riferimenti religiosi. Infatti al riguardo la Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1979, n. 117 nel dichiarare, per contrasto con l'art. 19 della Costituzione, la parziale incostituzionalità dell'art. 251 secondo comma del c.p.c., estese, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 la declaratoria di incostituzionalità agli artt. 449, secondo comma e 142, primo comma, dell'allora vigente c.p.p., parificando comunque le due formule di giuramento, perché identici erano gli scopi a cui il legislatore tendeva e raggiungeva nel processo con il giuramento del teste (un maggior sprono verso il teste a dire la verità) e identiche le conseguenze sul piano penale, cioè la previsione del delitto di cui all'art. 366 del c.p. per chi si rifiuta di giurare.

Tuttavia la formula di giuramento con l'aggiunta delle parole «se credente» dopo l'ammonimento al teste sull'importanza religiosa dell'atto e dopo le parole, da rivolgere dal giudice al teste, «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio», così come si è delineata nel nostro ordinamento dopo la sentenza n. 117/1979 non poteva evitare il problema di vedere esclusa dal processo la testimonianza di coloro che per convinzioni religiose si rifiutano di prestare giuramento e comunque di evitare, a chi sta per prestare la testimonianza, quei turbamenti di coscienza perché comunque non crede alla sacramentalità del giuramento, comunque prestato.

Al riguardo è stato osservato in dottrina che: «la Corte, in tal modo, risolveva il problema dell'obbiezione di coscienza al giuramento dei soli testimoni non credenti, non anche di quelli credenti che per motivi di fede e/o in adesione ai principi ideologici della propria confessione religiosa, ricusino di prestare giuramento a) con qualunque formula b) con una formula come l'attuale, contenente un esplicito riferimento alla divinità».

Infatti, i succennati problemi si sono ripresentati nella pratica giudiziaria, tant'è che a varie ordinanze di riproposizione della questione di costituzionalità sulla formula del giuramento nel processo, le quali auspicavano una completa «laicizzazione» del giuramento con parole equivalenti quali «prometto, mi impegno etc.» la Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1984, n. 234, nel dichiararle inammissibili, rispondeva che: «l'obbiettivo perseguito dalle ordinanze di remissione sarebbe, dunque, raggiungibile unicamente attraverso integrazioni e variazioni della normativa in vigore strettamente dipendenti da una pluralità di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore».

Orbene sembra a questo giudice che nel vigente ordinamento, almeno per quanto riguarda il processo penale, il legislatore ha operato la sua scelta nel dettare con l'art. 497, secondo comma del c.p.p. la norma sulle modalità di avvertire il teste sull'importanza giuridica dell'atto che sta per prestare e avente ad oggetto la seguente formula di impegno, da parte del teste, scevra da riferimento religioso: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

Ritiene questo giudice *a quo* che l'attuale mancata previsione da parte del legislatore, anche nel processo civile, di una formula di impegno del teste e dire la verità indentica a quella del processo penale, determina un contrasto con gli artt. 19 e 24 della Costituzione del testo vigente dell'art. 252, secondo comma del c.p.c., perché non garantisce, in contrasto con l'art. 19 della Costituzione la libertà di coscienza 1) a colui che pur credente è impedito dal suo credo religioso di prestare comunque il giuramento, 2) a coloro che, pur credenti, non hanno, come punto il riferimento nella loro religione, la stessa divinità, cui fa riferimento nel processo il legislatore, 3) a coloro che, in quanto non credenti, sono costretti comunque a fare riferimento a formule sacramentali quali il giuramento (con potenzialità di creare conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle convinzioni del non credente).

La stessa norma dell'art. 251 secondo comma del c.p.c. sembra in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perché finisce con l'escludere dal processo la testimonianza di coloro che per convinzioni religiose non possono giurare e, quindi, testimoniare.

E ciò determina una irragionevole compressione del diritto alla prova, nucleo essenziale del diritto di azione e difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione (cfr. sent. Corte costituzionale n. 248/1974).

Appare a questo giudice *a quo* che l'art. 251 secondo comma del c.p.c. sia da ritenere in contrasto con gli artt. 19 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede che il giudice istruttore ammonisce il teste «sull'importanza religiosa e morale del giuramento» «se credente» nella parte in cui prevede come formula «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio (se credente) e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità» e non prevede che il teste, invitato dal giudice debba pronunciare la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza» e nella parte in cui prevede che il testimone pronuci le parole «lo giuro».

La questione è rilevante nel presente processo, perché questo giudice, dopo l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma nel senso esposto, può sempre richiamare il teste Rosano Gianni a testimoniare *ex art. 257 del c.p.c.* o può sempre sentirlo d'ufficio *ex art. 317 del c.p.c.* e pronunciare così al teste una formula scevra da riferimenti religiosi.

Inoltre, se a seguito della pronuncia favorevole di questa Corte, tutti i testi non avessero più l'obbligo di dire «lo giuro», il teste Rosano, oltre a risparmiarsi le conseguenze penali del suo mancato giuramento, potrebbe essere finalmente sentito *ex art. 253 del c.p.c.*, e la sua testimonianza non andrebbe perduta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del c.p.c. nella parte in cui tale norma prevede che il giudice istruttore debba ammonire il teste «sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento» e leggergli la seguente formula: «Consapevole della responsabilità che con il giuramento assume davanti a Dio

«se credente» e agli uomini giurate di dire la verità, null'altro che la verità» e non prevede che il teste debba pronunciare, così come avviene nel processo penale, la seguente formula: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza», e nella parte in cui prevede il testimone pronunci le parole «Lo giuro», in riferimento all'art. 497 secondo comma del c.p.c. e in contrasto con gli artt. 19 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente, perché emergono estremi di reato di cui all'art. 366 del c.p.;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 20 luglio 1994

Il pretore: GIOVANETTI

94C1123

N. 620

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 settembre 1994)  
dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò nel procedimento penale a carico di Mega Vincenzo

**Gioco d'azzardo - Mancata specifica previsione delle fattispecie penali - Rimessa valutazione al giudice dell'esistenza o meno degli elementi essenziali del reato (fine di lucro e vincita o perdita interamente o quasi interamente aleatoria) - Lamentata omessa elencazione di detti giochi nella tabella del t.u. della legge di p.s. - Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Pregiudizio dei propri diritti e del diritto di difesa - Violazione del principio di tassatività della legge penale.**

**Gioco d'azzardo - Disposizioni legislative facoltizzanti l'apertura di case da gioco in determinati comuni (Sanremo, Venezia, ecc.) - Conseguente effetto derogatorio ai divieti degli artt. 718 e 722 c.p. - Arbitrario privilegio con disparità di trattamento tra esercenti case da gioco e organizzatori di lotterie e scommesse.**

(C.P., artt. 721, 718 e segg.).

(Cost., artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma).

IL PRETORE

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 1994 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nei confronti di Mega Vincenzo, nato in Leverano il 18 dicembre 1957, ivi residente in via Giordano, 61, imputato della contravvenzione p.e.p. dell'art. 718 del c.p. per avere, quale gestore del circolo «club Juventus», tenuto un gioco d'azzardo, consentendo all'interno dello stesso circolo, di svolgere il gioco della «stoppa». Acc. in Leverano il 3 dicembre 1991.

FATTO

Con decreto in data 9 novembre 1993, il sost. procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce disponeva il rinvio a giudizio, dinanzi a questa sezione distaccata di pretura, di Mega Vincenzo da Leverano per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Al dibattimento del 22 gennaio 1994 veniva escusso il teste verbalizzante, appuntato dei carabinieri di Leverano, il quale confermava i fatti e, richiesto sulle caratteristiche del gioco praticato nel «club Juventus», nel mese di dicembre 1991, dichiarava di non essere in grado di stabilire le modalità del gioco («stoppa») e, quindi, neppure se somigliasse al «poker» e, tantomeno, sulla base dell'art. 721 cod. pen., se avesse gli elementi essenziali del gioco d'azzardo e cioè il ricorrere del fine di lucro, con la vincita o la perdita interamente o quasi aleatoria; comunque, non era incluso nella tabella dei giochi proibiti ex art. 110 legge p.s.

Ritirandosi in camera di consiglio, questo pretore, con ordinanza il cui dispositivo veniva letto in udienza, sollevava di ufficio questione di costituzionalità dell'art. 721 del c.p., nella parte in cui prescrive che gli elementi essenziali del gioco d'azzardo e, particolarmente, il fine di lucro e la vincita o la perdita interamente o quasi interamente aleatoria debbano essere valutati e determinati dal giudice penale competente e non preventivamente stabiliti dal legislatore o da autorità da lui delegata con inserimento, nella tabella di cui all'art. 110 testo unico della legge di P.S., di tutti i giochi che sono da ritenersi di azzardo, con criteri di politica penale stabiliti dallo stesso legislatore, limitandosi il giudice penale ad accertare la commissione del fatto-reato per la violazione dell'art. 110 suddetto, con riferimento agli artt. 101 secondo comma, 3, 24 e 25 secondo comma della Costituzione italiana. Sollevava, altresì, di ufficio, questione di costituzionalità degli artt. 718 e segg. c.p. con riferimento agli artt. 3 e 24, della Costituzione italiana per quanto concerne la deroga delle norme penali anzidette, con possibilità di istituire casinò, e autorizzare giochi vari, come quello del lotto, le varie lotterie ecc., ove si pratica anche il gioco d'azzardo, per i seguenti motivi in:

#### DIRITTO

Per quanto concerne la prima questione, il giudicante, oltre che tener presente quanto disposto dall'art. 721, relativamente ai «requisiti essenziali del gioco d'azzardo», ritiene necessario evidenziare che la Corte di Cassazione, proprio con riferimento al gioco della «stoppa» per cui è procedimento, — anche se con sentenza non molto recente — ebbe a statuire che: «detto gioco che non è incluso nell'elenco dei giochi di azzardo e di quelli proibiti prescritti dall'art. 110 t.u. leggi di p.s. — valutato nel suo complesso, nell'economia cioè totale del gioco, e non limitatamente alla prima fase di esso nella quale potrebbe ritenersi prevalente l'alea in quanto il punteggio viene determinato dalla pura e semplice distribuzione delle tre carte di volta in volta ricevute — non è gioco di azzardo perché all'esito di esso partecipa in maniera predominante e determinante l'abilità del giocatore» (sez. IV, 7 marzo 1970, n. 580, Rosati, in cass. pen. mass. amm. 1971, 1034).

Molto più recentemente, la stessa Corte di cassazione, a sezioni unite penali, ha stabilito che «il gioco delle tre carte e gli altri giochi simili (tre tavolette, tre piastrelle e tre campanelli) non costituiscono giochi d'azzardo, ma di abilità, in quanto la vincita e la perdita non sono determinati dal caso ma dalla capacità dei giocatori». Conseguentemente ha annullato, senza rinvio e su difforme conclusione del Procuratore generale, la sentenza 28 maggio 1990, con la quale il pretore di Roma applicava, su richiesta delle parti, la pena di un mese e dieci giorni di arresto e L. 400.000 di ammenda a Gloria Adriano imputato del reato di cui all'art. 718 cod. pen., per aver, in Roma, il 14 dicembre 1889, tenuto in luogo pubblico il gioco d'azzardo denominato delle «tre carte», con la seguente motivazione che, per compiutezza d'indagine, si ritiene necessario riportare integralmente: «omissis... questa Corte, riunita a sezione unite, è chiamata a risolvere un duplice problema: 1) se il gioco delle tre carte debba ricomprendersi tra quelli d'azzardo; 2) se nell'esercizio di tale gioco sia da ravvisarsi, invece, il delitto di truffa. In ordine alla prima questione, va premesso che la nozione del gioco d'azzardo è data dall'art. 721 del c.p., il quale stabilisce che sono tali quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Per aversi gioco d'azzardo è quindi necessario il concorso di due requisiti, l'uno di carattere oggettivo e cioè l'intera o quasi intera aleatorietà della vincita o della perdita, inerenti al gioco stesso, l'altro di carattere soggettivo e cioè il fine di lucro delle persone partecipanti ed interessate. Pertanto, in relazione all'elemento oggettivo — che è quello che qui interessa — per la sussistenza del gioco d'azzardo non è necessaria l'aleatorietà assoluta ma è sufficiente che la vincita o la perdita dipenda quasi interamente dalla sorte. Per lungo tempo le sezioni semplici di questa Corte hanno uniformemente ritenuto che il gioco delle tre carte (come quelli simili delle tre tavolette, delle tre piastrelle e dei tre campanelli) fosse da inquadrarsi tra i giochi d'azzardo. In tali decisioni è stato, in sostanza, posto in rilievo che l'abilità di chi partecipa al gioco riveste un ruolo minimo rispetto alla fortuna, soprattutto per la destrezza di chi tiene il gioco, il quale, mediante l'abile manipolazione delle carte, rende quasi del tutto aleatoria la vincita del partecipante al gioco medesimo (vedansi, tra le altre, Cass. 12 maggio 1958, Palmisano, *Foro it. rep.* 1958, voce *Gioco proibito*, n. 4; 26 gennaio 1961, Ciccarelli, *id.*, *Rep.* 1961, voce cit., nn. 3, 17; 20 febbraio 1973, Podda, *id.*, *rep.* 1973, voce cit., n. 5; 6 dicembre 1976, Doria, *id.*, *rep.* 1977, voce cit., n. 3; 27 febbraio 1980, Laurino, *id.*, *rep.* 1981, voce cit., n. 1; 21 marzo 1984, Capello, *id.*, *rep.* 1985, voce cit., n. 4; 16 gennaio 1985, Torre, *id.*, *rep.* 1986, voce cit., n. 27; 18 febbraio 1985, Melillo, *ibid.*, n. 23; 5 marzo 1985, (Gloria, *ibid.*, n. 28; 3 aprile 1985, Arena, *ibid.*, n. 21; 22 aprile 1985, Pellegrino, *ibid.*, n. 26; 18 novembre 1985, Torte, *ibid.*, n. 24; 19 novembre 1985, Cavaliere, *ibid.*, n. 22; 20 novembre 1985, Ruffino, *id.*, *rep.* 1987, voce cit., n. 16; 13 ottobre 1986, Aloï, *ibid.*, n. 17). A tale orientamento si è recentemente contrapposto quello secondo il quale il gioco in questione non è da considerarsi d'azzardo, essendo la vincita o la perdita determinata non

dall'alea, ma, da un lato, dall'abilità e dalla destrezza del conduttore e, dall'altro, dallo spirito di osservazione e dalla prontezza di riflessi del giocatore (vedansi Cass. 12 novembre 1985, Civita, *id.*, rep. 1987, voce cit., n. 18; 18 giugno 1985, Li Calzi, *id.*, 1986, II, 274; 13 novembre 1985, Melillo, *id.*, rep. 1986, voce cit., n. 29). Dell'esame della questione furono già investite queste sezioni unite, le quali, però, essendo sopravvenuta l'amnistia, si limitarono, con la sentenza n. 3 del 23 maggio 1987, a pronunciare la relativa declaratoria osservando che non era applicabile l'art. 152, cpv., c.p.p. del 1930, in quanto la proposta questione comportava l'approfondimento non soltanto dei punti delle decisioni di questa Corte che di recente, escludendo che il giuoco possa essere considerato d'azzardo, hanno modificato la giurisprudenza di gran lunga prevalente, ma anche delle manifestazioni del comportamento di colui che tiene il giuoco. Ciò premesso, queste sezioni unite, valutate le opposte argomentazioni, ritengono di condividere, con le opportune precisazioni l'orientamento più recente. È nozione comune che alcuni giuochi possono senz'altro definirsi di azzardo oppure di abilità. Trattasi di quei giuochi nei quali, ai fini del risultato, è assolutamente preponderante il caso fortuito ed insignificante la perizia del giocatore (es. lotteria) oppure è assolutamente preponderante l'abilità del giocatore ed insignificante la fortuna (es. scacchi). In altri giuochi, invece, l'esito è dovuto tanto al fortuito quanto all'abilità del giocatore. Per stabilire allora se la vincita o la perdita siano affidate quasi interamente alla sorte, debesi in tali casi valutare il reciproco rapporto dei detti elementi. Al riguardo può affermarsi che se la perizia del giocatore concorre con l'alea in misura uguale o quasi uguale, il giuoco non può considerarsi di azzardo; il giuoco deve invece considerarsi tale tutte le volte in cui l'abilità dei partecipanti al giuoco ha una importanza minima. Orbene, la sola considerazione che, secondo la giurisprudenza prevalente, il giuoco è fortemente caratterizzato dall'abilità del tenitore (la quale, pertanto, riveste un ruolo di notevole importanza) già scredita la tesi sostenuta. Perché, infatti, un giuoco possa considerarsi d'azzardo la vincita o la perdita deve essere aleatoria o quasi aleatoria per tutti coloro che vi partecipano (conduttore compreso) e non solo per alcuni dei giocatori; pertanto, per tutti e non solo per alcuni il concorso dell'abilità deve essere minimo. Quanto sopra consente di anticipare che il giuoco delle tre carte (e quelli analoghi di cui si è detto in precedenza) non rientra nella categoria dei giuochi d'azzardo; esso è soprattutto un giuoco di abilità e l'incidenza della sorte riveste un ruolo di minimo rilievo. Ed invero, posto che il caso fortuito da cui dipende il vincere o il perdere costituisce il requisito oggettivo del giuoco d'azzardo, l'aleatorietà dei giuochi vietati dall'art. 718 c.p. deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura e delle regole del giuoco e non già in relazione alla perizia e all'esperienza delle persone che vi partecipano. È noto che, da un lato, il conduttore esegue, con abilità e destrezza che sfiorano la vera e propria prestidigitazione, una serie continua e rapida di spostamenti ed inversioni delle carte, mentre, dall'altro, il giocatore segue con estrema attenzione il movimento delle carte al fine di individuare quella vincente; in sostanza quest'ultimo, nel momento in cui punta, non si affida alla sorte, ma ritiene di essere riuscito a seguire i vari movimenti effettuati dall'avversario. La vincita o la perdita non dipendono quindi né esclusivamente né prevalentemente dal fortuito, ma sono direttamente ed essenzialmente collegate alle capacità prestidigitatorie di chi esegue il giuoco, frutto di abilità e destrezza, ed allo spirito di osservazione e alla prontezza percettiva di chi effettua la puntata. Trattasi, in sostanza, di uno scontro tra opposte attività, nel quale, cioè, risulta vincitore non il più fortunato ma il più abile, anche se la vittoria non è esente da un ristretto margine di fortuito. Va, poi, osservato che, nei casi in cui la vincita o la perdita dipende esclusivamente o prevalentemente dall'abilità individuale, il giuoco non diviene d'azzardo soltanto perché ad esso partecipi una persona inesperta e costretta perciò ad affidarsi al caso oppure una persona dotata di eccezionale perizia. Come sopra si è detto, l'elemento del fortuito deve essere considerato obiettivamente; esso va, pertanto, desunto dalle regole che governano il giuoco e non dal concreto grado di abilità dei giocatori. Deve quindi sul punto concludersi che il giuoco delle tre carte (come quelli similari delle tre tavolette, delle tre piastrelle e dei tre campanelli) non costituisce giuoco d'azzardo. Per quanto attiene alla seconda questione, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il giuoco delle tre carte e quelli similari non realizzano, di per sé, il reato di truffa [cass. 23 settembre 1985, Galante, *id.*, 1986, II, 273] e che tale figura criminosa può ricorrere qualora il tenitore del giuoco ponga in essere un'attività ulteriore, di carattere fraudolento, nel qual caso un siffatto comportamento integra il delitto di cui all'art. 640 c.p. (cass. 27 febbraio 1985, Vecchiola, *id.*, rep. 1986, voce cit., n. 31; 12 novembre 1985, Civita, *cit.*). Non ritengono queste sezioni unite di doversi discostare dalla soluzione che al problema hanno dato le sezioni semplici. Ed invero, l'esercizio del giuoco nei sensi sopra precisati non raggiunge le connotazioni del comportamento fraudolento. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi allorché, all'abilità e alla destrezza di chi esegue il giuoco, si aggiunga una fraudolenta attività del medesimo. Come nel caso in cui egli faccia vincere il giocatore una prima volta per indurlo a raddoppiare la posta ed ingannarlo nei successivi turni di giuoco oppure si avvalgano di «compari» che, distraendo il giocatore, consentono al tenitore di spostare all'ultimo momento le carte o che, fingendosi accaniti giocatori, puntano con alterne vicende, in modo da ingenerare nello spettatore la convinzione di trovarsi di fronte ad un giuoco al quale si può facilmente vincere. In questi casi e in tutti gli altri in cui vengono posti in essere trucchi ed artifici per volgere a proprio profitto l'esito del giuoco, le manovre ingannevoli si aggiungono al normale esercizio del giuoco e danno luogo ad una attività criminosa che realizza gli estremi del delitto previsto e punito dall'art. 640 c.p.. Pertanto, poiché dalla contestazione di accusa non risulta che, nella specie siano stati posti in

essere atti truffaldini, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Va precisato, infine, che l'esercizio del giuoco in questione configura l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 723 c.p., qualora il giuoco stesso sia stato incluso dalla competente autorità di polizia tra i giuochi non d'azzardo vietati (sentenza 18 giugno 1991).

Pur al cospetto di tale autorevole orientamento giurisdizionale proveniente da una recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite penali, il giudicante non può sottrarsi al suo compito istituzionale di cui all'art. 101 della Costituzione, nonché all'art. 1 della legge costituzionale, 9 febbraio 1948, n. 1 ed all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, essendo, a suo parere, doveroso (anche se, in un certo senso, più «oneroso»), «qualora il giudizio non possa esser definito indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale» (come nel caso di specie, per quanto si dirà appresso) e non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, sollevarla di ufficio, *ex art. 23 primo, secondo e terzo comma della già citata legge n. 87 del 1953.*

Orbene, già i notevoli e forse esasperati contrasti giurisprudenziali, sia pure, relativamente ad alcuni giuochi più frequenti e, quindi, più conosciuti — sino al punto da dover far intervenire le sezioni unite, penali con la sentenza già riportata, — induce il giudicante ad una necessaria riflessione, che, però, non è determinata soltanto da detti contrasti, rinvenibili anche per altre situazioni, normalmente, di maggior importanza e di notevole spessore in ogni senso.

Ciò che, invece, lo lascia davvero perplesso, proprio sulla base delle affermazioni contenute nelle motivazioni sopra riportate, è che, a prescindere dal condividere o meno le varie conclusioni cui la giurisprudenza è pervenuta in relazione ad alcuni giuochi, si pronuncia una sentenza o di condanna o di assoluzione per il reato di giuoco d'azzardo sulla base di una presumibile conoscenza del giuoco da parte del giudice, al quale l'art. 721 del cod. pen. devolve il compito di accertare gli «elementi essenziali del giuoco d'azzardo», già indicati.

Naturalmente, per alcuni del notevole numero dei giuochi eseguiti con le carte, è sufficiente il «notorio» per addentrarsi nella pur sempre delicata e difficoltosa indagine in ordine sia «al fine di lucro» e sia alla «vincita o alla perdita interamente o quasi interamente aleatoria». Per altri di detti giuochi sopperisce, in un certo modo, l'indicazione nella tabella da esporre nei pubblici locali *ex artt. 110 t.u.p.s. e 195 del regolamento dello stesso testo;* anche se, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (Sez. 111, del 10 novembre 1985, n. 10832) — che si ritiene di condividere perché aderente alla lettera ed alla *ratio legis*: «l'art. 721 cod. pen. deferisce al giudice la qualificazione del giuoco d'azzardo nei suoi elementi essenziali — già più volte indicati — a nulla rilevando che il giuoco non sia inserito negli elenchi formati dall'autorità ai sensi dell'art. 10 del t.u.p.s., concernenti la tabella da esporre nei locali pubblici, in cui sono indicati i giuochi d'azzardo e quelli che l'autorità ritenga da vietare. Solo per questi ultimi, per quelli cioè non d'azzardo e proibiti dell'autorità, puniti ai sensi dell'art. 732 del cod. pen. la determinazione della autorità è vincolante per il giudice».

Rimane, conseguentemente, una notevole quantità di giuochi, che anche se frequenti, non sono conosciuti e, quindi, comportano un'indagine caso per caso devoluta al giudice per stabilire, non solo il tipo di giuoco, ma anche se trattasi o meno di giuoco d'azzardo con le caratteristiche delineate dall'art. 721 del c.p.

Per detti ultimi giuochi, sembra evidente l'assoluta necessità che il giudice conosca le precise modalità di svolgimento degli stessi ed, all'uopo, si è del parere che non rilevi se egli ne sia edotto o meno a livello personale (tra l'altro, presumendosi che, se il giuoco da esaminare risultasse d'azzardo, potrebbe trovarsi in profonda imbarazzo nel descriverlo se vi avesse addirittura partecipato; e non soltanto se vi avesse assistito, integrando, magari, con eventuali pubblicazioni specifiche, tale sua conoscenza.

Ritiene il giudicante, invece, che in questi ultimi casi, l'unica corretta soluzione ai fini probatori non potrebbe che essere una perizia tecnica — o chiarimenti di un esperto in materia — al fine di una precisa e puntuale descrizione del giuoco per porre il giudice in condizioni di valutare adeguata mente e pronunciarsi sulla esistenza dei presupposti essenziali di cui si è fatto molte volte cenno, con riferimento all'art. 721 del c.p.

Orbene, anche per il caso in esame, il giudicante, (specie in considerazione del precedente specifico esaminato dalla Corte di cassazione con la già richiamata sentenza del 7 marzo n. 580, nella cui motivazione, però, non emerge in che modo, in quell'occasione, erano state accertate le modalità del giuoco della «stoppa» per giungere ad un risultato negativo sulle caratteristiche di giuoco d'azzardo ha avuto, ad onor del vero, notevoli perplessità, ma, anche, altrettanto difficoltà per il mezzo istruttorio sopra indicato, in quanto, non essendo lui assolutamente esperto in materia, non riuscì, nonostante numerosi tentativi a rinvenire periti o esperti per illustrare adeguatamente le caratteristiche del giuoco in esame: né sembrò serio ricorrere ad un esperimento giudiziale in udienza *ex artt. 218 e 219 del c.p.p.*; anche perché, stante la mancata conoscenza del giuoco da parte di esso giudicante, dei difensori e del p.m. d'udienza, a ben poco sarebbe servito tale espediente, per evidenti ragioni.

Ecco perché il medesimo giudice ritiene che l'esperto contrasto giurisprudenziale in tema (come può chiaramente desumersi dalle decisioni della Corte di legittimità, non a caso riportata integralmente, per consentire all'interprete di rendersi conto di quanto — forse più teoricamente che concretamente — gli elementi essenziali di cui all'art. 721 del c.p. siano stati riconosciuti o disconosciuti; in particolare, vedansi le differenti conclusioni sulle caratteristiche della aleatorietà del giuoco delle «tre carte»), abbia le sue radici nella scelta del legislatore di devolvere al giudice (senza, peraltro, la possibilità di un ausilio di esperti, per quanto si è detto, in ordine alla conoscenza di una buona parte di giuochi a carte, non molto noti o, comunque, tali, per la loro complessità, da sfuggire al notorio, la qualificazione del giuoco d'azzardo nei suoi elementi essenziali, con formule, oggettivamente, troppo ampie.

Mentre, a parere di questo pretore, leggendo con attenzione quanto stabilito dall'art. 721 c.p. — più volte richiamato — e tenuto adeguatamente conto dei mutati costumi dell'odierna società e delle sue evoluzioni (o involuzioni anche in questo settore (e ciò difficilmente può disconoscersi, per quanto concerne il «fine di lucro» e la «vincita o la perdita interamente o quasi interamente aleatoria», onde evitare anche vero e proprio spreco di giurisdizione (per un reato il cui bene giuridico è, senza dubbio, da tutelare, ma che non assurge certamente alla collocazione nell'ambito di delitti, sicuramente molto più aggressivi dell'incolumità fisica e del patrimonio — specie nella nostra epoca) lo stesso legislatore dovrebbe essere tenuto a stabilire, con criteri di insindacabile politica penale e con una più agevole attività nella sua sede, quali giuochi a carte o simili debbano, in quest'epoca, considerarsi d'azzardo, inserendoli, con adeguate descrizioni nelle tabelle di cui agli artt. 110 del t.u.p.s. e 195 del regolamento; vincolando, con tale indicazione, il giudice (così come avviene per i giuochi non d'azzardo, ma proibiti dall'autorità: ved. sent. 10 novembre 1985 già richiamato, limitandolo all'accertamento in concreto del reato ed all'applicazione della pena per violazione dell'art. 110 t.u.p.s.

Ciò, a parere del giudice, non esprime soltanto un sommesso suggerimento — peraltro non molto ortodosso in questa sede — ma lo induce a ritenere che *sic stantibus rebus* la persistenza della disciplina vigente in tema possa determinare conseguenzialmente questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata dell'art. 721 cod. pen. per violazione degli artt. 101 secondo comma (soggezione del giudice soltanto alla legge), 3 (disparità di trattamento pur al cospetto di analoghe situazioni), 24 (pregiudizio della tutela dei propri diritti e del diritto di difesa), 25 secondo comma (principio di tassatività) della Costituzione italiana, sulla base di quanto sopra evidenziato.

Anche se non connessa — ma non priva di collegamenti — appare al giudice l'altra questione di legittimità costituzionale che può desumersi dall'esame del dispositivo di questa ordinanza, letto in udienza.

All'uopo, occorre rammentare quanto deciso da questa Corte costituzionale che, con sentenza del 4 maggio 1972, n. 122, dichiarò infondata la questione di costituzionalità degli artt. 718, primo comma e 720 primo comma del cod. pen., che incriminano l'esercizio dei giuochi d'azzardo e la partecipazione ai medesimi sebbene tali attività siano consentite in alcune località italiane, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, affermando, nella motivazione della sentenza, che «nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui fanno riferimento il primo e secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini».

Con successiva ordinanza del 19 giugno 1973, n. 90, la stessa Corte, decidendo sull'ordinanza proposta dal pretore di Sanpieroarena il 20 giugno 1972, dichiarava: «È inammissibile, perché non rilevante rispetto alla definizione di un processo penale a carico di persone imputate dei reati previsti dagli artt. 718 e 720 cod. pen., la questione di costituzionalità del r.d.l. 22 dicembre 1927 n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928 n. 3125, del r.d.-l. 2 marzo 1933 n. 201, convertito in legge 8 marzo 1933 n. 505, e del r.d.l. 16 luglio 1936 n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937 n. 62, che consentono l'organizzazione e la partecipazione al giuoco d'azzardo nelle case da giuoco di Sanremo, Campione d'Italia e Venezia, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 76 della Costituzione; e manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 718 e 720 cod. pen., che incriminano l'esercizio dei giuochi d'azzardo e la partecipazione ai medesimi, sebbene tali attività siano consentite in alcune località italiane (già dichiarata infondata con la sentenza n. 80 del 1972), in riferimento all'art. 3 della Costituzione».

Ancor dopo, con sentenza del 23 maggio 1985 n. 152, il giudice delle leggi dichiarava: «inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, r.d.-l. 22 dicembre 1927 n. 2448 e relativa legge di conversione 27 dicembre 1928 n. 3125, nella parte in cui concede al Ministro dell'interno la facoltà di autorizzare il comune di Sanremo, in deroga alle leggi vigenti, ad adottare tutte le misure necessarie per sanare il proprio bilancio e provvedere all'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili, mediante l'istituzione di una

casa da giuoco, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 70 e 76 della Costituzione, e in fondata — per l'esistenza di numerose ragioni giustificatrici la deroga all'applicazione delle disposizioni penali sul giuoco d'azzardo (quali l'esigenza di disincentivare il flusso di cittadini italiani verso case da giuoco aperte in Stati confinanti, nonché di sovvenire alle finanze di comuni particolarmente qualificati dal punto di vista turistico e caratterizzati da situazioni di dissesto finanziario) — la questione di legittimità costituzionale delle legge 3 novembre 1954 n. 1042, 29 novembre 1955 n. 1179, 18 febbraio 1963 n. 67, 6 dicembre 1971 n. 1065 e 26 novembre 1981 n. 690, nella parte in cui consentono la gestione in forma organizzata del giuoco d'azzardo nel casinò di St. Vincent, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nella motivazione di quest'ultima sentenza, leggesi, tra l'altro: «*omissis...* in realtà non mancano per ciascuna deroga disposta dal legislatore ragioni giustificative della sottrazione di ipotesi di specie alla disciplina delle ipotesi di genere: accanto a quella più generale di disincentivazione dell'afflusso di cittadini italiani a case da giuoco aperte in Stati confinanti nelle zone prossime alla frontiera, si pone quella più particolare di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario. La circostanza che altri comuni o regioni si trovino o potrebbero trovarsi in condizioni analoghe a quelle dei comuni o della regione a statuto speciale finora considerati dal legislatore non concreta di per sé sola e *hic et nunc* lesione dell'art. 3 della Costituzione. E ciò tanto più in quanto dalla lamentata circostanza (cioè dalla censurata omissione del legislatore) non possono trarsi conseguenze di automatica estensione.

Orbene, il giudicante non può che prendere atto di quanto fatto rilevare dal giudice delle leggi, permettendosi soltanto di segnalare allo stesso la necessità di valutare una più moderna ottica legislativa tendente a riconsiderare la giustificazione delle varie lotterie, casinò o case da giuoco autorizzate — sia pure per le esigenze indicate dalla stessa Corte nella sentenza n. 152 del 1985 — e, di converso, le ben note gravissime conseguenze derivanti dagli stessi, nelle cui sedi si svolgono buona parte dei giuochi d'azzardo e proibiti previsti dalla tabella *ex* art. 110 legge di p.s. («cammino di ferro», «roulette», «slot-machine», ecc.), non venendo meno, in tali casi, le ragioni che la medesima Corte, nella sentenza n. 12/1970, ebbe a evidenziare in relazione agli apparecchi o congegni da giuoco, e, cioè, la necessità di scoraggiare i cittadini ed, in particolare, i giovani a dar vita a situazioni o comportamenti (perdita di tempo e di denaro, dedizione all'ozio, vita in comune con persone disponibili anche per attività moralmente e socialmente riprovevoli, ecc.), non del tutto compatibili con il rispetto della stessa dignità umana.

E se è vero, come ha detto la Corte costituzionale, che la norma generale in sede penale, estesa a tutti i cittadini, può essere derogata dal legislatore, anche implicitamente, a parere del giudicante, tutta la normativa relativa alle istituzioni di casinò, case da giuoco, lotterie e simili, in considerazione di quanto sopra si è evidenziato, merita una rivisitazione, laddove, (anche in coerenza con le motivazioni espresse per l'altra questione di costituzionalità, sollevata con questa stessa ordinanza) finisca, sostanzialmente col tradursi in un'evidente disequaglianza dei cittadini davanti alla legge in sede penale, con palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana, oltreché in una «irragionevolezza» contrastante con il buon senso e la coscienza comune.

In definitiva, dovrebbe evitarsi una notevole disparità di trattamento tra coloro i quali gestiscono le suddette case da giuoco, nonché lotterie o scommesse autorizzate — anche in numerose trasmissioni televisive pubbliche e private, con attività identica ai giuochi d'azzardo e, comunque proibiti, tutti esenti da pena, nei confronti di cittadini i quali, invece, pur esplicando la stessa attività, sono sottoposti a sanzioni penali di notevole spessore. Nonostante le mutate caratteristiche e i differenti costumi dell'attuale società (purtroppo eccessivamente consumista), anche nell'ambito dei giuochi, che, ormai, pur se d'azzardo o proibiti, si svolgono normalmente in case private o in circoli dopolavoristici e pseudoculturali (realtà sociale, non facilmente condivisibile, ma di cui, sia pure a malincuore, occorre prendere atto, specie allorquando trattasi di sanzioni penali).

Pertanto, il giudicante solleva di ufficio, perché non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità degli artt. 718 e ségg. correlati a tutta la normativa che consente l'istituzione di casinò ecc. autorizzati, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana per quanto concerne la deroga delle norme penali anzidette, con possibilità di istituire casinò, e autorizzare giuochi vari come quello del lotto, varie lotterie ecc., ove si pratica anche il giuoco d'azzardo.

La rilevanza delle questioni sollevate, a parere del giudicante è in *re ipsa*, in quanto, l'eventuale accoglimento delle stesse da parte dell'on. Corte, comporterebbe effetti incidenti sulla sussistenza o meno del reato contestato all'imputato.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio questione di costituzionalità dell'art. 721 del c.p., nella parte in cui prescrive che gli elementi essenziali del giuoco d'azzardo e, particolarmente, il fine di lucro e la vincita o la perdita interamente o quasi interamente aleatoria debbano essere valutati e determinati dal giudice penale competente e non preventivamente stabiliti dal legislatore o da autorità da lui delegata con inserimento nella tabella di cui all'art. 110 testo unico della legge di p.s., di tutti i giuochi che sono da ritenersi di azzardo, con criteri di politica criminale stabiliti dallo stesso legislatore, limitandosi il giudice penale ad accertare la commissione del fatto-reato per la violazione dell'art. 110 suddetto, con riferimento agli artt. 101 secondo comma, 3, 24 e 25 s.c. della Costituzione italiana.*

*Solleva, altresì di ufficio, la questione di costituzionalità degli artt. 718 e segg. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana per quanto concerne la deroga delle norme penali anzidette, con possibilità di istituire casinò, e autorizzare giuochi vari come quello del lotto, le varie lotterie ecc., ove si pratica anche il giuoco d'azzardo o proibito.*

*Dispone, pertanto, la sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale con notificazione dell'ordinanza motivata alle parti ed al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché con la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere.*

Nardò, 22 gennaio 1994

Il pretore: SODO

94C1127

N. 621

*Ordinanza emessa il 20 aprile 1994 del tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Prosa Maria Rosaria ed altri contro Ministero di grazia e giustizia*

**Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, certezza dei diritti maturati.**

**(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 36).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 11165/1993 proposto dai signori: Rosa Maria Rosaria, Vernola Domenico, Falcone Francesco, Lia Giuseppe, Pucci Rosa, Talarico Carolina, Pistoia Maria Teresa, Veraldi Anna, Notaro Elisabetta, Zaccone Giovanni, De Fazio Giuseppe, Viscido Giancarlo, Loprete Giuseppe, Verdoliva Maria Gabriella, Molinari Margherita, Maimone Antonietta, Borello Bruno, Pultrone Francesco, Garcea Teresa, La Croce Giacinto, Lorenzo A. Maria, Gigliotti Antonietta, Mannarino Egidio, Ricca Diana, Voza Emanuele, Voci Gregorio, Vero Antonio, Brutto Pasquale, Falcone Patrizia, Cicco Filippina, Iannone Filomena, Mellace Carlo, Pelliccione Angelo, Salerno Gabriella, Russo Anna, Rodoquino Saverio, Pugliese Anna, Iani Vittoria, Iapello Giuseppina, Carrieri Dario, Scalzo Corrado, Gasparro Antonio, Meleca Antonio Vincenzo, Ficchi Consolata Rita, Geracitano Francesco, Zaffino Bruno, De Matteo Umberto, Saladino Vincenzo, Pate Francesca, Marfella Gaetano, Caracciolo Franco, Cianflone Gennaro, D'Angelo Raffaele, Rizzo Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Renato Recca ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Ruggero Fiore n. 25, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione statale di corrispondere:

a) l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988, n. 221 con le maggiorazioni derivanti dalle variazioni percentuali di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 21;

b) la rivalutazione monetaria delle somme che risulteranno dovute e non tempestivamente pagate, oltre agli interessi corrispettivi sulle somme rivalutate;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 20 aprile 1994 la relazione del cons. Giancarlo Tavarnelli;

Uditi, altresì, l'avv. Recca per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Greco per l'Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### FATTO

I ricorrenti, dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, con il presente ricorso depositato il 23 luglio 1993, hanno chiesto la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di corrispondere l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988, n. 221 con le maggiorazioni derivanti dalle variazioni percentuali di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 21 nonché la rivalutazione monetaria sulle somme dovute al predetto titolo e non tempestivamente pagate, oltre agli interessi corrispettivi sulle somme rivalutate.

In sostanza i ricorrenti si dolgono che non siano state corrisposte al personale dell'amministrazione giudiziaria le somme derivanti dall'adeguamento triennale, a norma dell'art. 3 della legge n. 27/1981, dell'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988.

A sostegno della pretesa di aver titolo al predetto adeguamento i ricorrenti hanno dedotto il seguente, articolato, motivo:

Violazione, mancata e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 21/1980 (*rectius* n. 221/1988) e dell'art. 3 della legge n. 27/1981.

Eccesso di potere per illogicità, per omessa valutazione dei presupposti, per errata applicazione di legge, per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia in quanto:

L'espressione usata dal legislatore all'art. 1 della legge n. 221/1988, che ha previsto l'attribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1988 al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 «nella misura vigente al 1° gennaio 1988» non andrebbe interpretata nel senso che l'importo dell'indennità debba essere ancorato a tale data senza poter essere adeguato in base al criterio di rivalutazione periodica di cui al citato art. 3 della legge n. 27/1981, poiché il riferimento alla predetta data sarebbe posto soltanto per indicare l'importo dell'emolumento nel momento della sua attribuzione, mentre sarebbe indubbia l'intenzione del legislatore di attribuire al personale dell'amministrazione giudiziaria la medesima indennità goduta dal personale della magistratura in ogni risvolto strutturale ed economico;

L'interpretazione sostenuta dai ricorrenti troverebbe logica conferma nel fatto che la stessa legge n. 221/1988 ha previsto che l'indennità in argomento assorba alcuni compensi derivanti dalla successiva modificazione dell'art. 168 della legge n. 312/1980, nonché di quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, rivalutabili per effetto dei rinnovi contrattuali triennali, non essendo possibile ipotizzare che il legislatore abbia inteso introdurre una indennità sostitutiva degli stessi non indicizzata;

anche l'analisi dei lavori preparatori evidenzerebbe la volontà del legislatore di parificare tale indennità nelle sue connotazioni strutturali, di scegliere, cioè, meccanismi retributivi fondati su criteri analoghi a fronte del medesimo impegno necessario nello specifico settore della pubblica amministrazione;

non sarebbe ipotizzabile, infine, che la rivalutazione periodica dell'indennità sia prerogativa esclusiva del magistrato atteso che l'art. 2 della legge n. 425/1984 ha esteso integralmente (indicizzazione compresa) l'indennità di cui trattasi, oltre che ai magistrati delle Magistrature Speciali, anche agli avvocati e procuratori dello Stato, certamente non appartenenti all'ordine della magistratura.

L'avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero di grazia e giustizia, dopo aver affermato, con memoria depositata il 19 marzo 1994, che i ricorrenti sono dipendenti del predetto Ministero e che a loro favore viene corrisposta, in applicazione dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, l'indennità prevista dalla legge n. 221/1988 nella misura fissata al 1° gennaio 1988, sostiene che allo stato della normativa «l'interpretazione seguita dall'amministrazione è corroborata dall'art. 3, commi 60 e segg., della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che contiene, appunto, un'interpretazione autentica della normativa prima richiamata, come tale avente efficacia retroattiva».

Con memoria depositata l'8 aprile 1994 la difesa dei ricorrenti ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, nel combinato disposto con l'art. 1 della legge n. 221/1988, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto la norma in questione, così come autenticamente interpretata, non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza e di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione.

#### DIRITTO

Come risulta dal contesto del ricorso proposto da dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, la pretesa dei ricorrenti è limitata all'accertamento del diritto a percepire, con rivalutazione e interessi, le somme derivanti dall'applicazione del sistema di adeguamento periodico previsto dall'art. 3 della legge n. 27/1981 all'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988 n. 221.

I ricorrenti si dolgono infatti che l'anzidetto adeguamento non sia stato corrisposto al personale dell'amministrazione giudiziaria. Non è invece contestata tra le parti l'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al citato art. 1 della legge n. 221/1988 nella misura vigente al 1° gennaio 1988.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno sostenuto che in base ad una corretta interpretazione del predetto art. 1 della legge n. 221/1988 l'espressione usata dal legislatore, secondo cui l'indennità *ex* art. 3 della legge n. 27/1981 è attribuita «nella misura vigente al 1° gennaio 1988», risponderebbe solo alla finalità di individuare l'importo dell'emolumento all'atto della sua attribuzione al personale, fra l'altro, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e non a quello di determinare in misura invariabile l'emolumento stesso ancorandolo all'ammontare vigente alla predetta data e con ciò escludendone l'assoggettabilità al meccanismo di adeguamento periodico previsto dal medesimo art. 3 della legge n. 27/1981.

L'interpretazione sostenuta dai ricorrenti era conforme all'orientamento assunto dalla giurisprudenza anche di questo tribunale (cfr., da ultimo, C.S., IV, 22 ottobre 1993, n. 923, che conferma Tar Lazio, I, 11 luglio 1992, n. 1001).

Nelle more del giudizio è, peraltro, intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 3, sessantunesimo comma, ha dettato la seguente disposizione:

«L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa».

In sede di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 221/1988 il legislatore si è, quindi, pronunciato in senso contrario alla pretesa fatta valere dai ricorrenti avendo inequivocabilmente affermato che l'indennità attribuita dal medesimo articolo va considerata come determinata in misura fissa, cioè nell'ammontare dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 vigente al 1° gennaio 1988, e non in misura variabile.

Allo stato della legislazione ordinaria il ricorso dovrebbe, pertanto, essere rigettato.

A seguito dell'intervento del legislatore i ricorrenti hanno, tuttavia, sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, nel combinato disposto con l'art. 1 della legge n. 221/1988, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione poiché la norma risultante dall'interpretazione autentica non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza e di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione.

La predetta questione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata.

Al riguardo il collegio ritiene opportuno rammentare che l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 221/1988, allora sostenuta dall'amministrazione e ora confermata in via autentica dal legislatore, era stata disattesa dal Consiglio di Stato proprio in quanto non sembrava conforme ai principi costituzionali cui si richiamano i ricorrenti.

Potrebbe, infatti, ritenersi priva di ragionevole giustificazione la scelta di consentire l'indicizzazione dell'indennità solo per il personale togato atteso che l'estensione di tale emolumento al personale non togato presuppone il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di connessione tra le attività dell'uno e dell'altro personale, la cui rilevanza non si affievolisce con il decorso del tempo.

In altri termini, poiché non sembrerebbe ipotizzabile che per i periodi successivi al 1° gennaio 1988 sia richiesto al personale non togato un minore impegno nello svolgimento dell'attività connessa a quella dei magistrati, potrebbe dubitarsi della costituzionalità di una soluzione legislativa che all'atto di estendere l'indennità giudiziaria al predetto personale a decorrere dal 1° gennaio 1988 la rapporta, nel suo ammontare più elevato, alla misura vigente a tale data per il personale di magistratura, mentre nel prosieguo del tempo non consente la conservazione di questo rapporto di proporzionalità in quanto, limitando l'adeguamento periodico solo all'indennità attribuita al personale togato, determina progressivamente una relativa svalutazione dell'emolumento nei confronti del personale non togato, che non sembrerebbe giustificata, come si è accennato, da una corrispondente diminuzione del livello quantitativo e qualitativo della prestazione richiesta, non collegabile ad una situazione di eccezionale emergenza riguardante in particolar modo solo il primo periodo di applicazione della legge.

L'indennità giudiziaria estesa a quest'ultimo personale verrebbe, quindi, a subire un processo di graduale snaturamento poiché, come ha ricordato il consiglio di Stato, sezione IV, nella citata decisione n. 923/1993, gli stessi lavori preparatori sulla legge n. 221/1988 davano atto che all'indennità è coesistente, fra l'altro, «la rivalutazione triennale» (atti senato, I Commissione, 1° giugno 1988).

In ultima analisi la determinazione di non consentire l'adeguamento periodico potrebbe apparire in contrasto con il principio di ragionevolezza, potendo ritenersi non facilmente conciliabile, sul piano di una obiettiva ricostruzione della funzione della norma, con le finalità ravvisabili nella scelta di attribuire al personale non togato l'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27/1981.

In proposito, come ricordato dal consiglio di Stato nella citata decisione, è significativa l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa del d.d.l. n. 1047 (poi divenuto la legge n. 221 in argomento) a sostegno delle ragioni dell'estensione dell'indennità giudiziaria al predetto personale e cioè che «... la stretta connessione tra attività del magistrato ed attività del personale di cancelleria, il comune ed analogo contributo alla realizzazione del servizio-giustizia, la necessità di un medesimo impegno, comportano la scelta di meccanismi retributivi fondati su criteri analoghi nell'ambito di questo particolare settore della pubblica amministrazione».

In relazione a quanto sopra il collegio ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalità, nei termini in precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, così come interpretato autenticamente dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte e nei termini precisati in motivazione;*

*Ordina, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Dispone, altresì, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Così deciso in Roma, il 20 aprile 1994.

*Il presidente:* SCHINAIA

*Il consigliere:* MINICONE

*Il consigliere estensore:* TAVARNELLI

N. 622

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza,  
sezione distaccata di Schio nel procedimento penale a carico di Bressan Pietro ed altra*

**Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico - Intervenuta autorizzazione in sanatoria - Persistenza dell'obbligo (anziché della facoltà) per il giudice di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi - Conseguente irragionevole previsione per situazioni giuridiche differenti (presenza o assenza dell'autorizzazione sanatoria) dello stesso trattamento consistente nella demolizione delle opere.**

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* cpv.).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Bressan Pietro e Cappellari Teresa Maria, imputati del reato di cui agli artt. 1 e 1-*sexies* legge n. 431/1985, 20 legge n. 47/1985.

O S S E R V A

Gli imputati Bressan Pietro e Cappellari Teresa Maria venivano tratti a giudizio per rispondere dell'epigrafato reato, per aver eseguito le opere dettagliatamente individuate nel capo di imputazione, senza essere in possesso della autorizzazione ambientale di cui agli artt. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, in zona coperta da bosco ceduo ed alto fusto di castagno, e quindi sottoposta a vincolo paesaggistico.

Nel corso del dibattimento la difesa degli imputati dimetteva, tra l'altro, copia di autorizzazione e di concessione edilizia in sanatoria ottenute dagli imputati per le opere in oggetto, nonché copia del provvedimento n. 749/1993 prot. emesso in data 15 novembre 1993, dal presidente della provincia di Vicenza.

Venivano altresì prodotte le copie dei provvedimenti di nulla-osta forestale a sanatoria, ottenuti dagli imputati, presso i competenti organi regionali, in ordine al pur sussistente vincolo idrogeologico.

In particolare, con il proprio provvedimento, l'amministrazione provinciale di Vicenza — competente (per «delega» regionale) agli effetti dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 431/1985 — si determinava di irrogare agli odierni imputati mera indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, senza ordinare la rimessione in pristino a mezzo demolizione delle opere eseguite in carenza di previa autorizzazione (anzi evidenziando come non fosse pregiudicata la tutela del paesaggio, ed addirittura che la eseguita recinzione era indispensabile per motivi di sicurezza).

All'esito della discussione, poi, le parti concludevano come da verbale.

Orbene, reputa questo pretore che sussista più di una ragione per dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, secondo comma, della legge n. 431/1985, che fa obbligo al giudice, in caso di sentenza di condanna per riscontrata violazione alla cosiddetta legge Galasso, di ordinare la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.

Invero, l'automatismo normativo, articolato indubbiamente in termini di assoluta inderogabilità dell'ordine di ripristino, esclude qualsiasi valutazione delle determinazioni che, in ordine alla medesima vicenda, hanno legittimamente adottato le autorità amministrative territoriali — nel caso di specie, comunali, provinciali e regionali — che, a vario titolo competenti, sono anche quelle alle quali la legge commette un complesso articolato di poteri — sia di programmazione pianificazione, sia di concreta gestione — del territorio e del contesto ambientale.

Nel caso a giudizio, gli uffici regionali hanno concesso nulla-osta — sia pur in sanatoria — per gli interventi sul terreno sottoposto a vincolo idrogeologico; il comune ha rilasciato i necessari atti autorizzatori e concessori; l'amministrazione provinciale — valutato positivamente l'impatto ambientale delle opere eseguite — ha ritenuto che l'aspetto paesaggistico non fosse stato in modo sostanziale leso (ché altrimenti — partendo da una presunzione di legittimità e ragionevolezza dell'operato amministrativo — avrebbe ben diversamente dovuto ordinare la demolizione delle opere realizzate).

Anzi, l'amministrazione provinciale ha valutato l'eseguita recinzione indispensabile per motivi di sicurezza.

Che non vi sia lesione sostanziale dell'ambiente, e quindi reale alterazione di zona sottoposta dalla legge a speciali vincoli e protezione, si evince chiaramente dal complesso di provvedimenti adottati dalla p.a.

Laddove questo giudice, peraltro, pronunziasse sentenza di condanna ai sensi dell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, come detto, sarebbe tenuto inderogabilmente ad ordinare ai contravventori la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Ma ciò farebbe non a seguito di un ponderato esercizio di quella (limitata) discrezionalità normalmente sottesa all'esercizio della giurisdizione penale, ma solo per ossequio ad un automatismo di legge che, così come congegnato, si sospetta sia contrario ai principi costituzionali.

Invero, rimettere al giudice l'obbligo della pronuncia del ripristino — indipendentemente da qualsiasi possibilità di vagliare l'assetto conferito, ai pubblici interessi coinvolti, dalle pubbliche amministrazioni detentrici di potestà di cura e tutela degli interessi all'ambiente ed all'ordinato sviluppo urbanistico — significa, ad avviso di chi scrive, introdurre nel concreto esercizio della giurisdizione penale elementi che sviliscono e mortificano una ragionata ed equa possibilità di esercitare la stessa, nonché sottoporre ad un ingiustificato regime punitivo l'imputato che, prima assoggettato (ovviamente per colpa propria) a contributi e sanzioni pecuniarie nella prospettiva della sanatoria, vede poi tutto frustrato a seguito dell'intervento ordinatorio del giudice penale.

Pertanto, si reputa necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, della legge n. 431/1985, nella parte in cui prevede l'obbligo, anziché la facoltà, di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi.

A sostegno del proprio dubbio di incostituzionalità della norma questo giudice invoca, come referente costituzionale, il generale principio di necessaria ragionevolezza delle norme ed il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), sotto il profilo del divieto di assegnare medesimo trattamento (nella specie, demolizione delle opere) a situazione disomogenee e tra loro profondamente differenti.

Principi che attengono a «provvedimenti da adottarsi dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 376 del 6-14 ottobre 1993) e che appaiono lesi, laddove si ponga mente al fatto che la condanna accessoria e necessaria di rimessione in pristino dello stato dei luoghi dovrebbe, a mente del rigido dettato legislativo, intervenire anche laddove nessuna lesione sostanziale degli interessi ambientali è dato in concreto individuare, ed anzi le pubbliche autorità amministrative-rappresentative ed esponenziali degli interessi pubblici, collettivi e diffusi — hanno espresso un giudizio (nella loro veste di enti di pianificazione, vigilanza e concreta gestione del tessuto urbanistico ed ambientale) di sostanziale positività delle opere e di inidoneità delle stesse a ledere esigenze di carattere primario, come la cura ed il mantenimento dell'equilibrio ambientale.

Inoltre, non pare a questo pretore che a sottrarre la norma denunziata al sospetto di incostituzionalità sia sufficiente un riferimento alla congruità e ragionevolezza della disciplina complessiva della cosiddetta legge Galasso (in relazione alla norma sanzionatoria di cui all'art. 1-sexies) per il suo palese carattere interinale — come dalla Corte costituzionale sottolineato in precedenti pronunzie —, atteso che invece la stessa normativa, sia pur introdotta nel sistema con decretazione d'urgenza, è ormai consolidata, nella originaria e immodificata formulazione sanzionatoria, nel sistema normativo e, comunque, nel caso di specie, l'ordine demolitorio verrebbe subito a colpire gli odierni imputati, che nessun giovamento potrebbero trarre da un tardivo intervento del legislatore, teso ad armonizzare la normativa, ed in particolare i suoi aspetti — principali e derivati — punitivi, con il complessivo sistema normativo e le differenziate possibilità provvedimentali rimesse invece alla pubblica amministrazione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies capoverso della legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'obbligo anziché la facoltà di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato;*

*Dispone conseguentemente l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento;*

*Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Schio, addì 2 giugno 1994

*Il pretore: PICARDI*

N. 623

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 settembre 1994) dalla commissione tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto da ufficio I.V.A. di Roma contro Cocchi Giovanni*

**Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Previsione che i versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 del d.P.R. n. 633/1972 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del r.d. n. 827/1924 ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al r.d. n. 1706/1937 e che la delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente - Mancata previsione della possibilità di effettuare il pagamento presso qualsiasi ufficio postale bancario come previsto per altre prestazioni fiscali e parafiscali (bollo sulle patenti e sui passaporti, tassa sulla salute, canone televisivo ormai fiscalizzato, tassa per la partecipazione a concorsi, imposte di successione e imposte relative ad atti giudiziari pagabili mediante assegni circolari non trasferibili) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38, primo comma, modificato dal d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 6).  
(Cost., artt. 3 e 16).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo r.g. fasc. n. 10088/92 contenente appello principale n. 2162/92 presentato a mano in data 12 marzo 1992 con ricevuta n. 2162/92 dall'ufficio I.V.A. di Roma (controparte: Cocchi Giovanni, residente a Roma in V. Acquaro, 8, A/10) contro la decisione: n. 471/21/91 pronunciata in data 22 maggio 1991 (atti citati: avv. irr. sanz. n. 302096 imposta: I.V.A. 80 (decisioni pronunciate dalla commissione tributi di primo grado di Roma), sono comparsi: per l'uff. Sottani Oscar e il contribuente medesimo.

#### OGGETTO DELLA DOMANDA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decisione n. 91210471 del 13 giugno 1991 la sezione XXI della commissione tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso proposto dal sig. Giovanni Cocchi avverso l'avviso di irrogazione sanzioni emesso dall'ufficio I.V.A. di Roma per omesso versamento I.V.A. relativo al secondo semestre 1980, ritenendo viceversa documentato il tempestivo versamento dell'importo dovuto dal contribuente tramite l'agenzia di Terni della Banca Commerciale Italiana. Avverso la predetta decisione, comunicatagli i.d. 10 gennaio 1992, propone appello d.d. 12 marzo 1992 l'ufficio I.V.A., esponendo che, ai sensi del d.P.R. n. 33/1972, la delega al pagamento deve essere comunque rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente e chiedendo pertanto, in riforma della decisione impugnata, la conferma della legittimità dell'avviso emesso.

#### OSSERVA

L'art. 6 del d.l. n. 593/1982 prevede che l'art. 38 del d.P.R. n. 633/1972 deve essere così sostituito: «I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al r.d. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955 n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente».

Ad avviso della commissione, tale disposizione appare illogica e ingiustificata.

Per quale motivo si deve penalizzare il contribuente che, trovandosi in un'altra città rispetto a quella ove si trova l'ufficio I.V.A. competente, non può versare quanto dovuto al fisco attraverso la locale dipendenza dell'azienda bancaria?

Premesso che un giudizio sulla giustizia della legge (o sulle conseguenze che ne possono discendere in sede applicativa) spetta alla Corte entro gli schemi del sindacato di legittimità costituzionale sulle violazioni del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale 30 gennaio 1980, n. 10), questa sezione ritiene di

sollevare la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della irragionevolezza della norma suspecificata (Corte costituzionale 23 aprile 1965, n. 33) e della conseguente vanificazione di quel generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo (Corte costituzionale n. 204/1982 che è insito nel già citato art. 3).

Se è vero che la legge deve trattare in maniera uguale situazioni oggettivamente uguali, non si comprende per quale motivo il pagamento di diverse prestazioni fiscali e parafiscali (bollo sulle patenti, sui passaporti, tassa della salute, canone televisivo ormai fiscalizzato, tasse per la partecipazione a concorsi, imposte di successione e imposte relative ad atti giudiziari pagabili mediante assegni circolari non trasferibili emessi anche da aziende di credito che non hanno delegazioni o sportelli nel territorio dell'ufficio del registro competente, ecc.) possa essere consentito favorendo il contribuente, che ha diritto di circolare (anche nei fatidici giorni di scadenza dei pagamenti delle imposte) in qualsiasi parte del territorio nazionale (art. 16 della Costituzione) mediante la possibilità di effettuare il pagamento di quanto dovuto al fisco per il tramite di qualsiasi ufficio postale bancario, mentre in materia di I.V.A. il legislatore «blocca» il contribuente nelle varie scadenze (oggi anche mensili) dei pagamenti dovuti, rendendogli difficile (se non impossibile) la circolazione e obbligandolo quindi a maggiori spese per far sì che si trovi «nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente» onde provvedere al pagamento presso una dipendenza dell'azienda bancaria delegata.

Ciò che conta, sotto il profilo della logica e del buon senso giuridico, è che il contribuente paghi le imposte, senza aggravare irrazionalmente la sua posizione.

*P. Q. M.*

*La commissione solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 così come modificato dall'art. 6 del d.-l. n. 953/1982 con riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione nella parte in cui dispone che «la delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente»;*

*Nell'ordinare la trasmissione del fascicolo e della presente ordinanza alla Corte costituzionale per i successivi adempimenti, si dispone che la segreteria notifichi, prima di tale trasmissione, l'ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri così come previsto dalle vigenti norme di legge;*

*Nel frattempo si sospende il giudizio di merito.*

Così deciso in Roma, 9 febbraio 1993.

*Il presidente: CARUSO*

*Il relatore: SCWARZENBERG*

94C1130

N. 624

*Ordinanza emessa il 19 maggio 1994 dal pretore di Piacenza  
nel procedimento penale a carico di Serafini Gaetano*

**Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133/1992 - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiamo alla sentenza n. 249/1993.**

**(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).**

**(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento a carico di Serafini Gaetano, imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessa in Picchetto di Pittolo il 2 aprile 1992;

Rilevato che l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento ha proposto istanza di applicazione pena nella misura di giorni trenta di arresto, previa concessione delle attenuanti generiche, con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria dell'ammenda e che il p.m. di udienza ha prestato il proprio consenso;

Rilevato che il difensore dell'imputato ha altresì prospettato, sia pure sinteticamente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude, in relazione al reato per cui si procede in questa sede, la possibilità della sostituzione della pena detentiva, richiamando l'ordinanza di promuovimento del giudizio di legittimità costituzionale emessa dal pretore di Genova il 22 novembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 9/94).

#### OSSERVA

La questione di legittimità costituzionale richiamata dalla difesa merita di essere sollevata anche in questa sede. Occorre innanzitutto rilevare come — stante l'inequivoca esclusione oggettiva del reato di cui trattasi dalla possibilità di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, disposta dall'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 — la questione di costituzionalità sia indubbiamente rilevante: da essa, invero, dipende la definizione del presente procedimento dato che la sostituzione della pena detentiva richiesta dall'imputato costituisce parte integrante della istanza *ex art. 444 del c.p.p.* da lui avanzata (cfr. Cass. ss.uu. 17 gennaio 1994, n. 295) e dato che, in caso di accoglimento della questione, l'istanza di «patteggiamento» potrebbe essere senz'altro accolta.

Come già è stato rilevato dal pretore di Genova con la ordinanza citata in premessa, successivamente alla legge n. 689/1981 — che nell'art. 60 cit. aveva escluso la possibilità di sostituzione in relazione ad alcune delle norme penali di tutela dell'ambiente contro l'inquinamento idrico (artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976) — sono entrate in vigore numerose disposizioni penalmente sanzionate in tema di inquinamento delle acque che, riferendosi alla immissione nei corpi idrici di particolari sostanze, si sono poste in rapporto di specialità con le analoghe disposizioni contenute nella legge n. 319/1976 e, in particolare con l'art. 21: ci si riferisce, ad esempio, ai decreti legislativi n. 132 e 133 del 27 gennaio 1992, relativi agli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee.

Le condotte previste dalle leggi testè citate incidono anche sullo stesso bene giuridico protetto — tutela delle acque dall'inquinamento — dalla legge n. 319/1976, e le sanzioni detentive stabilite in caso di violazione dei precetti in esse contenute hanno il massimo edittale pari o superiore rispetto a quello previsto dall'art. 21 della legge n. 319/1976: in particolare, il terzo comma di quest'ultima norma prevede, in caso di scarichi che presentino valori superiori a quelli indicati nelle tabelle allegate alla legge, la pena dell'arresto da due mesi a due anni mentre l'analoga disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 18 del d.lgs. n. 133/1992 prevede l'arresto fino a due anni, quella di cui al quinto comma dello stesso articolo (violazione del divieto di versare gli scarichi nelle acque sotterranee sul suolo e nel sottosuolo) l'arresto da tre mesi a tre anni e quella di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 132/1992 l'arresto fino a tre anni.

Occorre poi rilevare come la circostanza che le leggi predette disciplinino e sanzionino lo scarico di determinate sostanze pericolose nelle acque — scarichi che anteriormente erano regolati anch'essi dalla cosiddetta «legge Merli» — denoti una maggiore ed intrinseca pericolosità delle condotte in esse descritte rispetto a quelle contemplate in via generale dalla legge del 1976.

Nonostante la identità del bene giuridico tutelato dalle predette disposizioni e la pari o maggiore gravità delle condotte sanzionate dalle norme entrate in vigore successivamente al 1981 rispetto a quelle previste dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976, l'esclusione oggettiva dalla possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene previste dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981 non è contemplata per nessuna delle ipotesi disciplinate dalle leggi più recenti sopra citate, rimanendo limitata agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976.

Tale situazione appare lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto, senza alcuna giustificazione, una condotta rientrante (come nel caso di specie) nell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689/1981, di pari (o minore) gravità rispetto a quelle oggetto delle disposizioni successivamente emanate sempre in tema di disciplina penale degli scarichi delle acque, viene ad essere regolata in modo più rigoroso con l'esclusione, a priori, della possibilità di sostituire la pena detentiva. Il quadro così descritto appare a questo pretore analogo a quello che ha portato la Corte costituzionale a dichiarare, con sentenza 19 maggio 1993, n. 249, la illegittimità dell'art. 60, primo comma, della legge n. 689/1981 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto esso, mentre da un lato escludeva oggettivamente la sostituibilità della pena detentiva in relazione al delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche o relative all'igiene sul lavoro da cui fossero derivate le conseguenze di cui all'art. 583, primo comma, n. 2, del c.p. o di cui all'art. 583, secondo comma, del c.p., dall'altro consentiva di operare la sostituzione in caso di omicidio colposo commesso per l'inosservanza delle stesse norme. Per i motivi sin qui esposti ritiene il pretore che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, in relazione all'art. 3 della Costituzione, oltre che essere rilevante sia anche non manifestamente infondata.

P. Q. M.

*Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 1 del d.c.c. del 16 marzo 1956;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 316, in relazione all'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la predetta ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Piacenza, addì 19 maggio 1994

*Il pretore:* BUSSI

*Il collaboratore di cancelleria:* (firma illeggibile)

94C1131

N. 625

*Ordinanza emessa il 6 luglio 1994 dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico di L.C.*

**Processo penale - Procedimento contro imputato minorenni - Facoltà del giudice di sospendere il processo (per non più di tre anni) per una valutazione della personalità del minore mediante affidamento ai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia (messa in prova) - Preclusione dell'esercizio di tale facoltà se l'imputato chiede il giudizio abbreviato (nella specie: dopo che era stato disposto il giudizio immediato) - Conseguente costrizione del minore ad una scelta comportante comunque la perdita di benefici (del giudizio abbreviato o della messa in prova) - Violazione (sotto vari profili) dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e della tutela costituzionalmente assicurata al minore.**

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 31).

#### IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Esaminati gli atti del processo penale n. 436/94 reg. g.u.p. a carico di L.C., nato a Catania il 26 maggio 1976;

Vista la istanza di sospensione e messa alla prova avanzata dall'imputato all'udienza preliminare del 6 luglio 1994;

Sentite le parti;

#### OSSERVA

Il L. è imputato come segue:

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, terzo comma, n. 1, del c.p.; perché, in concorso ed agendo in riunione con i maggiorenni Bivona Salvatore e Scarvaglieri Alfio, introdottisi nel supermercato «Lembo S.n.c.» s'impadroniva, per procurarsi un ingiusto profitto, della somma di L. 200.000 circa costituente l'incasso della giornata che sottraeva dalle casse di detto esercizio mediante violenza e minaccia consistita nello spintonare Lembo Pina, sorella della titolare Lembo Illuminata, e nel puntare contro costei e degli altri presenti una pistola verosimilmente giocattolo; in Paternò il 18 aprile 1994;

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 628, terzo comma, n. 1, del c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso ed agendo in riunione con i maggiorenni Bivona Salvatore e Scarvaglieri Alfio, fatto ingresso nella rivendita di tabacchi di Patanè Michele e Patanè Giuseppe, s'impadroniva, per procurarsi un

ingiusto profitto, della somma di L. 650.000 circa che sottraeva a Patanè Giuseppe e a due occasionali clienti, uno dei quali identificato per Bontempo Carmelo che veniva privato di L. 50.000 e della fede nuziale in oro, mediante minaccia esercitata puntando contro i predetti una pistola verosimilmente giocattolo; in Santa Maria di Licodia, il 18 aprile 1994.

Concluse preliminari indagini, in data 19 maggio 1994, il p.m.m. depositava richiesta di giudizio immediato, che il 21 maggio 1994 il g.i.p. disponeva. In seguito a tempestiva richiesta dell'imputato, acconsentita dal p.m.m., il g.i.p. disponeva procedersi nella forma del giudizio abbreviato, fissando all'uopo l'udienza preliminare del 6 luglio 1994. Nella fase preliminare della detta l'imputato chiedeva d'esser messo alla prova.

Preclude l'ammissione al citato istituto la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988: «la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato (...)». La difesa, pur non sollevando specifica questione di incostituzionalità (l'art. 23 della legge 11 marzo 1987, n. 87, dispone che perché ciò accada la parte deve indicare le norme costituzionali assunte come violate), ha sollecitato l'esame officioso del collegio.

Ritiene questo g.u.p., così confermando orientamento già espresso di recente a riguardo di altro procedimento (n. 165/1994 g.u.p. a carico di Torre Angelo), che detta preclusione laddove riguardi giudizio abbreviato chiesto dall'imputato in seguito a giudizio immediato (art. 458 del c.p.p.), disposto in seguito a richiesta del p.m., suscita dubbi di incostituzionalità non manifestamente infondati.

La risoluzione dei detti dubbi è rilevante in quanto che solo così il giudice potrà procedere innanzi nel giudizio, dando corso al giudizio abbreviato, laddove dichiarati infondati; sperimentando la fattibilità e opportunità di sospendere il processo a metter alla prova l'imputato, laddove dichiarati fondati, così eliminata la preclusione dell'inammissibilità.

Né l'aver l'imputato da qualche settimana compiuto gli anni diciotto per consolidata opinione di questo ufficio giudiziario minorile preclude in sé il ricorso all'istituto della sospensione e messa alla prova. Invero, al di là della insufficiente esplicitazione normativa del detto istituto, scopo evidente d'esso risiede nel bisogno di dover approfondire l'osservazione di personalità in formazione e, pur ove non si voglia aderire alla posizione estrema della suprema Corte di cassazione, sezione seconda, ordinanza n. 2401 nel proc. n. 3282/92 r.g., depositata il 29 maggio 1992, pres. V. Adami, est. G. Giuliani, secondo la quale la sperimentabilità dell'art. 28 del d.P.R. n. 488/1988 non soffrirebbe alcuna preclusione in ragione dell'età dell'imputato, purché, come ovvio, trattasi di processo a carico di imputato a cui si contesta aver commesso fatto di reato durante il corso della minore età, al collegio pare che debba trovare, in ogni caso, applicazione l'art. 24 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272; cosicché se pienezza di trattamento minorile è riservata fino al compimento del ventunesimo anno di età a riguardo della esecuzione delle misure cautelari, delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive, delle pene detentive e delle misure di sicurezza, non si vede perché debba precludersi ad adolescente che nel corso del processo raggiunga la soglia dei diciotto anni e tuttavia non abbia superato i ventuno, la possibilità di usufruire del privilegiato e peculiare percorso che ad un tempo consente osservazione e trattamento. In sostanza, ferma restando la concreta verifica di merito, che il collegio non può affrontare, come detto, che solo dopo risolta, eventualmente, in senso positivo la questione di illegittimità posta, circa presenza di personalità in formazione e non ancora solidificatesi in un modello adulto, non può essere accolta quella opinione, pur incomprensibilmente espressa senza dar mostra di aver presente precedente decisione (quella sopra citata) di segno del tutto opposto, ma con strumenti argomentativi, anche questa volta, essenziali ed apodittici, sempre della seconda sezione della suprema Corte di cassazione, presidente V. Adami (sent. n. 4193, n. 13564/92 r.g., depositata il 9 ottobre 1992): essere la soglia dei diciotto anni limite preclusivo formale invincibile. Fermo restando che se un limite oggettivo vuole reputarsi sussistente esso non può collocarsi, per le svolte ragioni, al di sotto dei ventuno anni, appare irragionevole precludere il ricorso all'istituto proprio le volte che esso appare emblematicamente necessario, trovandosi in presenza di adolescente non adultizzato, per il quale il compimento della maggiore età, giunga eventualmente esso nel corso di prova, non comporta in sé magico superamento di quella fase di vita, che più avanti, appunto verso i ventuno anni, transiterà verso l'età adulta.

1) Contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto duplice profilo:

a) disparità di trattamento.

La decisione del p.m. di richiedere decreto di giudizio immediato risponde a logiche ed esigenze processuali affatto diverse da quelle che possono indurre ad una sospensione del processo e messa alla prova.

Gli artt. 453 e segg. del c.p.p., che certo non sono stati scritti avendo presente il processo minorile, laddove ricorrano determinati presupposti (evidenza di prova, iscrizione della notizia di reato da meno di novanta giorni e la persona sottoposta ad interrogatorio), indici di una agevole formazione di prova al dibattimento, attribuiscono al p.m. il potere processuale di ottenere l'obliterazione della fase cui da avvio la richiesta di rinvio a giudizio e che si snoda nel corso della udienza preliminare. Una tale scelta del p.m. non è in alcuna maniera censurabile da parte dell'imputato, il quale, nel caso in cui giudizio immediato venga disposto, nessuna lesione di diritti processuali ne avrà, potendo egli far valere le sue ragioni di innocenza al dibattimento, luogo elettivamente preposto a giudicare di colpevolezza e innocenza; nel mentre, ove il processo fosse decidibile allo stato degli atti, egli, nei sette giorni successivi alla notifica del decreto di giudizio immediato avrà il potere processuale di chiedere il giudizio abbreviato (art. 458 del c.p.p.), così restituendo il processo al giudice dell'udienza preliminare e traendone il vantaggio, in caso di condanna, della riduzione di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.

Un tale assetto normativo, per un mancato coordinamento fra quanto disposto dal quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 488/1988 e la disciplina di cui sopra s'è discorso, porta a trattare in maniera diseguale situazioni, invece, eguali.

L'imputato, vien posto dal p.m. davanti al bivio obbligato di chiedere il giudizio abbreviato e così assicurarsi, specie laddove il reato sia grave e la pena severa, nel caso di probabile condanna, la riduzione di un terzo, così, tuttavia, precipitando, suo malgrado nell'inammissibilità di cui al detto quarto comma del citato art. 28; oppure accettare il giudizio immediato nella speranza che il giudice del dibattimento reputi opportuno sospendere il processo e metterlo alla prova. Come appare chiaro la seconda soluzione carica di un rischio inaccettabile l'imputato minore: egli adolescente, o poco più che tale, che potrebbe accedere alla «possibilità di misurarsi in primo luogo con se stesso e quindi con l'intera società civile nella sfida che vede in gioco la sua vita» (come lucidamente scriveva il p.m.m. a riguardo di analoga questione sollevata e già citata) non deve essere costretto per scelta, pur legittima, non sua, a rinunciare al beneficio certo della riduzione di cui all'art. 442 del c.p.p. nella speranza, invero assai incerta, e collocata non prossima nel tempo, che il giudice del dibattimento lo metta alla prova.

In altri casi, pur essendo la prova evidente, l'iscrizione della notizia di reato non più vecchia di novanta giorni ed essendo stato interrogato l'imputato, il p.m., come è suo potere, può scegliere la via ordinaria della richiesta di rinvio a giudizio (questa è scelta quasi assoluta di molti pp.mm.mm., i quali appunto ritengono inopportuno per le peculiarità del processo minorile saltare la fase innanzi al g.u.p.) ed in tal caso, l'imputato, che pur versava nella medesima situazione dell'altro per il quale venne chiesto giudizio immediato, offrendosi preliminarmente ad un tentativo di messa alla prova, nel caso in cui essa il g.u.p. non ritenga disporre ben potrà accedere al giudizio abbreviato «fino a che non siano formulate le conclusioni» (art. 439, secondo comma, del c.p.p.).

Detta disparità, si fa più stridente, ove si consideri che la legge, perché il p.m. possa richiedere e il g.i.p. disporre giudizio immediato, non prescrive la verifica della esistenza della condizione negativa del non essere necessario valutare la personalità dell'imputato nel corso e mediante sospensione del processo e messa alla prova.

D'altronde, anche volendo (ma come si è detto questa sarebbe una valutazione di mera opportunità giuridicamente non controllabile) il p.m.m. non può tener conto nel momento in cui sceglie il giudizio immediato degli sviluppi della personalità del giovane, sottoposto a stimoli rieducativi, tali che all'udienza preliminare avrebbero potuto consigliare la sospensione del processo, che sul momento al p.m. può apparire impraticabile;

b) manifesta illogicità e irragionevolezza.

Il ricorrere dei presupposti del giudizio immediato è affatto casuale (un procedimento può mostrarsi di prova evidentissima ma solo dopo trascorsi novanta giorni dalla iscrizione di notizia di reato), cosicché far dipendere la grave preclusione di cui all'art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 488/1988 da essi appare illogico e irragionevolmente oblitterante del diritto del minore alla valutazione della personalità (artt. 9 e 28, del d.P.R. n. 488/1988) che egli chiede a viva voce.

2) Contrasto con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione.

Le peculiarità dell'adolescenza dell'uomo, periodo di forti sentimenti, di particolare debolezza rispetto ai contesti, terreno sempre fertile, pur nei casi di più devastante e nefasta adultizzazione, impone che gli istituti processuali, modulati secondo le esigenze dell'imputato adulto, debbano essere riportati al dovere di protezione dell'infanzia, il quale impone, a sua volta, la valorizzazione di quelle peculiarità. Il quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 488/1988, ha lo scopo di garantire all'imputato, che ciò preferisca, la certezza del processo ed eventualmente, della condanna a pena ridotta, rispetto ad una prova, anche di lunga durata, che egli rifiuta (Cass., sezione seconda, 27 ottobre 1992, n. 4194); anche se, pur in tal caso, c'è da chiedersi che ragionevolezza ci sia nel ritenere la preclusione anche nel caso in cui, dopo

essere stato ammesso all'abbreviato, sia lo stesso imputato a chiedere di essere messo alla prova; ma questa è questione che esula da quella in trattazione e che, comunque, potrebbe trovare, attraverso una diversa interpretazione della Corte suprema di cassazione, appagante soluzione.

Il mancato coordinamento della preclusione di cui al citato art. 28 con la situazione nella quale l'imputato «è costretto» a chiedere il giudizio abbreviato per riappropriarsi della udienza preliminare, che il p.m. gli ha sottratto ottenendo decreto di giudizio immediato, importa il mancato riconoscimento, e quindi rispetto, della sua condizione di adolescente.

3) Contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Come noto il principio della inviolabilità del diritto di difesa, non solo, come è ovvio, assicura all'imputato una reale e continuativa difesa tecnica e la garanzia dei diritti fondamentali, primi fra tutti quelli al silenzio e alla prova, ma, secondo interpretazione conseguente, deve far ritenere costituzionalmente censurabili tutte quelle scelte legislative le quali irragionevolmente pongano l'imputato, come nel caso di specie, in situazione processuale deteriore non dipendente da scelte di lui; raggiunto da decreto di giudizio immediato all'imputato si offrono due alternative, entrambe foriere di pregiudizio, alle quali egli non può sottrarsi.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 134 della Costituzione;*

*Dichiara rilevante per il procedimento in corso (n. 436/94 reg. g.u.p.) concernente l'imputato Leanza Carmelo e non manifestamente infondato il dubbio, di illegittimità costituzionale, che solleva d'ufficio, del quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui esclude che si possa disporre la sospensione del processo e messa alla prova nel caso l'imputato abbia richiesto giudizio abbreviato in seguito a decreto di giudizio immediato, disposto su richiesta del pubblico ministero, per violazione degli articoli 3, primo comma, 31, secondo comma, e 24, secondo comma della Costituzione;*

*Ordina sospendersi il detto procedimento per il prosieguo;*

*Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina per cura della cancelleria che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Catania, addì 6 luglio 1994

*Il presidente del collegio g.u.p. estensore: GRASSO*

94C1132

N. 626

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1992 (recte: 2 febbraio 1994) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Battistelli Mario ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia*

**Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, certezza dei diritti maturati.**

**(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 36).**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5216/1993 proposto dai signori: Battistelli Mario, Rubecchi Iliana, Toccaceli Simonetta, Palazzi Maria Luisa, Monterisi Maurangelo, Bianchi Ester, Tamburinelli Marzia, Orlandi Marisa, Simoncelli Giuseppina, Brocca Claudio, Pini Pietro Vincenzo, Saccone Armando, Patrignani Oriano, D'Elia Daniela, Furelli Franca, Casamassima Pasquale, Cadderi Adriana, Torcellini Maria Elisa, Rebiscini Vito, Antonucci

Maria, Angeloni Manuela, Spadoni Marco, Saetti Fiorisa, Mancinelli Rosalba, Tomassini Fabio, Micheli Stefano, Guerra Anna Maria, Fiaccanini Ezio, Marcheggiani Assunta, Picchi Mario, Ricciarelli Claudia, Berti Paola, Sensoli Sara, Lion Elisabetta, Bucchini Annibale, Cauti Domenico, Gori Marco, Antonica Donatella, Rossi Francesca, Pettinari Donatella, Tomassini Mafalda, Merano Assunta, Pieri Luana, Ligi Graziella, Quietì Maurizio, Fraternalè Bruno, Triante Fortunata, Giorgini Vilma, Marini Adrio, Bini Falcucci Eloisa, Savelli Alessandro;

Olivetti Miriam, Filippetti Elina, Gianni Francesco, Ilari Oriana, Parigi Roberta, Ungaretti Rita, Macerata Piero, Santarelli Ida, Brunetti Maria, Abbati Annagrazia, Pettinari Antonio, Montefiori Anna, Sciarroni Maria Giuseppina, Albertini Rita, Scaramucci Giancarla, Cittadini Vera, Giglio Giovanna, Trobbiani Francesca, Rolli Patrizia, Polisini Angelo, Salvatorelli Paola, Rapisarda Antonino, Angeli Alberto, Piergallini Pina, Sciarroni Emanuela, Lelli Luigina, Paoletti Ivana, Brocchini Donatello, Postacchini Luciano, Severini Giammario, Flacco Floriana, Camilletti Luciano, Toccaceli Lina, Virgili Elisabetta, Staffolani Maria Luisa, Marcucci Roberto, Riccitelli Patrizia, Fratini Luciana, Franceschetti Giacomo, Angeletti Giacomo, Moroni Marina, Della Rocca Anna, Verzoni Isabella, Giglioni Andrea, Savojardo Gaetano, Pastore Costantino, Capsalachi Calliope, Capezzerà Domenico, Coppi Adele, Tateo Annamaria, Grande Liliana;

Paparella Antonella, Chiappetta Rosanna, Modugno Angela, Violante Irma, Di Molfetta Giuseppe, Altini Giulio, D'Alò Giovanni, De Marzo Rosa, Iavarone Isabella, Volpe Vincenzo, Barile Vincenzo, Caravella Maria, Giordano Edmondo, Schilizzi Francesco Antonio, Senatore Aurora Giovanna, Ciardi Nicola, Ceci Annalisa, Acquafredda Domenico, Leone Giacomo, De Nicolò Elisa, Maradei Angese, Altea Salvatore, Minore Francesco, Colella Porzia Rita, Gentile Anna, Marsigliano Maddalena, Santangelo Luigi, Mastromarino Michele, Iacono Livio, De Leonardis Giovanni, Ungari Vito, Severo Pietro, La Salandra Vincenzo, Amoroso Domenico, Tonti Pasquale, Battista Alfredo, Tavaglione Carmela, Nardella Michele, Antonella Concetta Tata, Catalano Aurelio, Maria Giovanna di Siena, Maria Giuseppina Lagonigro, Carmine Saracino, La Salandra Luigi, Cesare Giordano, Campese Eleuterio, Bolumetto Francesco, Braccio Carlo, Tamburi Giuseppe, Saggese Elio, Savino Pasquale;

Giliberti Rosa Maria, Squarcio Maria Carmela, Ruggiero Maria Lucia, Ruggiero Maria Michela, Rossi Nicola, Viola Luigi, Monaco Ugo, Iacono Livio, De Leonardis Giovanni, Ungari Vito, Severo Pietro, Casadei Maria Antonietta, Navarra Ugo, Giorgini Monterastelli Maria Pia, Piazza Marina, Bressanello Carlo, Lorefice Giuseppe, Scarpellini Barbara, Agostini Genziana, Francia Flavio, Callegati Rosalba, Francese Lucia, Mengozzi Carlo, Mariani Piero, Pienti Claudio, Ravaioli Iris, Guardigli Silva, Palazzi Caterina, Spighi Giuseppina, Triboli Giorgio, Zuccarini Maurizia, D'Orazio Adriana, Bezzi Paola, Monti Iliana, Fanelli Vittorio, Freddi Patrizia, Alessandrini Loretta, Pezzi Lara, Pirola Olimpio, Liverani Milena, Fauceglia Lucrezia, Romagnoli Milvia, Lambertini Loredana, Barzanti Iris, De Luca Alberico, Turroni Edera, Ranieri Giovanni, Suprani Giovanna, Lorefice Carmela, Bertoni Laura, Soldati Rina, Tassani Antonella, Bianchi Rosalia, Zoli Valeria, Consiglio Michele, Lolli Maria Carla, Fabbri Giovanna, Cervellin Marisa, Sandri Chiara;

Fiorini Alessandro, Detti Emanuele, Cola Maura, Carli Eleonora, Fiolenti Fiorella, Zampa Aldo, Chisci Domenica, Calderoni Francesco, Casadei Paolo, Mingozzi Eutichiana, Rossi Bruno, Rinaldi Mirella, Sedioli Quinto, Fausti Roberta, Faccione Padovano Sonia, Forgagni Simonetta, Ugolini Milena, Barzanti Antonietta, Petrini Maria Giulia, Ruscelli Carla, Giorgini Vilma, Santandrea Francesco, Giorgini Maria Angela, De Luca Rosaria, Pesaresi Carmen, Pasini Anna Maria, D'Aniello Cristina, Abbondanza Rina, Brandolini Mirna, Festini Laura, Augello Antonino, Biondi Antonio, Giunchi Giuliana, Alongo Alfonso, Piraccini Donatella, Corbara Loretta, Zaccarini Monica, Anelli Paola, Scalisi Licia, Donati Gabriella, Rondoni Claudia, Carrese Angelina, Cortesi Adalgisa, Coratella Angela, Costa Antonino, Biral Anna Maria, Buratti Giorgio, Tramonti Cristina, Valenti Carlotta, Aragona Maria, Bartolini Settimia, Ingrosso Antimo, De Angelis Patrizia, D'Avino Domenico, Algeri Patrizia, Grassini Alda, Radighieri Saldi Cosetta, Ausiliari Rita, Pini Lorena;

Iandoli Pellegrino, Cannizzaro Claudio Sebastiano, Silvestrini Giordana, Antonietti Fausta, Magliulo Maria, Galantino Paola, Mantovani Maddalena, Molinaroli Lucia, Del Rio Antonella, Benegiamo Maria Grazia, Fasano Maria, Nasi Daniela, Regano Savino, Alberici Maggiali Rosanna, Stornaiuolo Michel, Serafino Stefania, Vinci Giuseppina, Cutroni Maria, Fornari Marina, Simonazzi Cristina, Zaniboni Patrizia, Suriano Maria, Cigni Barbara, Ferrarini Lusvardi Marisa, Palazzi Lorenza, Marangoni Daniela, Mondini Mara, Pandolfi Patrizia, Amoroso Carla, Azzaro Grazia, Fino Rosamaria, Lillo Claudiom Fino Donato, Orioli Viviana, Sferrazza Calogero, Cuter Amneris, Miceli Raffaele, Fregni Daniela, Abbamonte Maria, Ferrantino Francesco, Rinaldi Nadia, Corsi Cristina, Toro Rosa, De Leo Carlo, D'Amico Antonino, Valentini Valeria, Cavassi Battista, Cavallini Annamaria, Cicuttini Maria Lucia, Benedettini Cristina;

Zaffagnini Daniela, Donatini Saula, Di Ce' Annalisa, Bonaria Piu Maria, Tramonti Patrizia, Senatore Filomena, Cavallucci Mirella, Manaresi Graziella, Rivalta Giuseppina, Zucchini Roberta, Rago Alfonso, Calabrese Alfonso Umberto, De Notaris Matteo, Selleri Silvana, Mawwa Carmelo, Monduzzi Magda, Guerrini Gabriella, Corbelli Patrizia, Di Paolo Carmina, Zaganelli Giordana, Binzoni Rita, Sintoni Alessandra, Tagliaferri Giuseppe, Vignuzzi Graziella, Petrani Giorgio, Pecchini Maurizia, Miodini Tiziana, Del Rio Mariagrazia, Giuseppe Podestà, Gallina Gabriella, Perucchini Raffaella, Chiovaro Giuseppe, Alfieri Maurizia, Cavalca Maura, Magnani Danila, Pizzigoni Silvana, Miodini Milena, Sacchi Maria, Ferrarini Manuela, Ferro Susanna, Croci Stefania, Gilberti Silvana, Lunardini Paola, Trapani Maria, Turchi Roberta, Corino Maria Luisa, Mastrogiovanni Sandra, Bragadini Loretta, Mazza Anna, Bux Teresa, Lodi Rosanna, Gradella Margherita, Pelagatti Mariapaola, Pipitone Alessandra, Sorgente Nicola, Andreoli Iride;

Scalvenzi Domenica, Pantalone Maria, Gelli Graziano, Messina Marina, Levati Lilia, Magnani Giovanna, Abete Anacleto, Allegri Loredana, Bettoli Anna, Contoli Maria Luisa, Pierantoni Stefania, Severi Sabrina, Di Carlo Elia, Portioli Nicoletta, Maisto Antonio, Ganzi Bianca, Biondi Ezio, Slavich Anna, Esposito Giovanni, Braghiroli Anna Rita, Lorenzini Federica, Inserra Salvatore, Nicolò Mario, Pini in Cecchetto Ornella, Marconcini Paola, Scapin Giovanni, Tardio Maria Matteo, Barbieri Pietro, Di Cara Francesco, Metalli Giorgio, Esposito Domenico, Braghiroli Pierangela, Farinazzo Sandro, Vighi Luigi, Tedeschini Claudia, Zangrossi Ivana, Santinato Silvana, Todeschi Laura, Speciali Lorella, Fortunati Giovanni, Gaudino Emanuela, Lizzul Paola, Poli Pierluigi, Melillo Gabriele, Brusco Lorenzini Sandra, Rocco Gennaro, Raccanelli Luigi, Camonchia Primo, Giuffré Domenico, Iacone Dolores, Antonisio Filomena, Olivari Daniela;

Andreolletti Antonietta, Tammaro Angelo, Carasi Roberto, Dello Iacono Maria Rosaria, Scuderi Santo, Mendeni Luisella, Oliveri Silvia, Campisi Antonia, Attuati Silvana, Locandro Benito, Pilotti Ilario Fulvio, Tognò Angiola, Mattiello Felicita, Zagarese Anna, Di Rosario Alessandro, Vassallo Anna Maria, Calafati Concettina, Stefani Caterina, Monteverdi Teresa, Tarallo Franca, Colicchia Baldassare, Fanigliulo Vincenzo, Scandurra Vincenzo, Scala Carlo, Migliorati Luciano, Zanframindo Luca, Rotondo Rita, Boscarino Jole, Bertazzi Cristina, Angiargia Serenella, De Troia Cesilde, Glisenti Anna, Ravaglia Luciano, Patriciello Aniello, Notaro Antonio, Iorlando Antonio, Amoroso Carlo, Filippazzi Cosetta, Vurro Giuseppe, Santoro Anna Giuseppa, Saramondi Arturo, Raffa Roberto, Marelli Mirella, Lodi Gloria, Camici Loredana, Guerini Lucia Antonietta, Turiano Angela, Carobbia Rosanna, Quadri Loredana, Stagi Giovanna, Rota Mirella, Francardi Laura, Mosca Graziella, Manzoni Lorella;

Lupo Carlo, Adinolfi Giuseppe, Romano Cinzia, Giuca Salvatrice, Ammatuna Donata, Colombo Silvana, Manti Alida Maria, Morgantini Viviana, Comito Francesco, Di Guida Nunzio, Bertocchi Luigia Monica, Vattimo Maria Antonietta, De Marco Luigi, Remonti Alfredo, Vismara Elisabetta, Locatelli Brunella, Mutti Patrizia Donatella, Calvi Maria Rosa, Cattaneo Giovanna, Marzio Chiara, Iacopino Antonio, Occhipinti Giovanna, Buonanno Giuseppe, Morelli Maria Cristina, Besozzi Maddalena, Melilli Vitangelo, Bersotti Ovidio, Carenini Marina, Lenti Enerina, Cocozza Mara, Tedesco Giuseppina, Aschedamini Rosanna, Sica Gennaro, Formisano Antonio, Mazzoleni Adolfo, Orazi Fabio, Dimartino Giovanni, Vecchi Lucia, Disabato Maria, De Francesco Maria, Madonna Zoraide, Distefano Gaetana, Maffei Patrizia, Guarnone Gabriella, Carrara Enzo, Bascialla Maddalena, Fiorino Anna Maria, Bertocchi Monica, Fronti Cecilia, Molendini Ottavio, Di Landro Teresa, Spano Rita, Turani Maria, Belotti Giovanna, Lombardo Rina, Tinè Salvo, Truglio Giuseppe;

Ghilardelli Pierina, Vese Filippo, Scinto Guido, Prati Emanuele, Viganò Miriam Angela, Musumeci Cosimo, Orchitano Luigi, Beretta Maria Grazia, Gimignani Maria Manuela, Pansa Emanuela, Carosella Patrizia, Bava Stella, Patanè Carmela, Lo Presti Gregorio, Tucci Alberto, Erriu Vito, Corona Giampietro, Frau Marco, Di Salvo Giuseppa, Moi Silvana, Picciau Angelo, Attene Sergio Luigi, Mannu Pietro, Soriga Carla, Carta Susanna, Piras Salvatore, Floris Graziano Pietro, Are Gavino, Pilato Patrizia, Pischedda Martino, Mulas Domenico, Silanus Giovanni Raffaele, Simbula Danila, Podda Mauro, Pilato Annalisa, Figus Nerina Caterina, Podda Salvatore, Cossu Gavina, Loche Tiziano Liberato, Sotgiu Maria Paola, Vinci Iganzio, Sutura Mariannina, Ferlauto Lucia Rosaria, Servillo Maria Concetta, Occhipinti Rosa, Indovino Salvatore, Rizzo Francesco, Ferrarello Antonina;

Bellomo Vincenzo, Servillo Enrico, Foti Carolina, La Mela Salvatore, Bruno Luciana, La Blunda Giuseppa, Pressimone Santo, Indorato Carmelo, Barone Antonino, Di Stefano Antonina, Livera Maria, Granatino Anna Maria, Nisi Salvatore, Spata Concetta, Morsicato Vincenzo, Capizzi Sergio, Ventura Maria, Tudisco Antonio Salvatore, Veronica Roberto, Di Salvo Salvatore, Manganaro Mauro, Oliveri Santo, Mazzola Gioacchino, Blanca Nicolò,

Salerno Giovanni, Profeta Leonardo, Rivoli Maria Anna, Di Maria Mario, Morgana Gaetano, Lupo Rosa, Assennato Rosalia, Corbo Marcello, Costanza Giuseppe, Vetro Salvatore, Conti Rosaria Maria, Conti Loredana, Lavuri Salvatrice Silvana, Martinez Salvatore, Pagliazzo Maria, Morante Pietra Rita, Scillia Umberto Primo, Licata Giuseppe, Cuzzolaro Walter, Spallina Calogera, Polonia Concetto, Tilaro Angelo, Garofalo Vincenzo, La Porta Enrico, Spiritoso Sabato, Alonzo Elena Teresa, Maugeri Matteo, Balsamo Giuseppe;

Arena Salvatore, Mobilia Michele, Trombino Giuseppe, Rissignolo Lorenzo, Paternicò Tecla, Trifirò Giovanna, Testaquatra Michele, Gambuzza Giuseppe, Ferlito Anna, Corbo Angelo, Montagnino Bianca Maria, Cagnina Maria, Ferrara Maria Antonia, Matrona Raimondo, Naro Salvatore, Ferro Ignazia, Melfa Maria Ignazia, Cordaro Giuseppe Benedetto, Fina Rosa, Bottari Francesco, Golisano Giuseppe, Mancuso Salvatore, Mastrosimone Benedetto, Caruso Rossana, Dell'Utri Rosa, Rizza Elvira, Morreale Felice, Cancellieri Livia Maria, Giunta Stefano, Chiappara Matteo Gabriele, Volto Elena, Messina Calogero, Bevilacqua Rosa, Lunetta Maria, Cumbo Rosario Mario Aurelio, La Furia Maria Rosa, Trafficante Fausto, Collodoro Carmela, Mazzarisi Salvatore Antonio, Ministeri Benedetto, Milano Gaetano, Tomasella Valeria, Maddalena Filippa, Lupo Domenica, Passeo Maria, Erba Luigi, Ferreri Franca, Vassallo Maurizio, Bellavia Roberto Giuseppe, Salerno Filippo, Visconti Mario, Barbera Vincenza, Facella Calogero, Pilato Attilio;

Mirisola Gina, Giambra Nicolina, Leto Maria Cristina, Mastrosimone Alessandro, Culmone Salvatore, Ristuccia Rita M. Pia, Occhipinti Calogero Alessandro, Siracusa Michela, Farinella Giuseppe, Giambra Guido Michele, Spagnolo Maria Catena, Semola Cigna Vincenza, Sollami Concetta, Falsone Vincenzo, Tomasella Giuseppe, Fina Giuseppa, Lega Vittorio, Averna Arcangelo, La Greca Calogero, Giuliana Rosario, Pollara Lucia, Occhipinti Salvatore, Ladduca Antonina, Riggi Salvatore, Floridia Salvatore, Dellutri Ferdinando, Di Modica Emanuela, Malerba Rosaria, Logiudice Anna Maria, Provenzani Rosario, Cirà Concetta, Salerno Giovanni, Favata Giuseppa, Vitale Armando, Colombo Vincenzo, Vendra Rosaria, Trupia Salvatore, Grande Carmelo Francesco, Di Bella Piera, Vitali Giuseppe, Mauceri Rodolfo Antonio Maria, Lo Manto Maria, Amato Giovanna;

Taibi Giuseppina, Chiolo Ignazia, D'Asaro Maria, Scarpulla Maria Caterina, Calà Rosalia Maria, Testaquatra Anna Maria Rita, Mulè Giuseppina, Romito Gero, Cognata Ottavia Maria, Pitruzzella Giuseppe, Li Pera Maria Fatima, Gangi Crocifissa, Manno Rosa, Scarpello Rita, Scarpulla Maria Laura, Lauria Benedetta, Santoro Maria Rosa, Sanfilippo Giacomo, Gueli Anna Maria Letizia, Nicosia Michelina, Zuccalà Rosaria, Cassata Giuseppe, Montaperto Calogero, Catalano Antonio, Carò Giuliano, Bruno Maria Concetta, Picone Giuseppe, Furneri Francesco Antonio, Latino Stella, Di Paola Giuseppe, Di Dio Raffaele, Vancheri Michele, Migliore Anna, Incardona Rocco, Bernardo Concetta, Rizza Patrizia, Finelli Giuseppina, Cannarozzo Ignazio, Travaglianti Antonina, Puleri Diego, Senia Carlo, Richiusa Maria Carmela, Ninotta Teresa, Urso Calogero, Cutrona Romeo, Vaccaro Luigi, Cordova Michele Francesco;

Pecoraro Stefano, Brancé Gaetano, Scarlatta Rosalia, Castiglione Concetta, Semola Gaetano, Mosca Massimo, D'Amario Giovanni, Gruttadauria Luigia, Cammarata Carmela, Cammarata Lorella, Faletra Angela, Di Francesco Maria Teresa, Arnone Anna Maria, Canalella Pasquale, Locascio Concetta, Scribani Lucia, Lanzarone Giuseppe, Nicotera Ubaldo, Perri Pasquale, Gigliotti Osvaldo, Angeli Vera, Bianconi Rosina, Cali Anna, Bindi Alessandro, Marri Patrizia, Artese Maria, Detti Gabriella, Gori Silvestro, Casucci Santina, Cali Maria Grazia, Zedda Giocondina, Carta Francesco, Ensoli Lucia, Ermini Mario, Santini Anna, Maccari Fosca, Prato Carmine, Rossi Maurizio, Migliaccio Fenizia, Curcio Donata Carmela, Cipollini Orietta, Cerroni Rossana, Giancola Michelangelo, Balbo Pietro, Varriale Vera, Tangredi Franca, Capoferro Paolo, Falchi Anna Vittoria, Giusti Valter, Raneri Graziella, Panicucci Anna Maria, Scarpati Maria Giovanna, Iorio Lorenzo, Mattii Giancarla, Bullera Tamara, Fedele Moriconi Federico, Di Leonardo Mario;

Mattioli Stefania, Anghelone Demetrio, Di Ninno Miriam, Costa Flaviana, Margheri Norma, De Vizia Addiego, Alborino Anna, Curcio Marcella, Siracusa Aldo, Giannelli Antonella, Loli Luisa, Bertoletti Dielma, Panattoni Stefania, Alfonsi Maria Crocifissa, Toni Nedo, Bitossi Marco, Bertocci Anna Maria, Urbani Eliana, Chiarentin Grazia, Morgante Santo, Laureana Nicoletta, Guidi Manuela, Petra Amalia, Campeol Maurizio, Camillini Marina, Zirpoli Maria Antonietta, Pieroni Marisa, Rossi Anna, Neri Maria Cristina, Lombardi Tiziana, Sacco Comis dell'Oste, Salvi Vilma, Gori Adelia, Irno Consalvo Consiglia, Sticozzi Francesco, Biasi Giuseppe, Lauria Rosalba, Martini Brunella, Taglieri Domenico, Damiani Concettina, Furia Maria Luigia, Di Silvestre Ferdinando, Perlini Marisa, Di Giandomenico Ada, Serrini Mario, Di Francesco Giorgio, Di Giammartino Rossana;

Sablone Lucio Donato, Costantini Mario, Mastrangioli Anna Maria, Galeotti Amedeo, Cavaliere Nicola, Corellas Virginia, Scassa Adele, Di Donato Tullio, Consolati Tiziana, Marinelli Graziella, Tofanacchio Ida, Gallo Isabel Alexandra, Di Timoteo Franco, Verini Vincenzina, Calabrese Rita, Basciani Fabio, Del Monaco Franca, Fiorenzi Gregorio, Forte Mario Giuliano, Di Felice Antonio, Cialone Tommaso, Sfarra Anna Maria, Rosettini Beatrice, Di Nino Maria Antonietta, Centorame Mario, Nanni Dina, Ciccone Graziella, Di Quattro Alba, Ruozi Susanna, Dioniso Edena Marianna, Tortora Francesco, Napoleone Luigi, Carusi Angelo, De Santis Vilma, Di Timoteo Erminio, Celano Cristina, Ruggieri Vincenzo, Gottastia Contina, Orsini Walter, Morelli Nadia, Sconci Nicola, Marcone Gino, Bologna Silvana, Fiorello Giuseppe, Iafolla Giancarlo, Cinaglia Teresa, Tomassetti Filippo, Sevi Natalina, Cerasoli Licia, Scalzini Donatella;

De Santis Franco, Di Berardino Rossana, Fatigati Anna, Cetra Franca, Marcheggiani Marilena, Tomassi Carla, Madonna Agostino, Fabiani Angelo, Cripoli Patrizia, Termini Luciana, Trombetta Annarita, Tullii Claudio, Durante Angelo, Pellegrino Rossana, Sciarra Rosina, Lutta Paola, De Santis Maria Antonietta, Ciarrocchi Sandra, De Paulis Augusto, Aromatario Vincenzo, Rebecchi Maria Flora, D'Angelo Rita, Leone Michelina, Petronio Giuliana, Gasbarri Luigi, Santucci Lino, de Thomasis Luciano, Flati Felice, Eliseo Anna, Ciccarelli Antonietta, Vittorini Maria Paola, Gennuso Franca, Micheli Magda, Bontemo Concetta, Rizzo Antonio, Fischione Cesarina, Giusti Giuseppe, Doschi Fabrizio, Giannangeli Salvatore, Passa Luigi, Grippo Pasquale Guglielmo, Sebastiani Claudia, Olivieri Carlo, Sollazzi Antonella, Sebastiani Beniamino, Colaiuda Delfina, Boccabella Rita, Valentini Graziella, Del Vecchio Bruna, Troiani Giuseppe, Giliberti Beniamino, Di Cesare Rosa, Picchioni Luciano, Ingiacomo Silvano, Cesaretti Giulio Cesare, Camerini Roberto, Palmioli Giovanna;

Giuliani Pasquale, Petronio Elisabetta, Basile Anna Maria, Dania Domenico, Pio Mario, Marini Maria, De Marchi Maria Rita, Orlandi Eugenia, Poggi Anna Maria, Rosone Alfonso, Fabi Mauro, Brandolini Edoardo, Nucci Anna, Santarelli Tecla, Carusi Angelo, Giglio Nunzia, Franciosi Corrado, Franciosi Giuliano, D'Ascanio Antonella, Adornati Maria Laura, Pantaleo Anna, Luzi Carmine, Curti Vincenza, Migliarini Rosalba, Iannini Basilio, Danieli Anna Maria, Sebastiani Luciana, Mastropietro Carolina, Iezzi Enzo, Marchetti Maria Grazia, Gigante Caterina, Sciore Dario, Gianfranco Anna, Cavaliere Maria Teresa, Tucci Marilena Clara, Sinibaldi Armando, Cavaliere Paolo, Fischione Luigi, Di Scipio Viviana, Schepisi Giuseppe, Scopelliti Francesco, Scaltrito Anna Silvana, Calanni Rindina Antonietta M., Picciotto Concetta, De Domenico Giuseppa, De Francesco Domenico, Giarrappa Maria Tindara, Bonasera Carla, Centorrino Antonio, Rodilloso Rosa, Pino Giuseppa, Corso Sebastiano, Puglisi Umberto, Giannetto Antonia, Finocchiaro Giuseppe, Macri Giuseppe, Arena Rosa, Oliveri Salvatore;

Smedile Giuseppe, Sciarrone Concetta, Torrito Santa, Andronaco Grazia, Multari Pietro, Silvestro Giovanna, Gattia Giuseppa, Grosso Vincenzo, Ciruolo Angela, Turati Rosa Antonia, Sgrò Antonia, Quattrocchi Rosaria, Grosso Giacomo, Picciotto Carla Rita, Daniele Maria Teresa, Venuti Francesco, Papavero Nunziata, Antonelli Gabriella, Fasolo Grazia Maria, Laganà Giovanni, Scotto Antonietta, Garozzo Domenica, Giacchi Concetta, Cutuli Concetta, Gravina Rosanna, Malandrino Gaetana, Magazzù Margherita, Lodato Giacomina Maria, D'Arrigo Lucia, Costanzo Teresa, Barilla Aldo, Cinnirella Giuseppe, Grasso Salvatore, Russo Alfio, Casablanca Antonio, Casablanca Carmelina, Panebianco Vincenzo, Anastasi Rosa Giovanna, Del Toro Adriana, Cardone Fernando, Magri Domenico, Iraci Sareri Giuseppa, Carrara Caterina, Cannavò Umberto, D'Agostino Giovanni, Vitale Paolo, Ferrigno Enrico, Loreface Giuseppe, Di Stefano Mario, Salemi Rosario, Porto Salvatore, Scavo Carmela;

Bordenca Maurizio, Monteleone Roberto, Barilla Antonio, Busacca Giorgio, Di Geronimo Stefano, Simone Italo, Modauto Giuseppe, Finocchiaro Aldo, Virgillito Salvatore, Costa Antonino, Privitera Enzo, Aricò Gaetano, Saccone Prospero, Di Paola Antonino, Schepis Antonietta, Marchese Caterina, D'Arrigo Domenico D'Urso Andrea, Longo Salvatore, Mirabella Agata, Pisana Giovanna Maria, Mondaca Rita, Martinez Bazan, Strano Cannavò Giovanna, Pelligra Anna, Greco Emilia, Cardello Valeria, Loreface Rosaria, Scuderi Francesca, Fontan Rosalba Annamaria, Stancanelli Nicolò, Battiati Clelia, Pelligra Salvatore, Amata Calogero, Scordo Pietro, Basile Concetta Maria Antonietta, Pintavalle Anna Maria, Malaponte Antonio, Pannitteri Giovanni, Ranno Giuseppe, Pomodoro Carmelo, Rizzo Amalia, Liistro Michele, Sferlazzo Mario, Giardina Francesca, Aureliano Salvatore, Dimaiuta Giuseppa, Garozzo Mario, D'Angelo Ester Liliana, Finocchiaro Clelia, D'Urso Rosetta Angela, Fonti Francesco, Grasso Dorotea, Busacca Antonio, Vanni Marina;

Caponnetto Barbara, Grasso Angelo, Saraceno Franco, D'Angelo Maria, Mirabella Luciana, Aveni Nunzio, Zurria Salvatore, Urbano Francesco, Bisicchia Lucia, Frasca Gianfrancesco, Cassisi Nicola, Liotta Salvatore, Puglisi Alfia, Morsello Luigi, Amuso Grazia, Laudani Salvatore, Giuffrida Giuseppe, Burcheri Arcangela Grazia, Spina

Franca, Canino Concetta, Siscaro Maria Concetta, Giarratana Carlo, Montalto Carmela, Narcisi Adele, Sicurella Carmelina, Interlandi Giovanna, Battaglia Giuseppa, Dragotto Carmela, Rapisarda Giuseppe, Russo Clara, Raciti Rosaria, Fichera Lidia, Cannizzaro Vittorio, Urso Rosalia, Padova Carmen, Palestro Isidora, Iozzia Giovanna, La Spina Concetta, Torrisi Giuseppe, Fichera Anna Antonia, Rizzo Nunzia, D'Amico Antonina, Leonardi Angela, Caruso Alfonso, Saitta Vita, Giuffrida Giuseppa, Carobene Maria, Impegnoso Rosa Rita, Riella Maria Teresa, Malaponti Cristina, Di Bella Caterina, Falcone Enza, D'Angelo Agata Clelia, Minuto Rosa, Scalia Paola, Armenio Calogero, Cavalli Sebastiano, Carnevalini Maria Luisa;

D'Angelo Francesca, Samperi Maria Paola Loredana, Sportino Maria, Scalini Calogero, Galvagno Anna Maria, Scirè Concetta, Grasso Alfia, Mangiacasale Ireneo, Capoferro Maria Claudia, Panasci Giorgio, Vecchio Salvatore, Emmi Rosaria, Defelice Liliana, Vernuccio Giovanna, Cuffari Cosimo, Nicolosi Alessandro, Fisichella Giuseppina, Messina Eugenia, Rincerì Gaetana, Battista Angelo, Musumeci Vincenzo, Giordano Pasquale, Ingrao Ortensia, Verga Vincenzo, Di Caro Maria Daniela, Ferrante Rosa, Consoli Maria Grazia, Mammino Andrea, Nicotra Elisabetta, Mirabella Maria Anna, Strazzeri Santa, Demma Salvatore, Campisi Aurora, Costanzo Maria, Pittari Alberto, Cannavò Angela, Biazzo Maria Concetta, Maccarone Giuseppe, De Francesco Giuseppe, Carnazza Alba Maria, Torre Lucio, Zuccarello Giuseppe, Giunta Concetta, Molino Giuseppe, Marletta Rosaria, Arena Agatino;

Campisi Angela, Buscemi Pasqualina, Gravina Angela, Rizzo Carlo, Libertini Giuseppe, Di Bernardo Angelo, Lombardo Cecilia, Noto Santa, Gibellino Eleonora, Cirrone Maria, Narsilio Francesco, Romano Nicola Antonio, Buscemi Gaetano, D'Alessandro Angelo, Iudica Ambrogio, Vitale Francesco, Capodicasa Bernardo, Sciacca Giosuele, Vitale Concetto, Matarazzo Antonino, Lo Bartolo Giovannella, Discolo Maria Graziella, Ventura Angela, Caccetta Giuseppe, Immormino Francesco, Rotta Filippo Aurelio, Carrara Francesco, Lanzafame Giovanni, D'Alessandro Agata, Micale Mariangela, Rao Rosa, Belfiore Vincenzo, Spilateri Adriana, Calcione Antonio, Russo Domenico, Alù Scudere Maddalena, Castro Grasso Anna, Grazioso Agata Adriana, Faro Grazia, Di Guardo Carmela, Insinga Grazia Carmela, La Spada Francesca, Del Castillo Maria Teresa, Nicosia Filippo, Tesi Claudio, Arena Carmela, Monteleone Pietro, Quattrocchi Antonella, Fichera Grazia, Longo Maria, Coppola Carmela, Tempesta Carmela, Ranno Carmela, Audibert Raffaella;

Zodiaco Gaetana Rita, Maggio Carmela, Mazzarino Rita, De Francisci Maria, Della Porta Gaetano, Petrelli Olga, Bono Corrado, Gulisano Venera, Minissale Francesco, Tagliaferro Giuseppe, Pavone Rita, Padalino Carmela, Grassi Giuseppe, Sacco Diego, Vitrano Adriana, Spitalieri Pappalardo Silvana, Castorina Grazia, Arena Francesca, Rizzo Rosario, Galtieri Antonina, Fichera Andrea, Bonanzinga Grazia, Militello Salvatore, Catalano Liliana Giuseppa, Testa Maria Antonietta, Zagarella Marcella Marisa, Caruso Maria, Rizzo Giovanna Maria Marta, Castellano Angela Claudia, Sangiorgio Maria Antonietta, Cucchetti Dora, Pellegrino Orazio, Radici Teresa Lucia Maria, D'Errico Salvatore, Riganati Angelo, Marletta Vittorio, Terranova Gaetana, Tricomi Orazio, Paglialunga Caterina, Coniglio Agata, Zappalà Vito, Rubino Rosa, Calabrese Francesco Guglielmo, Conte Corradina, Mirabella Salvatore, Messina Paolo, Buccheri Alfredo;

Penna Matteo, Silvani Carmela Grazia, D'Emanuele Giuseppe, Carbone Paolo, Rizzotto Giovanni, Savarino Mariano, D'Urso Domenica, Zichittella, Di Carlo Giovanna, Finocchiaro Salvatore, Di Prima José Marcella, Conti Concetta Francesca, Stivala Vittoria, Grasso Carmelina, Moncada Tabacco Maria Luisa, Cancè Salvatore, Nigri Giuseppa, Guttuso Daniela, Gulisano Carmela, Cantarella Filippa, Ianni Carmela, D'Urso Giovanni, Pellegrino Maria Cristina, Amodeo Michele, Tempesta Benedetta, Accolla Ada, Laudani Fichera Maria Carmela, Briguglio Ida, Scibilia Franca, D'Angelo Maria Giuseppina, Torrisi Iganzia, Magnano Salvatore, Nicolosi Rocco, Sicari Sebastiana Rosalba, Scandurra Concetta, Amato Rita Antonietta, Alchirafi Emilio, Pulvirenti Rosaria, Petralia Cosimo Benito, Musumeci Michele, Scarpinato Anna Maria, Franchini Giuseppe, Borrometi Salvatore Marco, Di Grazia Salvatore, Grasso Antonino;

Caracò Giuseppa, Bivacqua Carmelina, Camilleri Dario, Sammarco Gaetana, Caruso Vincenzo, Zinna Placido, Cristaudo Michele, Salvini Silvestro, Fazio Santa, Santuccio Corrado, Giustolisi Francesca, Lombardo Innocenza, Bottari Rosa Carmela, Messina Adelaide, Russo Francesco, Urzi Rosa, Giglio Olga, Narzisi Venera Gabriella, Sgrò Emilia, Picciolo Giovanna, Moncada Domenico, Aprile Mafalda, Cordero Silvana, Reitano Marcella, Caruso Caterina, Cali Giuseppe, Rapisarda Iolanda, Caraci Carmela, Greco Agata, Tomasello Anna, Baldi Daniele, Barresi Santa, Todaro Paola, Catania Giovanna, Magri Maria Antonietta, Nicotra Anna Maria, Ranno Carmelo, Sibilio Carlo, Alioto Erminia, Bono Grazia, Farkas Tiziana, Miceli Rosa, Melino Francesco, Meloni Natalizia, Moretti Egisto, Bordanali Concettina, Lorefice Giuseppe, Carpino Mara, Palazzo Maria, Vinci Natalino, Isgrò Annunziata, Barcio Santa, Bollani Irma, Cilea Giuseppe, Gasile Lucia, Marsala Serafina, Genovese Pietro, Franza Ugo, Giannone Salvatore, Piccione Enzo Alfredo, Spataro Maria;

Italia Lucia, Coco Alessandra, Marturanà Anna Maria, Bruno Maria, Cilea Salvatore, Piccolo Sebastiana, Di Fiore Grazia, Cosenza Laura, Fontana Enza, Pandolfo Maria, Barcio Teresa, Pannuzzo Salvatore, Campo Eleonora, Uragano Santo, Italia Corrado, Fontana Angelina, Lombardo Michelina, Scollo Alessandro, Grasso Giovanni, Liuzzo Baldassarre, Gennaro Maria Carmela, Pria Lucia, Lorefice Giuseppa, Curgone Grazia, Minniti Corrado, Bruno Giovanni, Aloè Paolina, Drago Silvana, Franzò Ignazio, Aliffi Sebastiano, Bonini Concetta, Pistritto Luciano, Rubera Antonina, Prinzivalli Gaetano, Padova Guglielmo, La Bella Calogero, Campanile Salvatore, Adragna Corrado, Zappalà Velia, Vinci Emilia, Di Pietro Cesario, Licata Vito, Abela Salvatore, Noschese Michele Angelo, Rapisarda Caterina, Lo Cascio Gaetano, Cazzetta Donatella, Calabrese Rosetta, Briffa Vincenza, Santino Alfonso Giovanni, Sampieri Sebastiana, Sortino Anna, Valvo Pietro, Cristaudo Giuseppina, Oliveri Grazia, Zappalà Angelo, Franciamore Giuseppe;

Bianca Carmela, Santino Andrea, Cassarino Franca, Zimmitti Giuseppina, Rocca Marcello, Artale Antonino, Cosenza Marzia, Pantano Paola, Samperi Paola, Scrofani Aldo, Giardina Salvatrice, Boncoraggio Salvatore, Mangiafico Renato, Maugeri Giuseppa, Martinez Mario, Montalbano Vincenza, Mattaliano Libertiño, Lazzarini Marcella, Dell'Albani Paola, Moncada Concetta Lidia, Stracquadonio Maria, Borgione Carmela, Galazzo Cesareo, Cesaro Giuseppe, Modica Giuseppe, Lupo Corrado, Agosta Salvatore, Nicotra Marca, Amorelli Salvatore, Riscica Francesca, Sinatra Alfio, Torrisi Alfio, Spina Emilia Immacolata, Amato Pasquale, Leotta Angelina, Bonaccorsi Bonaventura, Agrillo Fortunata, Gulisano Alfio, Carfi Caterina, Cavallaro Alfia, Papavero Antonino, Corsaro Rosalba, Previti Grazia Assunta;

Laineri Carmelo, Ferrara Giovanni, Dell'Utri Michelangelo, Russo Maria Antonietta, Ragusa Salvatrice, Donzello Angelo, Cuffaro Maria Lucia, Contarini Gaetano, Abbate Michele, Paganini Nicoletta, Balestreri Daniela, Piccioni Maria Grazia, Danese Anna Maria, Marchetti Carla, Folino Gallo Franca Luciana, Amicone Francesco, Marastoni Marisa, Cogliati Ersilia, De Bartolo Maria, Capano Ottaviano, Frosio Alba, Iemma Vincenzo, Bonfanti Adele, Russo Anna, Cozzone Emanuela, Camnasio Marina, Donato Giuseppina, Caiani Clara, Manfelotti Roberta, Cotugno Edda, Psone Carmela, Ippolito Maria, Ratti Claudio, Salvan Graziella, Aloï Fortunata, Santoro Stella, Pontiggia Fulvia, Vaiarelli Antonio, Desogus Elena, Scotti Pasquale, Caserta Giovanna, Drago Rita Marisa, Stucchi Maria, Tagarelli Anna, Privitera Orazio, Margarella Maria, Cimino Giacomina, Erba Rina, Resta Vito, Coniglio Loredana, Iannone Pasquale, Donatiello Vito, Bramati Marisa, Paretto Tommaso, Iavarone Mattia, Villa Adele, Vercellesi Letizia, Mistretta Benedetta, Codogno Albertina;

Di Tommaso Franca, Villa Carla, Mastrantoni Pietro, Tarenghi Maura Maria, Galbiati Mirella, Codogno Elena, Izzi Pasquale, Callegaro Patrizia, Antimo Ponticciello, Croma Umberto, Baldassarre Ada, Ciampi Antonio, Civitillo Innocenzo, Mustone Carmine, Di Paola Antonio, Rotondi Crescenzo, Iannicola Tommaso, Giordano Giuseppe, Ziccardi Ciriaco, Di Gioia Maria Antonietta, Tangredi Antonio, De Filippo Mario, Bianco Vincenzo, Porcaro Gennaro, Muscaritolo Rosa, Vella Americo, Iannace Ugo, Vinciguerra Vittorio, Schettini Dante, Maraschiello Luigi, Cecere Josephine, Diglio Emilia, Stingo Francesco, Mainolfi Giuseppina, Gallo Filomena, Iesce Mario, Lombardi Candida, Romagnuolo Maria Grazia, Dello Iacovo Emilio, Rame Rosa, Leonardo Domenico, Riccio Nicola, Di Pietro Umberto, Covino Franco, D'Angelo Raffaele, Pirone Girolamo, D'Andrea Gaetano, Vicario Quirino, Ruggiero Salvatore, Rossi Anna, Gentile Gaetano, Taffuri Amedeo, Betti Nicola, Migliozi Giuseppe, Iacovella Roberto, Iannotti Salvatore, Corso Giovambattista, Luciani Carmelina;

Santillo Michelangelo, Ventura Rosanna, Spora Salvatore, Fejeppa Maria Luisa, De Pierro Gina, Di Stasio Pasqualina, Biancolilli Aurelia, Caporizzo Maria Luisa, Tommaselli Marta Maria, Fallarino Immacolata, Mucci Candida, De Minico Antonio, Sannino Ciro, Ascione Giovanni, Guadagno Raffaele, Buccione Maria Rosaria, Maio Annina, De Michele Maria Immacolata, Zagarese Ermelinda, Fiore Geppino, Sferruzzi Antonio, Interlando Corrado, Conte Ignazio, De Longis Claudio, Lombardi Raffaella, Iannucci Maria Giuseppa, Corso Carla, Pagliuca Gaetano, Ricciardi Ugo, De Lorenzo Corrado, Palermo Mario, Soricelli Gerardo, Cerza Carmine, Mignone Giuseppe, Cesare Antonio, De Filippo Pasquale, Iaricci Giuseppe, Baldini Anna, Ferrara Maria Libera, Moscatiello Luigi, Modugno Giuseppe, Falzarano Maria, Covino Assunta, Savoia Luigi, Rosati Pasquale, Soricelli Elisa, Di Nunzio Filomena, Scocca Antonio, Iuliano Pietro, De Lucia Antonio, Pandolfelli Antonio, Mondella Fulvio;

Malgieri Antonio, Biancolilli Angelo, Tassella Lucio, Aversano Paolo, Tomeo Amerigo, Penna Clorinda, Colantuoni Carla, Valente Giuseppe, Russo Antonio, Spagnuolo Rita, Orlacchio Vincenzo, Rossi Flavia, Iannace Franco, De Ieso Diodato, Marsiglia Giovanna, Longo Amalia Carla Michelina, De Ieso Francesco, Gaudenti Angelo,

Riccio Giuseppe, Ciotta Marco, Cogli Enea, Diomede Roberto, Saggese Aldo, Repola Millibelio Elio, Parente Mauro Michele, Zoino Alberto, Gravante Maria Pompei Anna, Sparaneo Giuseppa, Francesca Maria Rosaria, Tudisco Pasquala, Ucci Pellegrino, Maio Gerardo, Panella Pasqualina, De Toro Lucio, Gubitosi Gloria, Venditti Marcellino, Alvino Amedeo, Zoppoli Anna, Tarantino Vincenzo, Viscosi Angelina, Iannella Giovambattista, Russo Mario, Ferro Antonio, D'Amato Dario, Iorillo Maria Antonia, De Lucia Luigi, Conte Antonio, Pandico Francesco, Polcaro Antonio, Fiore Giovanni, Gambale Giovanna, Fruncillo Rosa;

Cascavilla Grazia, Dato Domenico Antonio, Pesapane Antonio, Iannaccone Roberto, Tomeo Laura, Petroccione Caterina, Picardi Rosa, Ferola Giuseppe, Lena Luigi, Stisi Paola, Rainone Angelo Michele, Della Sala Alfonso, Lombardi Giovanni, Aliperti Gelsomina, Festa Rosalba, De Maria Gerardo, Negrone Vincenzo, Canarino Luigi, Greco Anna, Guerriero Giovanna, Ramaglia Rosa Anna, Ambrosio Consiglia Emilia, Sorrentino Carmencita Gerarda, Papa Nunzia, Capobianco Rocco, Rossi Vincenzo, Prisco Rosa, Cioffi Carmine, Melchionna Giuseppina, Maiorano Giovanni, Orlando Sabino, Imbriano Rosario, Buonanno Massimo, De Piano Ermanno, Caliano Carmela, Cucciniello Maria, Brescia Generoso, Mainolfi Perone Giuseppa, Esposito Antonio Vincenzo, Perrotti Alfonso, Pizza Angelo, Palinuro Antonio, Miano Antonio, D'Avanzo Pellegrino, Iannuzzo Pasquale, De Grottola Giovanni, Scaperrotta Gabriele, Li Pizzi Giuseppe, Zecchino Antonio, Russo Giuseppe, Barisciano Maria Francesca;

De Gruttola Francesco, de Filippis Carmela, De Pippa Adriana, Schiavo Antonietta, Formato Silvana, Rosa Silvana, Capasso Attilio, Troisi Nicola, Smeraglia Giovanna, Siniscalchi Ettore, Maiella Immacolata, Amoruso Umberto, Meli Giovanni, Maniaci Antonino, Mannoni Giacomo, Spanò Cristoforo, Bonafede Antonietta, Scaduto Michelangelo, D'Amico Salvatore, Di Bartolo Salvatore, Lombardo Michele, Parlato Vittorio, Tumminelli Antonio, di Franco Anna Maria, Bertolino Gaetano, Ficarotta Gioacchino, Pacuvio Matilde, Morello Ignazia, Miserendino Vincenzo, Simoncini Carmela, Radica Anna Maria, Croce Carlo, Casavola Giovanni, Neri Maria, Buttacavoli Salvatore, Crimauco Antonina, Ferraro Anna Rita, Polizzotto Ornella, Zuccaro Antonina, Basso Marcello, Cimò Pietro, Tamburo Domenico, Pepe Anna, Cuccurullo Rachele, Santucci Giocondo;

Guerrasio Gennaro, Forte Anna Maria, Milione Lucia, Ruggiero Angela, Ronga Liliana, Fracchini Giuseppe, Vaccaro Mario, Rago Lucia, Guerriero Ernesto, Gasparro Luigi, Guadagno Gerardo, Porcelli Luigi, Bruno Matilde, De Gregorio Catello, Megaro Filomena, Civolani Luigi, Adamo Teresina, Vigorito Francesco, Staiano Carmela, La Rocca Vincenzo, Sabatino Luigi, Landolfi Giuseppe, Falivene Caterina, Arpino Dora, Peluso Adele, Brancaccio Margherita, Roberto Francesco, Cuomo Camilla, Ciamillo Iliana, De Martino Maria, Pucciarelli Gerardo, Cozzolino Luisa, Apone Giovanni, Fiore Esterino, Taiani Vincenzo, Giannotta Tobia, Scocci Angelo, De Santis Francesco, Giuliano Olga, Ricciardiello Mario, Landi Eduardo, Cuoco Sabato, De Luna Pasquale, Cavaliere Assunta, Perna Giuseppe, Agresta Antonio, Attianese Grazia, Sibilio Mario, Genovese Francesco, Guarino Cleonice, Basso Archelaa, Malinconico Rosario, Tesauro Alfredo, Biondo Luigi, Musella Anna Maria, Tella Angela, Plantulli Giuseppe, Musella Luisa, Torre Giuseppe;

Volpe Elena, Iannaccone Antonio, Ansalone Filomena, Ammattatelli Filippo, Masullo Anna, Todisco Matilde, Nuio Maria, Ciaglia Antonina, Scalese Urciuoli Vito, Intorcia Milena, Mollica Graziano Angelo, Forrasi Dante, De Benedictis Teodoro, Falcone Ciro, Iervolino Salvatore, Limodio Vincenzo, Luciani Alfonso, Mele Ornella, Sansone Angelo, De Martino Fernando, Gherardelli Giuseppe, Bicolotti Maria, Tellurio Marco, Severi Paola, Abbruzzese Antonio, Lucaroni Eleandra, Lavezzari Ambra Maria, Parrotta Teresa, Procacci Maria, Caracciolo Teresa, Iannelli Pio, Magli Desiderata, Maestri Alberto, Berellini Daniela, Internò Vincenzo, Cappelletti Sandrina, Zuccherini Orietta, Di Maria Nuzzi, Giovagnoni Daniela, Pagliarini Francesco, Mascalzoni Maria Rita, Fioriti Katia, Amoldoni Michela Francesca, Cavarape Edvige, Pagano Rosalba, Quartesan Daniela, Parriani Carlo, Bifani Paolo, Montini Francesca, Corridoni Luigia;

Brustenghi Alberto, Minciotti Massimiliano, Persichini Emanuele, Casciaro Grazia, Giubilei Paolo, Mignini Fabio, Peccia Rossi Ciccarone Maria Nunzia, Ferranti Daniela, Frattegiani Luciana, Maitini Anna, Marsella Luisa Lucia, Zuccherini Serenella, Repice Rosario Rocco, Curcio Raffaele, Stincardini Irene, Landini Patrizia, Farneti Mario, Sebastiani Alberto, Spaterna Maria Teresa, Rizzi Anna, Agabitini Giuliana, Mariucci Simonetta, Pagliarini Maurillo, Pasciuto Iole Maria, Cozzoli in Canali Luciana, Ceroni in Bianchini Giancranca, Boccuzzo Umberto, Ciardo Luigi, Cambanelli Maria Rosa, Frattolillo Giuseppe, Pugina Giorgio, Rapisarda Giovanni, Santi Marilena, Francalanza Maria Pia, Marigliano Pasquale, Marani Giorgio, Giulianelli Bruno, Zaccarin Anna Maria, Zampieri Bruno, Toscano Fortunato, Nacca Pasquale, Comollo Anna Maria, Arcari Caracciolo Carolina, Resi Manuela;

Curciotti Antonio, Contini Adolfo, Mazzola Adele, Lombardo Cinzia, Mauro Immacolata, Ficara Angelo, Favano Grazia, Gasparo Anna, Carrao Francesca, Lachina Ennio, Comparone Bibiana, Montemezzo Enzo, Rosina Franca, Di Vita Liboria, Leonori Adele, Cavazzana Roberta, Annicchiarico Vera, Paolini Franca, Di Pillo Domenico, Scamperle Giuseppe, Lanza Costanza, Bertoldi Elena, Dal Pra Rosalba, Russo Maria, Cavallini Cesira, D'Ambrosio Michele, Iacobo Maurizio, Bassetto Annalia, Pinel Gabriella, Dominin Santina, Fregonese Pierluigi, Basile Michele, Abbattista Giacomo, Parolin Leopoldo, Teresi Nicasia, Picerni Michele, Vanoni Luigi, Cacciatore Marcella, Disconzi Marinuccia, Alberti Lorella, Pellegrini Armando, Cegalin Morena Monica, Bido Loredana, Boseggia Michela, Zanoliu Paola, Stressia Silvana, Soldà Antonietta, Rocchetto Giovanni, Baldisseri Isabella, Scarlassare Antonia, Di Napoli Gaetana, Ceresoli Fernanda, Di Mezza Vittorio, Varano Giancarlo Dionigi, Paonessa Rosanna, Suppa Adriana, Campolo Consolato, Creato Giuseppe, Franco Giovanni;

Macri Maria Teresa, Mangiola Filippo, Mangiola Giuseppe, Niceforo Antonella Maria, Sergi Sergio, Stellittano Annunziato, Tripodi Natale Antonio, Zavettieri Angela, Zavettieri Teresa, Marino Giovanni, Falsone Elicia, Marafioti Rocco Carmelo, Anodeo Domenico, Germanò Maria Rosa, Cagliostro Anna, Barbaro Anna Maria, Di Bianco Alfonso, Lucarelli Rosa, Mangiola Demetrio, Porgiglia Domenico Claudio, Palermo Idone Antonio, Raso Maria Caterina, Condello Raimondo, Moricca Giovanni, Ruggeri Vincenzo, Sidari Francesco, Zappone Domenica, Anania Angelo, Sileo Rocco, Barbella Teodosio, Boccia Italo, Guidetta M. Grazia, De Fata Antonio, Marti Maria, Lardo Camilla, Vetrone Francesco Antonio, Capece Giuseppa Lucia, Gioino Giuseppina, Nucito Iside, Mancino Grazia Maria, Labella Lucia, Elefante Flaminia, Venosa M. Donata, Antenucci Carmelinda, Gassi Giovanna, Iacovera Anna, Via M. Antonietta, D'Urso Concetta, Ramaglia Pasqualina, Errico Wanda, Vitalo Luigi, Schettino Raffaele, Tiriello Matteo;

Cracas Anna Maria, Lapadula Saverio, Fiore Domenico, Bellusci Rosa, Manicone Antonella, Miele Anna Maria A., Bosone Armando, Colangelo Nicola, Mastropietro Genoveffa, Gioino Carmelina, Carriero Immacolata, Manfreda Donatella, Donnarumma Maria, Viola Angela, Bonomo M. Antonietta, Lovaglio Giovanni, Gioviale Angela, Basile Antonia, Galgano Amedeo, Schiavone Mario, Festa Michele, Belluscio Antonio, Cappiello Luigi, Mastromartino Rocco, Lospinoso Severino Fernanda, Nisi Antonio, Calzaretta Giuseppe, Postiglione Natalia, Aloisio Rosaria A., Sabatella Anna Rosaria, Pantaleo Giulio, Barbella Giuseppe, Cilumbriello Francesco, Corradino M. Elisabetta, Lobianco Gina, Schettino Maria, Pippa Paolina, Di Donato Margherita, Nicolìa Fabrizio, Rossi Umberto, Milano Serafina, Sivo M. Pia, Acierno Gaetana, Sileo Maria, Rienzi Donata, Caruso Francesco, Caggianese Gerardo, Basile Rosetta, Lovaglio Maria;

Ferrara Vita Crescenzia, Danese Giuseppina, Donofrio Lucrezia, Auciello Vincenzo, De Franco Vincenzo, Ferraro Giuseppe, Cavaliere Fedele, Falabella Biagio, Sinopoli Vincenza, Di Trani Anna, Costantino Andrea, Baratta Maria, Monticelli Carmela, D'Ecclesiis Matteo, Russo Antonio, Summa Domenico Antonio, Damiano Silvana Anna, Percoco Carolina, Lavieri Maddalena, Canciello Ida, Mancino Anna Rosa, Allegretti Anna Maria, Moscaritolo Lorenzo, Epifani Cosimo, Ambrosini Giuseppe, Lenge Anna, Coviello Vito, Stendardo Luigi, Cordisco Pasquale Alessandro, Durante Giuseppe, Lopardo Carmine, Barile Maria Luisa, Visentin Viviana, Visentin Andreina, Picillo Maria Rosa, Vittor Marta, Butti Alessandra, Costanzo Guido, Modotto Luciana, Semprini Maurizio, Bressan Maurizio, Chiesa Iride, Castellan Paolo, Franzò Claudio, Semprini Maurizio, Bressan Maurizio, Chiesa Iride, Castellan Paolo, Franzò Claudio, Semprini Eliana, Gon Anna, Pillinini Anita, Ramot Fulvio, Bigot Liliana, Petrachi Pina;

Florenin Albino, Blason Celso, Ferrigno Addolorata, Stergar in Marega Gabriella, Picillo Alessandro, Breda Alessandra, Miani in Cozzi Maria Grazia, Fischer in Codan Ornella, Serschen in Zampar Alessia, Vecchi in Gori Chiara, Rao Giacomo, Prodan Marilena, Boneta Claudia, Sgorbissa in Viceconte Barbara, Paparot Lidio, Buttiro in Nelli Giuliana, Utili Piero, Ghergorina Guido, Brizzi Alessandra, Vanoni Luigi, Cacciabue Marcella, Disconzi Mariuccia, Alberti Lorella, Pellegrini Armando, Cegalin Morena Monica, Bido Loredana, Boseggia Micaela, Zanolin Paola, Strussia Silvana, Soldà Antonietta, Rocchetto Giovanni, Baldisseri Isabella, Scarlassare Antonia, Di Napoli Gaetana, Ceresoli Fernanda, Mascio Marcello, Imbriglio Bruno, Di Ruzza Luigi, De Vivo Antonio, Martini Enzo, Insacco Salvatore, De Rosa Angelo, Pittiglio Antonio, Raviele Mario, De Angelis Vittoria, Iannetta Maria Teresa, Zarlini Ilde, Squatriti Santo, Perrone Raffaele, Del Gigante Damiano, Fasoli Maria Grazia;

Messore Annunziata, Sciarpa Giuseppe, Grammatico Angela, Palombi Luigi, Di Vetta Rosa, Tomassi Mario, Lamanuzzi Bartalo, Moretta Chiara, Mollo Maria, Cianci Carla, Bongiovanni Elena, Ambra Sebastiano, Di Domenico Anna, Di Pasquale Maurizio, Dentico Cristina, Fabiani Giovanni, Falovo Marta, Frasca Anna Linda,

Raho Giancesare, Caputo Antonio, Bruni Bruno, Mallozzi Antonia, Damaro Concettina, Di Battista Rossana, Spirito Filomena, Barberini Emanuela, Rinaldi Carlo, Pedico Sandra, Santioni Antonella, Carlotta Mirella, Perri Rita, Matruggio Roberto, Menin Silvano, Di Fazio Salvatore, Montalto Alfredo, Dall'Armellina Laura, Silvaghi Bruno, Paggiosi Gino, Barlone Giuseppe Gaetano, Pettinelli Flavia, Mazzotta Sandra, Pisini Bianca Pia, Nogarotto Luisa, Ruggiero Carmen, Pellegrino Michele, D'Achille Quintilina, Falso Umberto, Casconi Virgilio, Volpe Erasmo, De Angelis Anna, Sequino Antonio, Caruso Martino, Forti Matilde, Stapane Fabrizio, Castagliola Vittorio;

Patanè Antonio, Sassano Giovanna, Soprano Elisabetta, Parisella Maria Assunta, Molinari Fiorella Clotilde, Pietrosanti Giovanna, Leomazzi Quirino, Santangelo Francesco, Esposito Domenico, Faiola Leone, Protomanni Rita, Nunziata Caterina Rosa, Di Pasquale Maria Pia, Giona Patrizia, Salvarezza Civita, Iozzi Pasquale, Santamaria Palombo Franco, Cirilli Alessandro, Baglioni Giancarlo, Staffolani Anna Maria, Carlotta Antonina, Visconti Luigi, Vivolo Carmelo, Tiberio Giulio Maria, Dell'Agli Carlo, Macera Maria Grazia, Mangia Roberta, Di Felice Maria Teresa, Gibilaro Pietro, Feliciello Giacomo, Sticozzi Angela, Petrucci Antonietta, D'Ariano Sbicego Silvia, Cigli Anna Maria, Liuzzi Caterina, Petracca Giovanni, Pappadà Rosa Crocefissa, Di Venti Antonio, De Braco Annarita, Aversa Giovanni, Palano Maria, Stifani Patrizia, Renna Guadalupi M. Rosa, Pezzuto Salvatore, Romanelli Giuseppina, De Nigris Silvana, Pano Gregorio, Capoccia Iolanda, Lisi Giuseppe;

Cuppone Giuseppa, Missere Antonio, Ignazi Vito, Gioia Domenica, Molinaro Alfonsina, Rollo Giovanni, Capone Maria, D'Amata Antonio, Antelmi Marisa, Distinto Carmela, Palma Serena, Arpino Giovanni, Brunetti Antonio, Silvone Giorgio, Martella Vito, Favia Alessandra, Bonfrate Rosa, Giordano Ciro, De Vitis Assunta, Arlotta Ezio, Giannone Raffaele, Caniglia Giuseppe, Leo Luigi, De Giorgi Vincenzo, Pati Ilva, Bitonto Paola, D'Andrea Maria Nerina, Pezzuto Mario, Basurto Claudio, Cafaro Luigi, Rizzo William, Fuso Giuseppe, Faggiano Luigi, Sangiorgi Dante, Capoti Rita, Meleleo Luigi, Giannotta Domenica, Lubelli Floriano, Colella Loredana, Montimaro Rosa Alba, Cuna Maria Antonia, Contino Anna Maria, Spata Giancarlo, Rizzo Giovanni, Sambati Francesco, Memmola Benedetto, Mancarella Maria Domenica, Chiurazzi Benito, De Matteis Francesco, Bove Carla, Arachi Vincenzo, Margarito Pantaleo, Orlando Vincenzo, Pascalicchio Michele, Rolè Raimonda, Marcuccio Luigia, Guida Maria Teresa, Tarantino Egidio, Fersino Pietro, Contaldi Rodolfo;

Pirelli Roberto, Cirò Franco, Troisi Vincenzo, Ciurlia Salvatore, Vedruccio Fabio, Marcucci Michelina, Apollonio Grazia, Serafini Luigi, Mangia Donato, Perrone Michele, Maritato Leopizzi M. Teresa, Ripa Nicola, Manzo Ezio, Memmi Antonio, Donno Anna Maria, Rizzello Dante, Abbate Amleto, Rizzello Salvatore, Fracasso Anna, Rizzo Giovanni, De Rosa Gabriele, Quarta Giovanna, Morino Milena, Greco Raffaele, Carrapa Anna, Ventura Antonio, Toma Luigi, De Luca Ottavio Paolo, Antonazzo Addolorata, Calabrese Antonella, Antonazzo Oronzo, Attanasio Antonio, Tardio Crecefissa, Urso Anna Lucia, Esposito Vincenzo, Panico Italia Matilde, Gemma Giorgio, Calzolaro Antonio, Cappello Giuseppa, Rampino Giuseppe, Alessandri Marta, Di Maria Carmela, Bergamo Ermelinda, Bandello Claudio, Zochira Pompilia, Scillieri Giorgio, Sansonetti Enzo, Spada Claudia, Cataldi Renato, De Luca Luigi, Egidio, Coluccello Liliana, Romano Lanfranco;

Panarese Maria Rosaria, De Salve Donato Mario, Culiarsi Antonio Bernardo, De Monte Francesco, De Pascalis Maria Liliana, Petracca Antonio, De Filippi Mario, Milinanni Valeria, Marzo Rocco, Baldacci Anna, De Feo Giovanni, Giura Giovanni, De Pascalis Lucia, Marra Silvana, Potera Valeria, Parlangei Cosima Consiglia, Villani Leonardo, Lamosa Anna Carmela, Pezzuto Simonetta, Pellegrino Rosanna, Rossi Giorgina, Nigro Maria Immacolata, Gemma Maria Antonietta, Bruno Mariolina, Gravina Laura, Giannuzzi Teresa, Brucchiotti Gilda, Pezzuto Pietro, Fabio Luigi, Maci Cosimo Giovanni, Cannone Cesira, Mangione Paola, Fioretti Marino, Pietra Maria Luisa, Ciardo Donato, Piccinni Carla, Costantini Maria Cesaria, Caricato Maria Stella, Podo Antonio, Gallo Erasmo, Agostinello Luigi, De Filippi Marisa, Mangia Alberto, Romano Angelo, Pedone Antonio, Mengoli Assunta, Ligustro Maria, De Vito Maria Rosaria, Fattizzo Giovanna;

Carlino Maria Teresa, Stendardo Cosimo, Manfredi Guido, Stefanelli Italo, Chiriaco Giuseppe, Caracciolo Ada, Filoni Giorgina, Tanelli Marisa, Cazzella Massimo Romano Mario, Quaranta Anna, Leone Gaetano Gianfrancesco, Cocciolo Emidio, Capilungo Maria Antonietta, Martano Piero, Guido Franco, De Masi Graziella, Contuzzi Enza, D'Amore Plinio, Mele Maria Rosario, Marchello Annunziato, Elia Pantaleo, Abate Maria Pia, Stella Pasquale, Orlando Antonio, Rizzo Rosanna, Casole Anna, Mazzara Amelia, Bottone Eva, De Pascalis Candida, Chiarello Fabio, Rollo Adriana, Agrimi Lidia, La Corte Grazia, Perrone Oronzo, Vergori Lorella, Rosato Elio, Morbitelli Anna, Calabrese Oronzo, De Giorgi Oronzo, Gerardo Sergio, Tafuro Maria Rosaria, Mezzina Vincenzo, Ruotolo Riccardo Enrico, Vitti Giuseppe, Rossini Vito Grazio Antonio, Antonucci Costanza, D'Alessio Antonella, Montanaro Oronzo, Di Serio Vincenzo, Pozzovivo Maria Giovanna, Dimitri Grazia;

Oliva Cosima, Giannico Antonio, Mastrovito Anna Maria, Chvurlia Pasquale, Sciarappa Rocco, Rossi Silvana, Di Munno Nicolò, Sanasi Pietro, Ferretti Antonello, Caputi Luigi, Altavilla Francesco, Ferraro Maria Franca, Vozza Emanuele, Valentino Antonio, Manganiello Vincenzo, Minosa Angelo, Lomonte Matilde, Demaglie Carmela Anna, Mortato Nunzia, Di Giorgio Raffaele, Panucci Giuditta, De Cosmo Grazia, Pastore Angela Maria, Carrino Maria Rosa, Ligonzo Antonio, Carducci Agustini Alessandro, Tricarico Raffaele, Solito Emanuele, Antonante Giovanni, Galeandro Francesco, Fedele Cosimo, Zelatore Antonella, Saracino Concetta, Colella Carmela, Tamburrano Rosario, Lippo Silvana, Amaranto Luigi, Mandorino Lorenza, Romano Renato, Conte Vito Antonio, Ferretti Carmela, De Sanctis Angelo, Pace Maria Caterina, Zonno Lucia, Minosa Bruna, Schiavone Chiara, Dellinoci Adele, Russo Nicoletta, Di Bello Diego, Antonante Anna;

Sebastio Donato, Zito Chiara, Vasta Franca Giuseppa, Vantaggiato Annunziato, Dilonardo Elisa Rosa, Basile Giuseppe, Galeota Carmelo, Caroli Elisabetta, Di Pede Francesco Saverio, Spezia Giovanni, Russo Rosa, Seclì, Stefania, Pucci Antonio, Bono Gaspare, Longo Maria, Manzari, Francesco Paolo, Pascucci Decio, Ranu Nicola, Ricci Alessandro Giuseppe, Formaro Liliana, Vinci Cataldo, Leone Bonavoglia Vita, Oliva Maria Antonietta, Semeraro Dora, Semeraro Cataldo, Martinelli Elisabetta, Tosques Sandra, La Rosa Arcangela, Guerci Antonella, Castiglione Pietro, Conforti Domenico, Romeo Clotilde, Cavagni Natale, Ghignone Paola, Prearo Luciana, Fracchia Giancarlo, Guasco Giovanni, Nicotra Alessandro, Abrile Matilde Maria, Secondi Patrizia, Cavalleri Silvana, Alibrandi Teodora, Mannino Maria Stella, Marciano Carmen, Mascarino Clarina, Mazzù Concetta, Leto Maria Pia, Mazzuca Bartolomeo, Buonavoglia Antonio, Pallavicini Teresa, Gucciardi Giuseppina, Dal Passo Barbara, Tabucchi Nadia, Iguera Manuela, Corradi Annamaria;

Elefante Antonietta, Maruti Sandra, Piccini Marinella, Speranza Rocco, Giordano Elena, Tocci Mario, Cavaliere Laura, De Paoli Paola Piera, Ravazzi Giuseppina, Perruchon Maurizia, Gallareto Maurizia, Marellò Nadia, Vinoli Ornella, Buratto, Buratto Ivana, Pertusi Pier Luigi, Giordano Michele, Carla Giovanni, Assandri Gianna Matilde, Barbieri Annalisa, Vezzoso Giovanna, Palmieri Maurizio, Di Dio Concetta, Pesce Adele, Botto Maria Carla, Cuttica Rosa, Martino Guido, Santiero Rita, Alibrandi Lidia, Ferraioli Antonietta, Franco Angela, Rossi Aldo, Morandi Maria Micaela, Brischetto Ignazia, Aleo Antonino, Soria Clara, Soueo Costantino, Fizzotti Claudio, Migliorati Vincenzo, Bernardo Maria, Fantini Patrizia, Scarpetta Teresa, Valvo Maria, Collobicchio Paola, Maderna Gianluca, Montanaro Paola, Bosio Michelina, Crapanzano Rosalia, Vaccaro Gina, Berrini Maria, Ingrassi Carmelina, Rigoni Graziella, Fabbrani Raffaella, Cancro Vincenzo, Di Lorenzo Ermenegildo, Cortelezzi Daniela;

Iorio Mario, Cannazza Gabriella, Pagano Giuditta, Vari Romualdo, Sposito Antonio, Macchia Francesco, Proni Michelina, Ferrari Maria, Draghi Pier Giorgio, Izzi Pasquale, Albera Donatella, Quaglio Lorenza, Mella Gian Marco, Borea Giuseppe, Moccia Rita Teresa, Gatta Marco, Andreone Lucia, Picillo Silvana, D'Agnelli Costanza Maria, Ferraris Ermanna, Palmero Roberta, Sirianni Salvatre, Falasco Neda, Gatti Maria Elena, Bonomo Maria Antonia, Boerci Antonio, Fedele Tiziana, Mina Domenico, Stella Antonella, Rinaldi Giuseppina, Grammatico Andrea, Siri Iva, Oliveri Daniela, Pellegrini Marina, Manzino Eugenio, Testa Ornella, Cervetto Maria Rita, Pietruschi Giuseppina, Pronello Giuseppina, Ranise Daniela, Callaris Renzo, Alberti Ornella, Capurro Massimo, Calsamiglia Anna Maria, Fabrizio Maria Stella, Nonnis Salvatore, Mormile Giovanni, Barla Rita, Carli Carla, Chiapasco Livio, Titomanlio Bruna, Rivera Silvano, Rovere Carlo, Trucco Renzo, Ortiz Francesca;

Fontana Caterina, Calzato Patrizia, Barbera Andrea, Pulga Cinzia, Congia Laura, Zumbo Chiara, Poppi Graziella, Franco Maria Luisa, Napolitano Nicolangelo, Ruffa Rita, Bonardi Maria Ada, Terribile Maria Lucia, di Benedetto Vincenzo, Masi Carmela, Perrone Gloriana, Baratti Lizzi, Ceriani Alberto, Spagnuolo Antonio, Geraci Giuseppe, Parziale Antonio, Di Sapio Agostino, Battaglia Giuseppa, German Igor, Avola Biagio, De Simone Rodolfo, Troisi Paola, Pisano Maria, Pastore Anna, Gangitano Giuseppe, Amore Antonino, Liaci Franco, Falva Lucia, Croce Claudio, Scalea Matteo, Ferraris Lucia, Frangimore Patrizia, Arpaia Sergio, Antamati Maria Luisa, Oribone Pietro, Tacca Teresa, Iannelli Amato, Travaini Mauro, Di Martino Maria Grazia, Di Martino Lorena, Gugliandro Adriana, Cucca Anna, Vicario Ferdinando, Gori Anna Maria, Pandolfo Giuseppe, Angileri Benvenuta, Morabito Saverio, Larghi Mariella, Cumbo Grazia, Esposito Anna, Giaquinto Orsola, Lo Grasso Salvatore, Androne Claudia, Rossetti Raffaele, Scafuri Carmen;

Berta Paola, Ciambino Maria, Tumminelli Alfonsa Maria, Bertaggia Giorgio, Santoro, Giuseppe, Chiriaco Irene, Di Tillo Cristina, De Sanctis Maria Concetta, Amuso Teresa, Senatore Lucia, Chiriaco Liliana, Contaldi Giuseppe, Venere Carla, Cresta Leondina, Bardi Paola, Boffa Mariella, Drogo Vincenzo, Francolino Giuseppe, Agrillo Rosa,

Fiore Franca, Garofalo Alfredo Pio, Buonaiuto Alfonso, Caramelli Maddalena, Schioppi Nicoletta, Spina Emanuele, Petronella Luisa, De Maria Alfonso, Pedini Barbara, Melchionda Anna Maria, Buggea Carmelina, Marra Mario, Giordano Antonio, Marro Michele, Salapete Angelantonio, Pugliese Franco, Gennaro Michele, Centone Franco, Cavezza Francesco, Di Noia Giuseppe, Gamba Maria Adelaide, Atlori Mery, Macario Giuliana, Casu Anna Maria, Infante Attilio, Bruzzese Giuseppe, D'Ondes Vito, Enrietti Sandra, Re Rosalia, Sciandra Mariella, Geracitano Maurizia, Di Bernardo Amato Aldo, Bellomo Venera;

Bufalo Rosaria, D'Alessandro Pasquina, Olivetti Franca, Omarcon Anna Maria, Corelli Pompeo, Costanzo Orianna, Manuguerra Luigi, Monaco Maria, Din Enrica, Arietti Silvana, Grossi Carlo, Bonavoglia Anna Maria, Bergamino Elisa Maria Teresa, Oddenino Giuseppe, Gramegna Tota Elena, Nazzaro Antonella, Bongiovanni Alberto Sabatino Luciano, Gaioni Doriano, Lecce Franco, Aprea Giovanni Viscione Giuseppe, Petrella Rocco, Di Terlizzi Rita, Grosso Gian Mario, Gervasi Paola, Giocelli Carla, Cenzi Diana, Puccio Francesco, Bucci Maria Rosa, Salvi Monica, Gianussi Pier Giorgio, Ferrero Flavia, Negro Anna Maria, Blanda Maria, Macciacchera Filippo Maria, Novarino Daniela, Rosito Gennaro, Putzolu Maria Antonietta, Accogli Carmela Clementina Assunta, Sità Silvana, Bassi Anna Maria, Cantone Vito;

Nocera Maria Rosaria, Cannizzaro Aldo, Alborino Anna Cristina, Petronzi Rosa, Licciardi Gregoria, Arnone Giuseppe, Mercandino Anna Rosa, Piccinni Giuliana, Pollano Irene, Salvitti Carmela, Costa Miriam, Ciccone Francesco, Bonomi Laura, Girardi Frida, Olivieri Teresa, De Rosa Liliana, Comuzzi Elada, Miano Donata, Nestorio Ida Lina, Scarito Liboria, Chieppa Mariella, Rosso Orsola, Casucci Maria, Dicola Sandro, Azzano Giuseppe, Bariosco M. Tersilla, Caputo Anna Maria, Rigolone Rita, Rametta Luisa, Cantelli Ciria, Grandieri Angela, D'Antonio Luca, Monaco Enzo, Bruno Antonietta, D'Antonio Gennaro, Carangelo Giuseppina, Curtarello Maura, Mangone Vittoria, Mingoia Nicolò, Agiuliano Aniello, Bariosco Gabriele, Panzera Patrizia, De Biaggi Piera, Boschetti Patrizia, Di Stefano Giovanni, Iuliano Angelo Michele, Piras Brunetta, Simeone Loredana, Regazzi Maria Teresa, Raveane Paola, Solinas Marinella, Falcone Francesca, La Rocca Maria, Girardi Rosa, Fiorentino Paride;

Del Grosso Anna, Mosca Loredana, Altomonte Anna, Bergamo Gianna, Mazzucco Anna Maria, Cacace Antonia, Cinguino Giorgia, Motti Ettore, Turco Antonella, Arabia Maria Cristina, Federico Francesco, Longo Angelina, Angelone Antonio, Novello Maria Grazia, Silvestri Graziella, Romagna Laura, Manfreda Rosa, Vannella Claudio, Teagno Rita, Cappello Mauro, Loggia Rosa, Borgosano Alfredo, Cangemi Francesco, Tirri Emilio, Bevilacqua Franca, Muartore Anna, Santacroce Orazio, Proglia Mauro, Margaria Ugo, Massaro Silvana, Clari Anna Lisa, Guglieminetti Daniela, Demelas Maria Gabriella, Calabrese Nunzia, Rivetti Mario, Rapone Domenico, Bacchiella Enrico, Binello Marisa, Borello Maria Pia, Bozzola Cristina, Belgero Gabriella, Borrasi Antonietta, Quarello Giorgina, Lapetina Anna, Rissone Grazia, Serra Maria Rosa, La Rosa Clotilde, Binetto Loretta, Di Cecilia Gennaro, Trissini Irene, Valentino Caterina, Salvaneschi Patrizia, Calabrese Silvana, Bo Fiorella, Ercole Mariella, Bruno Rita, Pedrale Elisa, Pitaniello Nicolina, Del Fiume Rocco, Foglia Elindo, Senigagliesi Arnaldo, Conti Maria Giuseppina, Comes Flavia;

Leanza Giuseppe, Toso Franca, Tarantino Lucia, Gerbo Giulio, Trincherò Rosella, Varese Maria Luisa, Alfarone Maria Carmela, Silvestri Vincenzo, Battaglia Massimo, Ottaviani Edoardo, Giansanti Alessandra, Roggia Giuseppe, Torta Marina, Veglio Lidia, Grosso Cosetta, Pautasso Luciano, rappresentati e difesi dall'avv. Renato Recca ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Roma, via Ruggero Fiore, 25, contro il Ministero di grazia e giustizia, direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e affari generali, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione statale di corrispondere:

a) l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988, n. 221 con le maggiorazioni derivanti dalle variazioni percentuali di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 21;

b) la rivalutazione monetaria delle somme che risulteranno dovute e non tempestivamente pagate, oltre agli interessi corrispettivi sulle somme rivalutate.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte delle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 2 febbraio 1994 la relazione del cons. Giancarlo Tavarnelli;

Uditi, altresì, l'avv. Recca per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Cingolo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

## FATTO

I ricorrenti, dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, facenti parte del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del Ministero, amministrato dalla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e affari generali, con il presente ricorso depositato il 17 aprile 1993 hanno chiesto la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di corrispondere l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988, n. 221 con le maggiorazioni derivanti dalle variazioni percentuali di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 21, nonché la rivalutazione monetaria sulle somme dovute al predetto titolo e non tempestivamente pagate, oltre agli interessati corrispettivi sulle somme rivalutate.

In sostanza i ricorrenti si dolgono che non siano state corrisposte al personale dell'amministrazione giudiziaria le somme derivanti dall'adeguamento triennale, a norma dell'art. 3 della legge n. 27/1981, dell'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988.

A sostegno della pretesa di aver titolo al predetto adeguamento i ricorrenti hanno dedotto il seguente, articolato, motivo:

violazione, mancata e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 21/1980 (*rectius* n. 221/1988) e dell'art. 3 della legge n. 27/1981.

Eccesso di potere per illogicità, per omessa valutazione dei presupposti, per errata applicazione di legge, per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia in quanto:

l'espressione usata dal legislatore all'art. 1 della legge n. 221/1988, che ha previsto l'attribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1988 al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 «nella misura vigente al 1° gennaio 1988» non andrebbe interpretata nel senso che l'importo dell'indennità debba essere ancorato a tale data senza poter essere adeguato in base al criterio di rivalutazione periodica di cui al citato art. 3 della legge n. 27/1981, poiché il riferimento alla predetta data sarebbe posto soltanto per indicare l'importo dell'emolumento nel momento della sua attribuzione, mentre sarebbe indubbia l'intenzione del legislatore di attribuire al personale dell'amministrazione giudiziaria la medesima indennità goduta dal personale della Magistratura in ogni risvolto strutturale ed economico;

l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti troverebbe logica conferma nel fatto che la stessa legge n. 221/1988 ha previsto che l'indennità in argomento assorba alcuni compensi derivanti dalla successiva modificazione dell'art. 168 della legge n. 312/1980, nonché di quelli di cui al d.p.c.m. 13 aprile 1984, rivalutabili per effetto dei rinnovi contrattuali triennali, non essendo possibile ipotizzare che il legislatore abbia inteso introdurre una indennità sostitutiva degli stessi non indicizzata;

anche l'analisi dei lavori preparatori evidenzerebbe la volontà del legislatore di parificare tale indennità nelle sue connotazioni strutturali, di scegliere, cioè, meccanismi retributivi fondati su criteri analoghi a fronte del medesimo impegno necessario nello specifico settore della pubblica amministrazione;

non sarebbe ipotizzabile, infine, che la rivalutazione periodica dell'indennità sia prerogativa esclusiva del magistrato atteso che l'art. 2 della legge n. 425/1984 ha esteso integralmente (indicizzazione compresa) l'indennità di cui trattasi, oltre che ai magistrati delle magistrature speciali, anche agli avvocati e procuratori dello Stato, certamente non appartenenti all'ordine della magistratura.

L'avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero di grazia e giustizia, dopo aver affermato, con memoria depositata il 19 gennaio 1994, che i ricorrenti sono dipendenti amministrativi del predetto Ministero e che a loro favore viene corrisposta, in applicazione dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, l'indennità prevista dalla legge n. 221/1988, sostiene che l'indennità stessa «è immutata, in quanto la norma di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988 fa espresso riferimento alla misura vigente al 1° gennaio 1988 dell'indennità stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27»; ha, inoltre, fatto presente che il predetto indirizzo trova conferma nella recente legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente una interpretazione autentica della normativa in esame e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata il 21 gennaio 1994 la difesa dei ricorrenti ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, nel combinato disposto con l'art. 1 della legge n. 221/1988, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto la norma in questione, così come autenticamente interpretata, non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza e di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione.

## DIRITTO

Come risulta dal contesto del ricorso proposto da dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, la pretesa dei ricorrenti è limitata all'accertamento del diritto a percepire, con rivalutazione e interessi, le somme derivanti dall'applicazione del sistema di adeguamento periodico previsto dall'art. 3 della legge n. 27/1981 all'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988, n. 221.

I ricorrenti si dolgono infatti che l'anzidetto adeguamento non sia stato corrisposto al personale dell'amministrazione giudiziaria. Non è invece contestata tra le parti l'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al citato art. 1 della legge n. 221/1988 nella misura vigente al 1° gennaio 1988.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno sostenuto che in base ad una corretta interpretazione del predetto art. 1 della legge n. 221/1988 l'espressione usata dal legislatore, secondo cui l'indennità ex art. 3 della legge n. 27/1981 è attribuita «nella misura vigente al 1° gennaio 1988», risponderebbe solo alla finalità di individuare l'importo dell'emolumento all'atto della sua attribuzione al personale, fra l'altro, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e non a quello di determinare in misura invariabile l'emolumento stesso ancorandolo all'ammontare vigente alla predetta data e con ciò escludendone l'assoggettabilità al meccanismo di adeguamento periodico previsto dal medesimo art. 3 della legge n. 27/1981.

L'interpretazione sostenuta dai ricorrenti era conforme all'orientamento assunto dalla giurisprudenza anche di questo tribunale (cfr., da ultimo, c.s., IV, 22 ottobre 1993, n. 923, che conferma Tar Lazio, I, 11 luglio 1992, n. 1001).

Nelle more del giudizio è, peraltro, intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 3, sessantunesimo comma, ha dettato la seguente disposizione:

«L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa».

In sede di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 221/1988 il legislatore si è, quindi, pronunciato in senso contrario alla pretesa fatta valere dai ricorrenti avendo inequivocabilmente affermato che l'indennità attribuita dal medesimo articolo va considerata come determinata in misura fissa, cioè nell'ammontare dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 vigente al 1° gennaio 1988, e non in misura variabile.

Allo stato della legislazione ordinaria il ricorso dovrebbe, pertanto, essere rigettato.

A seguito dell'intervento del legislatore i ricorrenti hanno, tuttavia, sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, nel combinato disposto con l'art. 1 della legge n. 221/1988, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione poiché la norma risultante dall'interpretazione autentica non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza e di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione.

La predetta questione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata.

Al riguardo il collegio ritiene opportuno rammentare che l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 221/1988, allora sostenuta dall'amministrazione e ora confermata in via autentica dal legislatore, era stata disattesa dal consiglio di Stato proprio in quanto non sembrava conforme ai principi costituzionali cui si richiamano i ricorrenti.

Potrebbe, infatti, ritenersi priva di ragionevole giustificazione la scelta di consentire l'indicizzazione dell'indennità solo per il personale togato atteso che l'estensione di tale emolumento al personale non togato presuppone il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di connessione tra le attività dell'uno e dell'altro personale, la cui rilevanza non si affievolisce con il decorso del tempo.

In altri termini, poiché non sembrerebbe ipotizzabile che per i periodi successivi al 1° gennaio 1988 sia richiesto al personale non togato un minore impegno nello svolgimento dell'attività connessa a quella dei magistrati, potrebbe dubitarsi della costituzionalità di una soluzione legislativa che all'atto di estendere l'indennità giudiziaria al predetto personale a decorrere dal 1° gennaio 1988 la rapporta, nel suo ammontare più elevato, alla misura vigente a tale data per il personale di magistratura, mentre nel prosieguo del tempo non consente la conservazione di questo rapporto di proporzionalità in quanto, limitando l'adeguamento periodico solo all'indennità attribuita al personale togato, determina progressivamente una relativa svalutazione dell'emolumento nei confronti del personale non togato, che non sembrerebbe giustificata, come si è accennato, da una corrispondente diminuzione del livello quantitativo e qualitativo della prestazione richiesta, non collegabile ad una situazione di eccezionale emergenza riguardante in particolar modo solo il primo periodo di applicazione della legge.

L'indennità giudiziaria estesa a quest'ultimo personale verrebbe, quindi, a subire un processo di graduale snaturamento poiché, come ha ricordato il consiglio di Stato, sez. IV, nella citata decisione n. 923/1993, gli stessi lavori preparatori sulla legge n. 221/1988 davano atto che all'indennità è coesistente, fra l'altro, «la rivalutazione triennale» (atti Senato, I commissione, 1° giugno 1988).

In ultima analisi la determinazione di non consentire l'adeguamento periodico potrebbe apparire in contrasto con il principio di ragionevolezza, potendo ritenersi non facilmente conciliabile, sul piano di una obiettiva ricostruzione della funzione della norma, con le finalità ravvisabili nella scelta di attribuire al personale non togato l'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27/1981.

In proposito, come ricordato dal consiglio di Stato nella cit. decisione, è significativa l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa del d.d.l. n. 1047 (poi divenuto la legge n. 221 in argomento) a sostegno delle ragioni dell'estensione dell'indennità giudiziaria al predetto personale e cioè che «... la stretta connessione tra attività del magistrato ed attività del personale di cancelleria, il comune ed analogo contributo alla realizzazione del servizio- giustizia, la necessità di un medesimo impegno, comportano la scelta di meccanismi retributivi fondati su criteri analoghi nell'ambito di questo particolare settore della pubblica amministrazione».

In relazione a quanto sopra il collegio ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalità, nei termini in precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, così come interpretato autenticamente dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte e nei termini precisati in motivazione;*

*Ordina, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Dispone, altresì, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1992.

*Il presidente: SCHINAIA*

*Il consigliere: ZACCARDI*

*Il consigliere est.: TAVARNELLI*

94C1133

N. 627

*Ordinanza emessa il 6 agosto 1994 dal pretore di Torino  
nel procedimento civile vertente tra Mantovani Tiziana e l'I.N.P.S.*

**Lavoro (rapporto di) - Trattamento di disoccupazione - Indennità di mobilità in seguito a licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale - Condizione - Anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro per ferie, festività e infortuni - Mancata previsione tra i casi di sospensione dal lavoro utili ai fini della corresponsione dell'indennità anche degli altri casi di sospensione legale del rapporto con diritto alla conservazione del posto (astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, astensione facoltativa, aspettativa, ecc.) - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni identiche con incidenza sul diritto delle lavoratrici alla parità di trattamento rispetto al lavoratore e sulla garanzia previdenziale.**

**(Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 7, comma primo comb. disp., e 16, primo comma).**

**(Cost., artt. 3, 37 e 38).**

IL PRETORE

Letti gli atti, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale r.g.l. n. 1944/94, promossa da Mantovani Tiziana, rapp. avv. Elena Poli, ricorrente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., rapp. avv. Bruno Cuomo, convenuto.

1) Con ricorso ritualmente notificato Mantovani Tiziana ha convenuto in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale esponendo quanto segue:

- a) di essere stata assunta alle dipendenze della S.p.a. Interchim di Cirié in data 17 febbraio 1988;
- b) di avere ottenuto, in data 4 agosto 1988, l'adozione del minore Badiato Davide;

c) di aver usufruito dell'astensione obbligatoria dal lavoro *ex* artt. 4 della legge n. 1204/1971 e 6, primo comma, della legge n. 903/1977 e, successivamente, dell'astensione facoltativa *ex* artt. 7 della legge n. 1204/1971 e 6, secondo comma, della legge n. 903/1977, nonché un ulteriore periodo di aspettativa non retribuitiva;

d) che, con sentenza del 13 luglio 1989, il tribunale di Torino dichiarò il fallimento della S.p.a. Interchim, il cui curatore licenziò la ricorrente con lettera del 18 luglio 1989; il licenziamento della ricorrente rimase tuttavia sospeso al solo fine del conseguimento della CIGS, ai sensi della legge n. 301/1979;

e) di essere rimasta sospesa in CIGS sino al gennaio 1992 e collocata in mobilità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223/1991, a partire dal 7 febbraio 1992.

2) La Mantovani inoltrò quindi domanda per l'ottenimento dell'erogazione dell'indennità di mobilità, domanda respinta dall'I.N.P.S. per l'impossibilità della ricorrente di far valere sei mesi di lavoro effettivo alle dipendenze della Interchim S.p.a.

3) La ricorrente esperì inutilmente l'iter amministrativo per ottenere quanto richiesto.

4) A far data dal 28 settembre 1992 venne assunta dalla S.r.l. Gufram.

5) La stessa conclude quindi, nei confronti dell'I.N.P.S., per la condanna alla corresponsione dell'indennità di mobilità per il periodo 7 febbraio 1992-28 settembre 1992.

6) Costituendosi in giudizio, ha chiesto l'I.N.P.S. la reiezione del ricorso per l'assenza, in capo alla ricorrente, del requisito di cui all'art. 16, primo comma, della legge n. 223/1991.

7) L'art. 7, primo comma, della legge n. 223/1991, così recita: «I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, primo comma, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di 12 mesi ...».

Dal canto suo, l'art. 16, primo comma, così statuisce: «Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione del personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina di intervento straordinario di integrazione salariale, il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, e infortuni con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7».

8) Ritiene il pretore la questione sicuramente rilevante, in quanto, all'accoglimento della domanda, osta il chiaro disposto della norma da ultimo citata.

9) Ritiene altresì il pretore la questione di costituzionalità non manifestamente infondata per i motivi che seguono:

a) vulnerazione del combinato disposto degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Invero la norma sospettata di incostituzionalità, limitando i periodi di sospensione utili a tutti gli effetti, alla stregua di lavoro effettivo, ai soli casi correlati a «ferie, festività ed infortuni» determina una irrazionale ed immotivata discriminazione rispetto a tutti gli altri casi di sospensione legale del rapporto di lavoro, con diritto alla conservazione del posto. In ciò la lavoratrice risulta discriminata non in quanto donna ed in quanto madre, bensì alla stessa stregua di tutti gli altri lavoratori che si trovano nelle stesse condizioni testé descritte;

b) violazione del combinato disposto degli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione. A parere del pretore, la lavoratrice, in questo caso specificamente in quanto donna e madre, si trova in una situazione di più marcata discriminazione rispetto agli altri lavoratori. Infatti la norma sottoposta al vaglio del giudice delle leggi di fatto pone in essere una condizione di lavoro (il prestare necessariamente sei mesi almeno di effettivo lavoro) che non consente alla lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, creando ad un tempo un ostacolo che, di fatto, limita la sua libertà ed impedisce il pieno sviluppo della sua personalità, essendo potenzialmente idonea a creare una forte remora nella lavoratrice stessa, in relazione alla realizzazione delle sue peculiari funzioni.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, primo comma, e 16, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esse discriminano i lavoratori che pur si trovano in identica situazione (di sospensione legale del rapporto di lavoro) e, segnatamente, la lavoratrice donna e madre, nei cui confronti si pongono come preclusione alla piena realizzazione delle proprie peculiari funzioni;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Si comunichi, altresì alle parti in causa.

Torino, addì 6 agosto 1994

Il pretore: CAMBRIA

94C1134

N. 628

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° ottobre 1994) dal pretore di Benevento, sezione distaccata di Guardia Saframondi, nella procedura esecutiva proposta da Di Chiara Giuseppe contro Di Gioia Aldo.

**Poste e telecomunicazioni - Crediti iscritti in libretti postali di risparmio - Insequestrabilità e impignorabilità - Disparità di trattamento rispetto ai «debitori» che hanno somme depositate presso istituti di credito bancario - Ingiustificato regime privilegiato del risparmio postale.**

[D.P.R. 29 marzo 1976, n. 156 (recte: 29 marzo 1973), art. 156 (recte: art. 157)].

(Cost., artt. 3 e 47).

IL VICE PRETORE G.E.

Sciogliendo la riserva del verbale che predece;

Considerato che il creditore ha pignorato somme di danaro depositate dal debitore presso l'ufficio postale di Amorosi su un libretto di risparmio;

Visto l'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1976, n. 156, che disciplina l'impignorabilità e la insequestrabilità dei crediti iscritti in libretti di risparmio postali;

Visti gli artt. 3 e 47 della Costituzione italiana;

Solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.P.R. 29 marzo 1976, n. 156, recante norme sul «codice postale e norme integrative», nella parte in cui non consente di sottoporre a pignoramento od a sequestro i crediti iscritti in libretti postali di deposito a risparmio. Tale norma, infatti, crea una palese disparità di trattamento dei «debitori» che hanno somme depositate presso istituti di credito bancario e quelli che, invece, utilizzano il deposito postale, in contrasto, quindi, con il dettato costituzionale di eguaglianza.

Tale normativa favorisce, inoltre, in modo ingiustificato, una propensione al deposito postale nei confronti degli altri istituti di credito, in contrasto, quindi, con l'art. 47 della Costituzione.

P. Q. M.

*Riservandosi all'esito ogni ulteriore decisione;*

*Sospende il procedimento esecutivo n. 6819/93 ed ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alle autorità competenti per l'esame della sollevata eccezione di costituzionalità della richiamata norma di legge.*

Guardia Saframondi, addì 10 dicembre 1993

*Il vice pretore - G.E.: D'AMICO*

94C1135

N. 629

*Ordinanza emessa il 16 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Bari nel procedimento penale a carico di C.G.*

**Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità per il reato di furto aggravato - Inapplicabilità per altri reati come quelli contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc.) e la fede pubblica nonché l'associazione per delinquere non di stampo mafioso - Irragionevole, ingiustificato trattamento privilegiato per reati da considerarsi più gravi.**

(D.-L. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2, nn. 3-bis e ter; c.p.p. 1988, art. 275).

(Cost., art. 3).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Considerato che, nelle more fra l'arresto in flagranza di C.G. e la odierna udienza di convalida è intervenuta la modifica legislativa di cui al d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1994, n. 163;

Ritenuto di dover decidere sulla convalida dell'arresto e sulla adozione della custodia cautelare richiesta dal p.m. alla luce della nuova normativa in vigore sin dal 14 luglio 1994 ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del citato decreto n. 440/94, normativa che si sospetta viziata di incostituzionalità;

Osservato che con il menzionato provvedimento governativo, ai fini della custodia cautelare, i reati sono stati sostanzialmente divisi in tre fasce: una prima, prevista dall'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 440/1994, per la quale va disposta sempre la custodia, salvo che le esigenze cautelari possano essere motivatamente soddisfatte in altro modo; una seconda, per la quale la misura può essere discrezionalmente applicata (art. 2, ultimo capoverso) ed una terza, per la quale è vietata (art. 2, penultimo capoverso);

Rilevato che nella prima fascia di reati rientrano, per lo più, gravi episodi di criminalità organizzata, terrorismo ed attentato alla vita o alla incolumità delle persone; nella seconda e terza numerosi altri reati, per i quali non è ravvisabile un ragionevole motivo di differenziazione;

Osservato, infatti, che, pur in presenza dei medesimi presupposti di applicabilità, la custodia cautelare, è consentita per taluni delitti, quali il furto in appartamento, lo scippo, il furto con violenza sulle cose (tipici il furto d'auto o su auto ovvero il furto in campagna con taglio di rami o alberi), la corruzione di minorenni, la calunnia, l'usura, l'estorsione; mentre è, invece, espressamente vietata per gran parte dei reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, nonché l'associazione e delinquere non di stampo mafioso;

Ritenuto che la distinzione fra il secondo e il terzo gruppo di reati appare oggettivamente priva di ragionevolezza e per ciò stesso lesiva del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;

Considerato che, un trattamento differenziato, perché sia ragionevole e quindi rispettoso dell'art. 3 della Costituzione, dovrebbe essere ricollegato a diversa gravità o a diverso allarme sociale di talune ipotesi delittuose rispetto ad altre;

Evidenziato, sotto il primo profilo, che fra i delitti per cui la custodia in carcere è vietata vi sono: il peculato, punito con la reclusione da tre a dieci anni; la malversazione, la cui pena varia da tre a otto anni; la concuzione, che è sanzionata con la reclusione da quattro a dodici anni; la corruzione, punita con pena da due a cinque anni.

Reati oggettivamente più gravi e per ciò stesso più severamente puniti del furto aggravato, la cui pena edittale va da uno a sei anni di reclusione; della corruzione di minorenni, per cui è prevista una pena minima di mesi sei; del vilipendio di cadavere, punito con la reclusione da uno a tre anni; reati, questi ultimi, per i quali la custodia in carcere è invece consentita;

Osservato che il diverso trattamento non sembra potersi giustificare nemmeno con riferimento all'allarme sociale, atteso che reati che alterano gravemente le regole di democrazia, di civile convivenza e di corretta gestione della cosa pubblica, arrecano danno alla intera collettività e destano allarme sociale in misura analoga se non ben maggiore del furto aggravato, dello scippo o dell'usura;

Considerata la rilevanza e decisività della questione, in quanto nel caso di specie vi sono tutti i presupposti per convalidare l'arresto e disporre la custodia in istituto p.m.: sorpresa in flagranza di furto aggravato *ex* art. 624, 625, n. 1. del c.p., sospetto che l'imputato possa compiere altri reati analoghi, pericolo di fuga, inesistenza di progetti educativi cui la misura possa frapporre ostacolo;

Considerato altresì che la norma di cui all'art. 275 del c.p.p., così come modificato dal d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, appare contrastante con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificato e irragionevole trattamento diverso riservato a taluni indiziati di reato rispetto ad altri;

Rilevato che, sulla base della comune esperienza, confortata da oggettiva analisi statistica, il diverso e più severo trattamento è riservato ai soggetti più deboli, di censo, cultura e condizione sociale meno elevata; atteso che i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali la custodia è vietata, risultano, in termini statistici, abitualmente commessi da soggetti aventi funzioni pubbliche elevate, buona cultura, posizione di prestigio sociale ed elevate condizioni economiche;

Osservato che, conseguenza delle intervenute modificazioni, contrariamente ai principi di equità, giustizia e ragionevolezza e in contrasto con la prima impostazione del d.P.R. n. 488/1988 (che prevedeva, per i minori, la custodia cautelare solo per i reati con pena non inferiore a dodici anni di reclusione) i soggetti minorenni imputati, che costituiscono una categoria di cittadini oggettivamente ancora più debole delle altre, sono irragionevolmente soggetti più degli adulti a provvedimenti di custodia cautelare;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere la decisione sino sulla pronuncia della Corte costituzionale sulla prospettata illegittimità dell'art. 2 del d.-l. n. 440/1994, in considerazione della rilevanza e decisività della questione;

Considerato che nelle more va disposta la remissione in libertà ai sensi dell'art. 391 del c.p.c., non potendo la decisione sulla convalida essere tempestiva, stante la disposta sospensione;

Considerato che la norma che si assume viziata di incostituzionalità, pur essendo portata da un decreto legge non ancora convertito, è tuttavia pienamente operante ed applicabile; sicché, vertendosi in materia di libertà personale, non può attendersi la legge di conversione per sollevare la questione;

Rilevato che il decreto legge rientra fra gli atti aventi forza di legge di cui all'art. 134 della Costituzione;

*P. Q. M.*

*Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospende il giudizio di convalida dell'arresto in flagranza operato in 13 luglio 1994 nei confronti del minore C.G. e la connessa decisione sull'applicazione della custodia cautelare in istituto penale minorile;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché valuti il contrasto fra l'art. 2, n. 3-bis e n. 3-ter. del d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1994, che ha modificato l'art. 275 del c.p.c., — applicabile anche agli indagati minorenni in virtù del richiamo operato dall'art. 23 del d.P.R. n. 448/1988 — con l'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata remissione in libertà di C.G. dà lettura della presente ordinanza al p.m. minori, all'indagato e al suo difensore e dispone che, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso il 16 luglio 1994.

*Il giudice per le indagini preliminari: CARONE*

## N. 630

*Ordinanza emessa il 16 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Bari nel procedimento penale a carico di B.B.*

**Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità per il reato di furto aggravato - Inapplicabilità per altri reati come quelli contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc.) e la fede pubblica nonché l'associazione per delinquere non di stampo mafioso - Irragionevole, ingiustificato trattamento privilegiato per reati da considerarsi più gravi.**

(D.-L. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2, nn. 3-bis e ter; c.p.p. 1988, art. 275).

(Cost., art. 3).

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Considerato che, nelle more fra l'arresto in flagranza di B.B. e la odierna udienza di convalida è intervenuta la modifica legislativa di cui al d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1994, n. 163;

Ritenuto di dover decidere sulla convalida dell'arresto e sulla adozione della custodia cautelare richiesta dal p.m. alla luce della nuova normativa in vigore sin dal 14 luglio 1994 ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del citato decreto n. 440/1994, normativa che si sospetta viziata di incostituzionalità.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 629/1994).*

MC1137

## N. 631

*Ordinanza emessa il 18 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Bari nel procedimento penale a carica di M.R. ed altri*

**Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità per il reato di furto aggravato - Inapplicabilità per altri reati come quelli contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc.) e la fede pubblica nonché l'associazione per delinquere non di stampo mafioso - Irragionevole, ingiustificato trattamento privilegiato per reati da considerarsi più gravi.**

(D.-L. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2, nn. 3-bis e ter; c.p.p. 1988, art. 275).

(Cost., art. 3).

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visto il verbale di arresto in flagranza di M.R., J.S. e J.V. per il reato di tentato furto in appartamento;

Ritenuto di dover decidere sulla convalida dell'arresto e sull'adozione della custodia cautelare richiesta dal p.m. alla luce della nuova normativa di cui al d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1994 in vigore sin dal 14 luglio 1994 ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del citato decreto n. 440/1994; normativa che si sospetta viziata di incostituzionalità;

Osservato che con il menzionato provvedimento governativo, ai fini della custodia cautelare in carcere, i reati sono stati sostanzialmente divisi in tre fasce: una prima, prevista dall'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 440/1994, per la quale va disposta sempre la custodia, salvo che le esigenze cautelari possano essere motivatamente soddisfatte in altro modo; una seconda, per la quale la misura può essere discrezionalmente applicata (art. 2, ultimo capoverso) ed una terza, per la quale è vietata (art. 2, penultimo capoverso);

Rilevato che nella prima fascia di reati rientrano, per lo più, gravi episodi di criminalità organizzata, terrorismo ed attentato alla vita o alla incolumità delle persone; nella seconda e terza numerosi altri reati, per i quali non è ravvisabile un ragionevole motivo di differenziazione;

Osservato, infatti, che, pur in presenza dei medesimi presupposti di applicabilità, la custodia cautelare, è consentita per taluni delitti, quali il furto in appartamento, lo scippo, il furto con violenza sulle cose (tipici il furto d'auto o su auto ovvero il furto in campagna con taglio di rami o alberi), la corruzione di minorenni, la calunnia, l'usura, l'estorsione; mentre è, invece, espressamente vietata per gran parte dei reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, nonché l'associazione a delinquere non di stampo mafioso;

Ritenuto che la distinzione fra il secondo e il terzo gruppo di reati appare oggettivamente priva di ragionevolezza e per ciò stesso lesiva del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;

Considerato che, un trattamento differenziato perché sia ragionevole e quindi rispettoso dell'art. 3 della Costituzione dovrebbe essere ricollegato a diversa gravità o a diverso allarme sociale di talune ipotesi delittuose rispetto ad altre;

Evidenziato, sotto il primo profilo, che fra i delitti per cui la custodia in carcere è vietata vi sono: il peculato (punito con la reclusione da tre a dieci anni), la malversazione (la cui pena varia da tre a otto anni), la concussione (che è sanzionata con la reclusione da quattro a dodici anni), la corruzione (punita con pena da due a cinque anni); reati oggettivamente più gravi e per ciò stesso più severamente puniti del furto aggravato (la cui pena edittale va da uno a sei anni di reclusione), della corruzione di minorenni (per cui è prevista una pena minima di mesi sei), del vilipendio di cadavere (punito con la reclusione da uno a tre anni), per i quali la custodia in carcere è invece consentita;

Osservato che il diverso trattamento non sembra potersi giustificare nemmeno con riferimento all'allarme sociale, atteso che reati che alterano gravemente le regole di democrazia, di civile convivenza e di corretta gestione della cosa pubblica, arrecano danno alla intera collettività e destano allarme sociale in misura analoga se non ben maggiore del furto aggravato, dello scippo o dell'usura;

Considerata la rilevanza e decisività della questione, in quanto nel caso di specie vi sono tutti i presupposti per convalidare l'arresto e disporre la custodia in istituto per sorpresa in flagranza di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624, 625, n. 1, del c.p., sospetto che gli imputati possano compiere altri reati analoghi, pericolo di fuga, inesistenza di progetti educativi cui la misura possa frapponere ostacolo;

Considerato altresì che la norma di cui all'art. 275 del c.p.p., così come modificato dal d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, appare contrastante con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificato e irragionevole trattamento diverso riservato a taluni indiziati di reato rispetto ad altri;

Rilevato che, sulla base della comune esperienza, confortata da oggettiva analisi statistica, il diverso e più severo trattamento è riservato ai soggetti più deboli, di censo, cultura e condizione sociale meno elevata; atteso che i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali la custodia è espressamente vietata, risultano, in termini statistici, abitualmente commessi da soggetti aventi funzioni pubbliche elevate, buona cultura, posizione di prestigio sociale ed elevate condizioni economiche;

Osservato che, in conseguenza delle intervenute modificazioni, contrariamente ai principi di equità, giustizia e ragionevolezza e in contrasto con la prima impostazione del d.lgs. n. 488/1988 (che prevedeva, per i minori, la custodia cautelare solo per i reati puniti con pena non inferiore a dodici anni di reclusione) i soggetti minorenni imputati, che costituiscono una categoria di cittadini oggettivamente ancora più debole delle altre, sono irragionevolmente soggetti più degli adulti a provvedimenti di custodia cautelare;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere la decisione sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla prospettata illegittimità dell'art. 2, del d.-l. n. 440/1994, in considerazione della rilevanza e decisività della questione;

Ritenuto che l'arresto può essere convalidato, sussistendone i presupposti; mentre va sospesa la decisione sulla misura cautelare sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla prospettata illegittimità dell'art. 2 del d.-l. n. 440/1994, in considerazione della rilevanza e decisività della questione;

Considerato che nelle more va risposta la remissione in libertà, non potendo la decisione sulla convalida essere tempestiva, stante la disposta sospensione;

Ritenuto di dover comunque imporre, ex art. 20 del d.P.R. n. 448/1988, prescrizioni agli indagati;

Considerato che la norma che si assume viziata di incostituzionalità, pur essendo portata da un decreto legge non ancora convertito, è tuttavia pienamente operante ed applicabile; sicché, vertendosi in materia di libertà personale, non può attendersi la legge di conversione per sollevare la questione;

Rilevato che il decreto legge rientra fra gli atti aventi forza di legge di cui all'art. 134 della Costituzione;

P. Q. M.

*Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Convalida l'arresto operato in data 15 luglio 1994 nei confronti dei minori M.R., J.S. e J.V.;*

*Sospende la decisione sulla richiesta applicazione della custodia cautelare in istituto penale minorile;*

*Ordina l'immediata remissione in libertà di M.R., presuntivamente nata a Zagabria il 10 novembre 1979, J.S., presuntivamente nato a Zagabria il 15 marzo 1978 e J.V. presuntivamente nata a Zagabria l'11 aprile 1978, prescrive ai predetti di non allontanarsi dal campo nomadi di Giovinazzo e di presentarsi alle richieste del p.m. per le indagini relative all'accertamento dell'età;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché valuti il contrasto fra l'art. 275 del c.p.p. così come modificato dall'art. 2, n. 3-bis e 3-ter del d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163, applicabile anche agli indagati minorenni in virtù del richiamo operato dall'art. 23 del d.P.R. n. 448/1988, con l'art. 3 della Costituzione;*

*Dà lettura della presente ordinanza al p.m. minori, all'indagato e al suo difensore e dispone che, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso il 18 luglio 1994.

*Il giudice per le indagini preliminari: CARONE*

94C1138

N. 632

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1994 dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra D'Intino Roberto e il comune di Spoltore*

**Regione Abruzzo - Commercio e lavorazione sostanze alimentari - Infrazioni in materia - Casi in cui non sia previsto il minimo della sanzione amministrativa ma solo il massimo - Possibilità di oblazione solo mediante pagamento ridotto nella misura di un terzo del massimo, anziché del doppio del minimo come stabilito dalla legge statale - Violazione dei limiti della competenza regionale.**

**[Legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 5 (recte: art. 6)].**

**(Cost., art. 117).**

IL PRETORE

Rilevato che il D'Intino, nell'opporci all'ordinanza-ingiunzione del sindaco del comune di Spoltore del 21 gennaio 1994 notificata il successivo 3 febbraio 1994, ha dedotto di aver pagato, prima della emissione della ordinanza, L. 8.000 a titolo di oblazione ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cioè a dire il doppio del minimo) sicché l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata illegittimamente emessa in quanto il contesto amministrativo avrebbe dovuto considerarsi estinto e che la pretesa tendente ad ottenere il pagamento della somma ingiunta (L. 492.000) cioè a dire la differenza tra il terzo del massimo edittale e quanto già corrisposto, per violazione dell'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, punibile ai sensi dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per aver mantenuto un deposito di materie prime annesso al laboratorio di pianificazione in condizioni non igieniche a causa della presenza di ragnatele in prossimità di una finestra, non dovrebbe essere tutelata in quanto la normativa regionale applicata dal sindaco del comune di Spoltore, nella specie l'art. 5 della legge regionale Abruzzo n. 47 del 19 luglio 1984, è in contrasto con il dettato costituzionale che all'art. 117 indica tra le materie affidate alla regione quella relativa all'assistenza sanitaria e che, inoltre, la previsione della sola facoltà di oblare pagando il terzo del massimo contrasta con l'art. 16 della legge statale di depenalizzazione n. 689/1981 che autorizza, invece, il doppio del minimo edittale;

Atteso che il primo profilo di doglianza è da disattendere perché la suprema Corte di cassazione reiteratamente ha riconosciuto la competenza del sindaco di applicare sanzioni in materia di commercio e lavorazione delle sostanze alimentari facendo rilevare che la legge n. 47 del 19 luglio 1984 della regione Abruzzo rientra fra quelle relative alla assistenza sanitaria trasferita alle regioni ex art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Cass. nn. 12950/92, 4266/90 e 2792/90;

Rilevato, invece, che si dimostra non manifestamente infondato il motivo di costituzionalità relativo alla possibilità di obolare corrispondendo solo una somma pari al terzo del massimo edittale (art. 5 della legge regionale qui in esame) contrariamente a quanto invece prevede l'art. 16 della legge statale sulla depenalizzazione, interpretata dalla suprema Corte di cassazione, da intendersi quale diritto vivente, che ha statuito che nelle ipotesi, quali quella di cui è causa, in cui la sanzione sia prevista solo nel massimo edittale l'interessato possa corrispondere il doppio del minimo di cui all'art. 26 del c.p., cioè a dire L. 8.000 (cfr. Cass. tra le altre 3 maggio 1988, n. 3303);

Atteso che la illegittimità costituzionale della norma regionale è da riscontrare nel fatto che la legge statale sulla depenalizzazione n. 689 del 24 novembre 1981 ha dettato una disciplina contenente principi generali in materia di depenalizzazione degli illeciti amministrativi all'interno della quale con l'art. 16 ha compiutamente disciplinato la facoltà della parte di accedere alla oblazione con il pagamento non solo del doppio del minimo ma anche del terzo del massimo della pena edittale;

Rilevato così che la disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 concreta norma di principio immessa dalla legislazione statale nella materia della depenalizzazione, e quindi, come tale, non modificabile dalla legislazione regionale ex art. 117 della Costituzione;

Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre la questione di costituzionalità di cui sopra alla Corte costituzionale e che, pur sussistendo il *fumus boni iuris* dell'opponente non si dimostra, però, consigliabile la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione opposta non essendo stato dedotto dall'interessato alcun concreto pregiudizio non riparabile derivante dalla eventuale futura esecuzione e considerato altresì, che attesa la modestia della somma ingiunta è da escludere che il comune opposto non sia in condizioni di restituire quanto questi sia costretto a versare.

*P. Q. M.*

*Sospende la decisione;*

*Rimette gli atti alla Corte costituzionale perché, in relazione all'art. 117 della Costituzione, decida sulla legittimità dell'art. 5 della legge regione Abruzzo n. 47 del 19 luglio 1984 laddove, in ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere alla oblazione corrispondendo anche il doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 del c.p.;*

*Manda alla cancelleria di notificare alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di provvedere alle comunicazioni di rito ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Pescara, addì 18 giugno 1994

*Il pretore: ANGELINI*

94C1139

N. 633

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1994 dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra D'Intino Flaviano e il comune di Spoltore*

**Regione Abruzzo - Commercio e lavorazione sostanze alimentari - Infrazioni in materia - Casi in cui non sia previsto il minimo della sanzione amministrativa ma solo il massimo - Possibilità di oblazione solo mediante pagamento ridotto nella misura di un terzo del massimo, anziché del doppio del minimo come stabilito dalla legge statale - Violazione dei limiti della competenza regionale.**

[Legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 5 (*recte*: art. 6)].

(Cost., art. 117).

IL PRETORE

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 632/1994).*

94C1140

N. 634

*Ordinanza emessa il 3 marzo 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1º ottobre 1994) dalla commissione di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Occhionero Achille contro l'ufficio imposte dirette di Milano*

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Deducibilità delle spese mediche - Mancata previsione della deducibilità delle spese di psicoanalisi e psicoterapia secondo l'interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente - Irragionevole deterioro trattamento, ai fini fiscali, delle malattie psichiche rispetto a quelle fisiche con incidenza sul diritto alla salute, che non contempla distinzione tra le patologie - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 142/1982.**

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10 lett. d); d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. e)].

(Cost., artt. 3 e 32).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 90/18418 spedito il 19 ottobre 1988 dall'avv. Achille Occhionero, residente in Milano, viale Piceno n. 39 avverso la cartella esattoriale emessa nell'agosto 1988 notificata il 5 settembre 1988, relativa ad iscrizione a ruolo per imposte Irpef per il 1983;

Letto il ricorso;

Visti i documenti prodotti;

Rilevato che l'iscrizione a ruolo *de qua* ha per presupposto, tra l'altro, l'erronea deduzione da parte del ricorrente avv. Achille Occhionero di spese di psicoanalisi per L. 1.120.000, sostenute per il figlio minore a carico Gian Battista, spese che l'ufficio ha ritenuto non rientranti nella fattispecie di quelle mediche, contemplate dall'art. 10, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (vedasi da ultimo le deduzioni dell'ufficio), ed ora dall'omologo art. 10, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

Rilevato che dalla documentazione medica in atti risulta effettivamente che il figlio del ricorrente è affetto da «un ritardo mentale con anomalie del comportamento di natura funzionale con particolare riferimento alla vita di relazione» e quindi da patologia molto grave e che è tuttora seguito dal centro psico sociale dell'u.s.l. competente;

Considerato che già in passato alcune sezioni di questa commissione tributaria si sono pronunciate per la non deducibilità delle spese di psicoanalisi e psicoterapia ai sensi del menzionato art. 10, lett. d), del d.P.R. n. 597/1973, poiché non espressamente previste nella norma *de qua*, né nell'omologa disposizione di cui all'art. 10, lett. e), del citato d.P.R. n. 917/1986;

Rilevato che successivamente alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, istitutiva dell'ordinamento delle professioni di psicologo, le istruzioni ministeriali prevedono la deducibilità delle spese di psicoanalisi e di psicoterapia, ma che ciò nonostante si continua — come nella fattispecie — a considerarle indeducibili, soprattutto se sostenute negli anni d'imposta precedenti al 1989;

Ritenuto che secondo la Corte costituzionale «sia per quanto riguarda l'assistenza diretta, sia per quanto riguarda la deducibilità delle spese di cura sostenute in proprio dal contribuente, la legislazione nazionale postcostituzionale offre il quadro di un'evoluzione nel senso della più estesa tutela del bene della salute» e che «momento fondamentale di attuazione dell'intervento della collettività nella tutela della salute dell'individuo è l'emanazione della legge (n. 833/1978) che istituisce il servizio sanitario nazionale, la cui finalità peculiare è quella di assicurare a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro capacità economica (...) «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi, quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» e «la riabilitazione degli stati di invalidità terapeutica e psichica» (Corte costituzionale 27 luglio 1982, n. 142);

Ritenuto, pertanto, che non può farsi distinzione sotto il profilo del trattamento fiscale tra malattie che incidono nel fisico della persona e malattie che incidono nella psiche;

Ritenuto che l'interpretazione finora data dall'Ufficio e dalle commissioni tributarie in materia (interpretazione, per quanto riguarda i collegi giudicanti, costituente una fattispecie di diritto vivente) dell'art. 10, lett. d), del d.P.R. n. 597/1973, nonché dell'art. 10, lett. e), del d.P.R. n. 917/1986 viola gli artt. 32 e 3 della Costituzione;

Ritenuto, infatti, che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale sopra ricordata, l'ambito della tutela costituzionale di cui all'art. 32 della Costituzione ricomprende ogni tipo di patologia, sia fisica che psichica e non è ammissibile, come s'è detto, un trattamento fiscale differente tra malattie che incidono nel fisico della persona e malattie che incidono nella psiche, poiché comunque entrambe comportano conseguenze sulla persona in cui è impossibile più che difficile distinguere il grado di sofferenza e di menomazione;

Ritenuto, inoltre, che ogni distinzione in ordine alla deducibilità sotto il profilo del trattamento fiscale tra malattie fisiche e psichiche contrasta altresì col principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e che analoga norma è violata nel caso si voglia distinguere tra le spese effettuate prima e quelle dopo il vigore della legge 56/1989, ovvero tra l'essere e no il terapeuta un laureato in medicina (e quindi con un'interpretazione ristretta della predetta legge n. 56/1989 e specificamente della norma transitoria dell'art. 32);

Ritenuto rilevante, ex art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della decisione dover preliminarmente valutare la costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dell'interpretazione dell'art. 10, lett. d), del d.P.R. n. 597/1973 e dell'art. 10, lett. e), del d.P.R. n. 917/1986, costituente diritto vivente, nella parte in cui escludono la deducibilità ai fini fiscali delle spese di psicoanalisi e psicoterapia;

*P. Q. M.*

*D'ufficio solleva questione di costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione, degli artt. 10, lett. d), del d.P.R. n. 597/1973 e dell'art. 10, lett. e), del d.P.R. n. 917/1986 nella parte in cui non prevedono la deducibilità ai fini fiscali delle spese di psicoanalisi e psicoterapia;*

*Dispone che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 87/1953 a cura della segreteria della commissione tributaria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;*

*Sospende il procedimento in epigrafe fino all'esito dell'incidente di costituzionalità oggetto della presente ordinanza.*

Milano, addì 3 marzo 1994

*Il presidente:* BARBETTA

*Il relatore:* CONTE

94C1141

N. 635

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° ottobre 1994) dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Galante Giovanni ed altro contro la presidenza della regione Sicilia ed altro.*

**Regione Sicilia - Impiego pubblico - Esame-colloquio per il conseguimento della qualifica di dirigente superiore - Ammissione al concorso dei soli dirigenti inquadrati nei ruoli alla data del 1° novembre 1985 - Ingiustificata preclusione della partecipazione al concorso per il personale inquadrato il 31 dicembre 1985 anteriormente alla deliberazione e promulgazione della legge impugnata - Irrazionalità e arbitrarietà del limite temporale fissato dal legislatore regionale, per la mancanza del carattere di sicuro indice di differenziata maggiore capacità professionale dei soggetti inquadrati a quella data rispetto a quelli inquadrati in epoca di poco successiva - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

**(Legge regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, art. 2).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 549/93 proposto in grado di appello dei signori Giovanni Galante e Alfonso Calabrò, rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Mario ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Marchese di Villabianca, 82, presso l'avv. Goffredo Garraffa, contro la presidenza della regione siciliana, in persona

del presidente in carica, e l'assessorato alla presidenza della regione siciliana, in persona dell'assessore in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso la quale sono domiciliati in via Alcide De Gasperi, 81, per la riforma della sentenza n. 229/93 resa tra le parti dal tribunale e amministrativo regionale per la Sicilia (sezione staccata di Catania, sezione prima) in data 4 marzo 1992-1° aprile 1993;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell'amministrazione regionale appellata;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il consigliere Luigi Cossu e uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 1994 l'avvocato Merlo per gli appellanti e l'avvocato dello Stato Mango per l'amministrazione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

che la sentenza appellata ha respinto, con compensazione di spese, il ricorso proposto dai signori Giovanni Galante ed Alfonso Calabrò contro la regione siciliana per l'annullamento del decreto assessoriale 3 maggio 1991 n. 2765/IV che li escludeva dalla partecipazione all'esame colloquio per il passaggio alla qualifica di dirigente superiore amministrativo;

che avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti Galante e Calabrò — nel frattempo ammessi con riserva a sostenere l'esame colloquio a seguito di ordinanza collegiale n. 405/93 resa da questo consiglio in data 20 luglio 1993 ed utilmente collocati nella graduatoria approvata con decreto assessoriale n. 10095/IV in data 21 dicembre 1993 — i quali dichiarano di riproporre tutte le doglianze formulate con il ricorso di primo grado, ed, in particolare, sollevano la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21;

che gli attuali appellanti furono esclusi con il ricordato decreto n. 2765/IV «per non essere inquadrati nei ruoli regionali alla data del 1° novembre 1985»; circostanza, questa, del tutto incontrovertibile in quanto gli appellanti stessi, già dipendenti di amministrazione statali in servizio presso uffici periferici siti nella regione siciliana, dopo un periodo nel quale prestarono servizio in qualità di «comandati» presso gli uffici ai quali erano addetti (nel frattempo trasferiti alla regione siciliana), furono inquadrati nei ruoli speciali transitori previsti dalla l.reg. 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza 31 dicembre 1985;

che, alla stregua di quanto innanzi osservato, il bando di concorso (decreto assessoriale n. 15593/IV del 15 novembre 1989) appare conforme all'art. 2 della l.reg. 9 maggio 1986, n. 21, il quale elevava a requisito di ammissione all'esame colloquio di che trattasi la qualità di inquadrato in ruolo alla data del 1° novembre 1985, con la conseguenza che il provvedimento di esclusione degli appellanti — inquadrati in ruolo da data successiva — risulta conforme al bando ed alla legge: il che imporrebbe, allo stato, di respingere l'appello;

che ciò rende rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l.reg. 9 maggio 1986, n. 21 (che sostituisce l'art. 70 della l.reg. 29 ottobre 1985, n. 41), nella parte in cui limita l'ammissione all'esame colloquio per il conseguimento della qualifica di dirigente superiore ai soli dirigenti (ed equiparati) inquadrati nei ruoli alla data del 1° novembre 1985;

che, sempre con riguardo alla rilevanza, deve disattendersi l'assunto dell'amministrazione appellata relativo all'appellante Calabrò, che sarebbe stato inquadrato nella qualifica di dirigente con decorrenza dall'11 maggio 1986: e ciò in quanto tale allegazione si risolve in una inammissibile postuma integrazione del provvedimento impugnato, che esclude il Calabrò per la diversa (ed unica) ragione che lo stesso non era inquadrato nei ruoli regionali alla data del 1° novembre 1985, e non già per il difetto di altri requisiti di ammissione;

che la questione di legittimità costituzionale appare altresì non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto:

a) pur non essendo contestabile la facoltà del legislatore regionale di indicare una data alla quale riferire il possesso dei requisiti di ammissione al procedimento selettivo per la copertura dei posti di dirigente superiore, proprio la scelta legislativa di assumere come data di riferimento il 1° novembre 1985 sembra non rispettare il principio di eguaglianza in quanto preclude la partecipazione di una categoria di personale già statale ma ormai divenuto regionale dalla data di entrata in vigore della legge stessa), e che era stato inquadrato nei ruoli regionali a decorrere da una data di poco posteriore, vale a dire il 31 dicembre 1985, ma anteriore — e perciò ben nota — quando fu deliberata e promulgata la l.reg. n. 21/1986;

b) il differente trattamento riservato alla due diverse categorie di personale risulta quindi operato sulla base di un elemento del tutto irrazionale e non significativo, e che quindi non appare idoneo a giustificare la scelta legislativa, che disciplina in modo differenziato situazioni sostanzialmente eguali;

c) l'aver elevato a titolo di ammissione al procedimento selettivo di che trattasi la qualità di inquadrato nei ruoli regionali ad una data determinata ai sensi di cui innanzi, oltre a non costituire indice di sicura e differenziata maggiore capacità professionale dei soggetti inquadrati a quella data rispetto a quelli inquadrati in epoca di poco successiva, ma appare conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione in quanto irrazionalmente restringe il numero dei possibili aspiranti al procedimento selettivo, e quindi la possibilità di sottoporre a valutazione comparativa il più ampio possibile numero dei soggetti idonei, e di preporre ai posti di dirigente superiore in questione i più meritevoli;

*P. Q. M.*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21, nella parte in cui limita l'ammissione al concorso per titoli ed esame colloquio per il passaggio alla qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dirigenti (ed equiparati) che risultino inquadrati nei ruoli allegati alla legge della regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41, alla data del 1º novembre 1985, ai sensi di cui in motivazione e con riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, e di comunicarla al presidente della giunta di governo della regione siciliana ed al presidente dell'assemblea regionale siciliana.*

Così deciso in Palermo dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio addì 16 marzo 1994.

*Il presidente: QUARANTA*

*L'estensore: COSSU*

94C1142

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 3 0 9 4 \*

L. 6.500